



CORTE DI APPELLO DELL'AQUILA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello dell'Aquila, composta dai Sigg. Magistrati :

- 1) dott.ssa **Fabrizia FRANCA BANDERA** Presidente – relatore
- 2) dott.ssa **Carla DE MATTEIS** Consigliere
- 3) dott. **Marco FLAMINI** Consigliere

alla pubblica udienza del **10 novembre 2014**, con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale, dott. **Romolo COMO**, e con l'assistenza del Cancelliere dott.ssa **Maria Antonietta Tiriticco**,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo penale a carico di:

1) BARBERI Franco, nato a Pietrasanta (LU) il 16.8.1938, residente a Roma in Via Domenico Fontana n° 34, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, avv. Francesco PETRELLI, a Roma in Via Gualtiero Serafino n° 8; **libero, presente.**

Difensore di fiducia: avv. Francesco PETRELLI del foro di Roma, presente.

2) DE BERNARDINIS Bernardo, nato a Genova il 21.4.1948 e ivi residente in Via Tortosa n° 4/39, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, avv. Filippo DINACCI, a Roma in Viale Giulio Cesare n° 6; **libero, presente.**

Difensore di fiducia: avv. Filippo DINACCI del foro Roma, presente.

3) BOSCHI Enzo, nato a Arezzo il 27.2.1942, residente a Bologna in Via Dè Griffo n° 5, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia avv. Marcello MELANDRI a Roma in Viale Giulio Cesare n° 6; **libero, presente.**

Difensore di fiducia: avv. Marcello MELANDRI, del foro di Roma, presente.

4) SELVAGGI Giulio, nato a Roma il 20.10.1963, residente a Albano Laziale (RM) in Via della Selvotta n° 15, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, avv. Giampiero PALLOTTA, a Roma in Via Nomentana n° 76;

N° **3317** Reg.Sent.

N° **2583/2013** R.G.App.

N° **253/2010** R.G.N.R.

N° **2639/2010** R.G.N.R.

SENTENZA

in data **10-11-14**

depositata in Cancelleria

il **06-02-15**

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Fernando Casillo

Notificato estratto contumaciale

il _____

Il Cancelliere

Divenuta irrevocabile

il _____

Il Cancelliere

Trasmesso estratto per

Esecuzione – comun.ne

alla Procura presso il

Tribunale – P.Gen.

di _____

in data _____

Il Cancelliere

Redatta scheda

il _____

Estratto al Carcere

di _____

il _____

libero, presente.

Difensori di fiducia: avv. Franco Carlo COPPI, del foro di Roma, presente, e avv. Giampiero PALLOTTA, del foro di Roma, non comparso.

5) CALVI Gian Michele, nato a Pavia il 18.6.1957 e ivi residente in Corso Strada Nuova n° 79, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra STEFANO a Pavia in Via Pusterla n° 9; **libero, contumace.**

Difensore di fiducia: avv. Enzo MUSCO, del foro di Catania, non comparso, sostituito dall'avv. Nello SERCHIA, del foro di Avezzano.

6) EVA Claudio, nato a Pola (Slovenia) il 5.2.1938 e residente a Genova in Via Giovanni Monleone n° 3/5, con domicilio ivi dichiarato; **libero, assente.**

Difensori di fiducia: avv. Alessandra STEFANO, del foro di Pavia, presente, e avv. Alfredo BIONDI, del foro di Genova, non comparso.

7) DOLCE Mauro, nato a Roma il 19.7.1953 e ivi residente in Via Marescotti n° 13, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, avv. Filippo DINACCI, a Roma in Viale Giulio Cesare n° 6; **libero, presente.**

Difensore di fiducia: avv. Filippo DINACCI, del foro di Roma, presente.

i m p u t a t i

PROC. PEN. n. 253/10 R.G.N.R. e N. 448/11 Reg. G.I.P.

del reato p. e p. dagli artt. 113, 589 commi 1 e 3, 590 c.p., poiché in cooperazione colposa tra loro:

BARBERI Franco, quale Presidente vicario della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi e Ordinario di Vulcanologia Università Roma Tre;

DE BERNARDINIS Bernardo, quale Vice Capo settore tecnico operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;

BOSCHI Enzo, quale Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Ordinario di Fisica Terrestre Università di Bologna; **SELVAGGI Giulio**, quale Direttore del Centro Nazionale Terremoti; **CALVI Gian Michele**, quale Direttore della Fondazione Eucentre (European Centre for Training and Research in Earthquake Engineering) e Ordinario di Progettazione in zona sismica Università di Pavia; **EVA Claudio**, quale Ordinario di fisica terrestre Università di Genova; **DOLCE Mauro**, quale Direttore dell'Ufficio Rischio Sismico del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e Ordinario di Tecnica delle costruzioni Università di Napoli Federico II;

tutti quali componenti della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi, riunitasi a L'Aquila in data 31.03.2009 con *"l'obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull'attività sismica delle ultime settimane"*; per colpa consistita in negligenza imprudenza, imperizia;
in violazione degli artt. 2, 3, 9 Legge n. 225 del 24.02.1992, degli artt. 5 e 7 bis Legge n. 401 del 09.11.2001, dell'art. 4 Legge n. 21 del 26.01.2006, dell'art. 3 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 23582 del 03.04.2006; in violazione altresì della normativa generale della Legge n. 150 del 7 giugno 2000 in materia di disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

effettuando, in occasione della detta riunione, una *"valutazione dei rischi connessi"* all'attività sismica in corso sul territorio aquilano dal dicembre 2008 approssimativa, generica ed inefficace in relazione alle attività e ai doveri di *"previsione e prevenzione"*;

fornendo, in occasione della detta riunione, sia con dichiarazioni agli organi di informazione sia con redazione di un verbale, al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, all'Assessore Regione Abruzzo alla Protezione Civile, al Sindaco dell'Aquila, alla cittadinanza aquilana, informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità e sui futuri sviluppi dell'attività sismica in esame, in tal modo vanificando le finalità di *"tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi che determinino situazioni di grave rischio"*,

affermando che sui terremoti *"non è possibile fare previsioni"*, *"è estremamente difficile fare previsioni temporali sull'evoluzione dei fenomeni sismici"*, *"la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore"* e al contempo l'esatto contrario ovvero *"qualunque previsione non ha fondamento scientifico"*;

ritenendo che *"i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. Improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta"*;

ritenendo che *"non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento"*;

rilevando che *"le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione, ma con spostamenti spettrali molto contenuti di pochi millimetri e perciò difficilmente in grado di produrre danni alle strutture, c'è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni quali quelle a comportamento fragile"*; qualificando lo sciame sismico che interessa L'Aquila da circa tre mesi come un normale fenomeno geologico; esso *"si colloca diciamo in una fenomenologia senz'altro normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in questa tipologia di territori che poi, è centrata attorno all'Abruzzo però, ha colpito un po' il Lazio, un po' le Marche, oscillata diciamo nella zona del centro Italia"*; affermando che allo stato attuale, non vi è pericolo, la situazione è favorevole perché c'è uno scarico di energia continuo, *"non c'è un pericolo, io l'ho detto al Sindaco di Sulmona, la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto abbiamo visto pochi danni"*;

venendo così meno ai doveri di valutazione del rischio connessi alla loro qualità e alla loro funzione e tesi alla previsione e alla prevenzione e ai doveri di informazione chiara, corretta, completa; cagionavano, in occasione della violenta scossa di terremoto (magnitudo momento $MW = 6.3$, magnitudo locale $ML = 5.8$) del 06.04.2009 ore 3,32, la morte di:

Berardini Giovanna, nata a L'Aquila il 28.9.1978, ivi residente in Via Fortebraccio 7, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Fortebraccio 7, L'Aquila;

Bonanni Anna Berardina, nata a Fossa (AQ) il 16.11.1936, residente a L'Aquila frazione Onna in Via della Ruetta 2, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via della Ruetta 2, Onna;

Carosi Claudia, nata a L'Aquila il 25.5.1979, ivi residente in Via della Croce Rossa 105/B, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via XX Settembre 123, L'Aquila;

Ciancarella Elvezia, nata a Scoppito (AQ) il 13.12.1958, residente a L'Aquila Via Generale Francesco Rossi 22, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Generale Francesco Rossi 22, L'Aquila;

Cinque Davide, nato a L'Aquila il 22.10.1997, ivi residente in Via Campo di Fossa 6/B, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Campo di Fossa 6/B, L'Aquila;

Cinque Matteo, nato a L'Aquila il 5.8.1999, ivi residente in Via Campo di Fossa 6/B, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Campo di Fossa 6/B, L'Aquila;

Colaiani Ada Emma, nata a L'Aquila l'11.12.1926, residente a L'Aquila frazione Onna Piazza Umberto I° n. 1, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Piazza Umberto I°, Onna;

Cora Alessandra, nata a L'Aquila l'8.1.1986, ivi residente in Via XX Settembre 79, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via XX Settembre 79, L'Aquila;

Cora Antonella, nata a L'Aquila il 3.1.1982, ivi residente in Via XX Settembre 79, deceduta in data 9.4.2009 in Roma presso il Policlinico Agostino Gemelli a seguito delle gravi lesioni riportate nel crollo dell'abitazione di Via XX Settembre 79, L'Aquila;

Di Marco Stefania, nata a L'Aquila il 12.2.1952, residente a Roma in via Tuoizzi 40/C, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Piazza Umberto I° n. 1, Onna;

Di Marco Paolo, nato a Roma il 30.3.1987, residente a L'Aquila frazione Onna Corso Federico deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Piazza Umberto I° n. 1, Onna;

Fioravanti Claudio, nato L'Aquila il 28.3.1943, ivi residente in Via Campo di Fossa 6/B, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Campo di Fossa 6/B, L'Aquila;

Germinelli Chiara Pia, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 19.9.1997, residente a L'Aquila Via Luigi Sturzo 39, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Luigi Sturzo 39, L'Aquila;

Germinelli Giuseppina, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 5.1.2001, residente a L'Aquila Via Luigi Sturzo 39, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Luigi Sturzo 39, L'Aquila;

Germinelli Micaela, nata a San Giovanni Rotondo (FG) l'11.8.1995, residente a L'Aquila Via Luigi Sturzo 39, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Luigi Sturzo 39, L'Aquila;

Germinelli Rosa, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 29.3.1992, residente a L'Aquila Via Luigi Sturzo 39, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Luigi Sturzo 39, L'Aquila;

Giallonardo Aurelio, nato a L'Aquila il 16.6.1930, ivi residente in Via Campo di Fossa 6/B, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Campo di Fossa 6/B, L'Aquila;

Giugno Francesco, nato a L'Aquila il 20.4.2007, ivi residente in Via Fortebraccio 7, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Fortebraccio 7, L'Aquila;

Giugno Luigi, nato a L'Aquila l'1.8.1974, ivi residente in via Fortebraccio 7, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Fortebraccio 7, L'Aquila;

Ianni Franca, nata a L'Aquila il 17.3.1948, ivi residente in Via Campo di Fossa 6/B, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Campo di Fossa 6/B, L'Aquila;

Liberati Vezio, nato a Tione degli Abruzzi (AQ) il 12.6.1946, residente a L'Aquila Via Generale Francesco Rossi 22, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Generale Francesco Rossi 22, L'Aquila;

Massimino Patrizia, nata a Capri (NA) il 19.8.1954, ivi residente in Via Roma 3/A, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via XX Settembre 79, L'Aquila;

Parisse Domenico, nato a L'Aquila il 7.8.1991, ivi residente in frazione Onna Via Oppieti 30, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Oppieti 30, Onna;

Parisse Maria Paola, nata a L'Aquila il 10.5.1993, ivi residente in frazione Onna Via Oppieti 30, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Oppieti 30, Onna;

Placentino Ilaria, nata a S. Giovanni Rotondo (FG) il 10.11.1989, ivi residente in Via Guerrieri Luigi 15, deceduta in data 6 aprile 2009 nel crollo dell'abitazione di Via Cola dell'Amatrice n.17, L'Aquila;

Rambaldi Ilaria, nata ad Atessa (CH) il 24.1.1984, residente a Lanciano (CH) in Via dei Martiri del 6 Ottobre n.10, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Campo di Fossa 6/B, L'Aquila;

Russo Annamaria, nata a Vieste (FG) il 24.1.1970, residente a L'Aquila Via Luigi Sturzo 39, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Luigi Sturzo 39, L'Aquila;

Spaziani Claudia, nata a Roma il 7.6.1963, residente a L'Aquila Via Luigi Sturzo 33, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Luigi Sturzo 33, L'Aquila;

Tomei Paola, nata a L'Aquila il 28.5.1960, ivi residente in frazione Pianola Via Salmaggi 7, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Luigi Sturzo 39, L'Aquila;

Vasarelli Giuseppina, nata a L'Aquila il 2.9.1929, ivi residente in Via Campo di Fossa 6/B, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Campo di Fossa 6/B, L'Aquila;

Visione Daniela, nata a L'Aquila il 20.3.1966, ivi residente in Via Campo di Fossa 6/B, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Campo di Fossa 6/B, L'Aquila;

Vittorini Fabrizia, nata a L'Aquila il 3.6.1999, ivi residente in Via Luigi Sturzo 33, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Luigi Sturzo 33, L'Aquila;

e il ferimento di:

Lauri Piergiorgio, che nel crollo della Casa dello Studente in L'Aquila Via XX Settembre, dove svolgeva servizio notturno di guardiano, riportava lesioni consistite in sindrome post traumatica da stress e traumi agli arti;

indotti a rimanere in casa per effetto esclusivo della condotta sopra descritta, nonostante le scosse di terremoto che si ripetevano numerose da mesi con frequenza e magnitudo crescenti, fino a quella del 6 aprile 2009 ore 03,32.

In L'Aquila tra il 31.03.2009, data della riunione della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi e il 06.04.2009, data dell'evento.

PROC. PEN. n. 2639/10 R.G.N.R. e N. 670/11 Reg. G.I.P.

del reato p. e p. dagli artt. 113, 589 commi 1 e 3, 590 c.p., poiché in cooperazione colposa tra loro:

BARBERI Franco, quale Presidente vicario della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi e Ordinario di Vulcanologia Università Roma Tre;

DE BERNARDINIS Bernardo, quale Vice Capo settore tecnico operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;

BOSCHI Enzo, quale Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Ordinario di Fisica Terrestre Università di Bologna; **SELVAGGI Giulio**, quale Direttore del Centro Nazionale Terremoti;

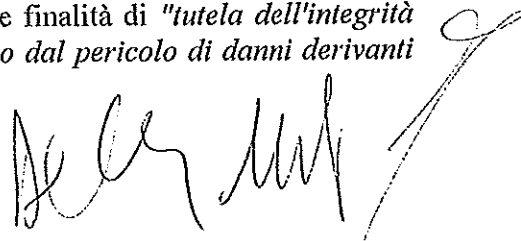
CALVI Gian Michele, quale Direttore della Fondazione Eucentre (European Centre for Training and Research in Earthquake Engineering) e Ordinario di Progettazione in zona sismica Università di Pavia; **EVA Claudio**, quale Ordinario di fisica terrestre Università di Genova; **DOLCE Mauro**, quale Direttore dell'Ufficio Rischio Sismico del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e Ordinario di Tecnica delle costruzioni Università di Napoli Federico II;

tutti quali componenti della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi, riunitasi a L'Aquila in data 31.03.2009 con *"l'obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull'attività sismica delle ultime settimane"*; per colpa consistita in negligenza imprudenza, imperizia;

in violazione degli artt. 2, 3, 9 Legge n. 225 del 24.02.1992, degli artt. 5 e 7 bis Legge n. 401 del 09.11.2001, dell'art. 4 Legge n. 21 del 26.01.2006, dell'art. 3 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 23582 del 03.04.2006; in violazione altresì della normativa generale della Legge n. 150 del 7 giugno 2000 in materia di disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

effettuando, in occasione della detta riunione, una *"valutazione dei rischi connessi"* all'attività sismica in corso sul territorio aquilano dal dicembre 2008 approssimativa, generica ed inefficace in relazione alle attività e ai doveri di *"previsione e prevenzione"*;

fornendo, in occasione della detta riunione, sia con dichiarazioni agli organi di informazione sia con redazione di un verbale, al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, all'Assessore Regione Abruzzo alla Protezione Civile, al Sindaco dell'Aquila, alla cittadinanza aquilana, informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità e sui futuri sviluppi dell'attività sismica in esame, in tal modo vanificando le finalità di *"tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti"*



da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi che determinino situazioni di grave rischio",

affermando che sui terremoti "non è possibile fare previsioni", "è estremamente difficile fare previsioni temporali sull'evoluzione dei fenomeni sismici", "la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore" e al contempo l'esatto contrario ovvero "qualunque previsione non ha fondamento scientifico";

ritenendo che "i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. Improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta";

ritenendo che "non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento"; rilevando che "le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione, ma con spostamenti spettrali molto contenuti di pochi millimetri e perciò difficilmente in grado di produrre danni alle strutture, c'è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni quali quelle a comportamento fragile"; qualificando lo sciame sismico che interessa L'Aquila da circa tre mesi come un normale fenomeno geologico; esso "si colloca diciamo in una fenomenologia senz'altro normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in questa tipologia di territori che poi, è centrata attorno all'Abruzzo però, ha colpito un po' il Lazio, un po' le Marche, oscillata diciamo nella zona del centro Italia"; affermando che allo stato attuale, non vi è pericolo, la situazione è favorevole perché c'è uno scarico di energia continuo, "non c'è un pericolo, io l'ho detto al Sindaco di Sulmona, la

comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto abbiamo visto pochi danni";

venendo così meno ai doveri di valutazione del rischio connessi alla loro qualità e alla loro funzione e tesi alla previsione e alla prevenzione e ai doveri di informazione chiara, corretta, completa; cagionavano, in occasione della violenta scossa di terremoto (magnitudo momento $MW = 6.3$, magnitudo locale $ML = 5.8$) del 06.04.2009 ore 3,32, la morte di:

Hussein Hamade, nato a Haifa (Israele) il 28.07.1987, residente in Israele, domiciliato in L'Aquila Via XX Settembre n.46/52 "Casa dello Studente", deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'edificio di Via XX Settembre n.46/52 "Casa dello Studente", L'Aquila;

Alloggia Silvana, nata a L'Aquila il 09.11.1942, residente a L'Aquila frazione Paganica in Via Casalsa n.5, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di L'Aquila, frazione Paganica, in Via Casalsa n.5;

Di Pasquale Alessio, nato a Avezzano (AQ) il 14.10.1988, ivi residente Via Luigi capuana n.4, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Campo di Fossa n.6/B, L'Aquila;

Di Simone Alessio, nato Penne (PE) il 13.09.1984, domiciliato in L'Aquila Via XX Settembre n.46/52 "Casa dello Studente", deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'edificio di Via XX Settembre n.46/52 "Casa dello Studente", L'Aquila;

Cicchetti Adalgisa, nata a L'Aquila il 08.05.1932, ivi residente frazione Tempera in Via dell'Orto Nuovo n.22, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di L'Aquila frazione Tempera Via dell'Orto Nuovo n. 22;

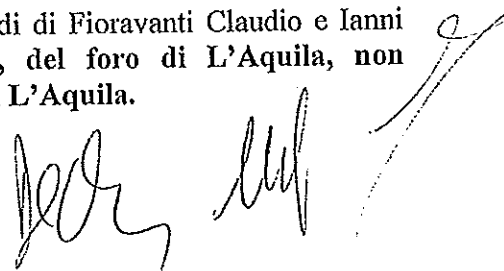
e il ferimento di:

Di Bernardo Cinzia, Fulcheri Ana Paola, Shahin Hisham, Cacioppo Stefania, che nel crollo della Casa dello Studente in L'Aquila Via XX Settembre n.46/52, dove domiciliavano quali studenti universitari, riportavano lesioni consistite in sindrome post traumatica da stress e traumi agli arti; indotti a rimanere in casa per effetto esclusivo della condotta sopra descritta, nonostante le scosse di terremoto che si ripetevano numerose da mesi con frequenza e magnitudo crescenti, fino a quella del 6 aprile 2009 ore 03,32.

In L'Aquila tra il 31.03.2009, data della riunione della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi e il 06.04.2009, data dell'evento.

PARTI CIVILI:

- **LIBERATI Riccardo**, in proprio e quale erede di Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia, rappresentato e difeso dall'avv. **Amedeo CIUFFETELLI**, del foro di L'Aquila, presente.
- **GIORDANI Linda Giuseppina**, quale erede di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo, **DE RUBEIS Giovanna**, **VITTORINI Paolo**, **VITTORINI Andrea** e **VITTORINI Stefano**, quali eredi di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia, **CINQUE Teobaldo**, **BASTIDA Maria Luisa** e **CINQUE Federica**, quali eredi di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo, rappresentati e difesi dall'avv. **Attilio Maria CECCHINI**, del foro di L'Aquila, presente.
- **LIBERATI Marianna**, in proprio e quale erede di Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia, rappresentata e difesa dall'Avv. **Berardino CIUCCI**, del foro di L'Aquila, non comparso, sostituito dall'Avv. **Francesco ROSETTINI**, del foro di L'Aquila.
- **CORA Maurizio**, quale erede di Massimino Patrizia, Cora Alessandra e Cora Antonella, rappresentato e difeso dall'avv. **Gianfranco IADECOLA**, del foro di Teramo, non comparso, sostituito dall'Avv. **Aleandro EQUIZI**, del foro di L'Aquila.
- **CAROSI Paolo** e **TOMEI Fiorella**, in proprio e quali eredi di Carosi Claudia, **GIALONARDO Corrado** e **GIALONARDO Franca**, in proprio e quali eredi di Giallonardo Aurelio e Vasarelli Giuseppina, **SALVI Velina**, **TOMEI Mario** e **TOMEI Ortesia**, quali eredi di Tomei Paola, rappresentati e difesi dall'avv. **Antonio VALENTINI**, del foro di L'Aquila, presente.
- **CAROSI Ilaria**, in proprio e quale erede di Carosi Claudia, **DI MARCO Giusy**, quale erede di Tomei Paola, rappresentate e difese dall'avv. **Francesco VALENTINI**, del foro di L'Aquila, non comparso, sostituito dall'Avv. **Silvia CATALUCCI**, del foro di L'Aquila.
- **DI BERNARDO Cinzia**, **FULCHERI Ana Paola**, **SHAHIN Hisham**, **CACIOPPO Stefania**, in proprio, e **HAMADE Amin**, **HAMADE Sana**, **HAMADE Moatasem**, **HAMADE Reham**, **HAMADE Mahmud**, **HAMADE Husein** e **QANADLI Fatima**, quali eredi di Hamade Hussein, tutti rappresentati e difesi dall'avv. **Wania DELLA VIGNA**, del foro di Teramo, presente.
- **LIBERATI Elisabetta**, in proprio e quale erede di Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia, rappresentata e difesa dall'avv. **Francesco ROSETTINI**, del foro di L'Aquila, presente.
- **CINQUE Massimo** e **CINQUE Roberta**, quali eredi di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo, **VISIONE Pier Paolo** e **VISIONE Remo**, quali eredi di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo, **VITTORINI Vincenzo** e **VITTORINI Federico**, quali eredi di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia, **DE LAURETIS NISII Angela** e **SPAZIANI Alessandro**, quali eredi di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia, rappresentati e difesi dall'avv. **Angelo COLAGRANDE**, del foro di L'Aquila, presente.
- **PARISSE Giustino** e **SETTE Dina**, quali eredi di Parisse Domenico e Parisse Maria Paola, **SCIMIA Aldo**, quale erede di Bonanni Anna Berardina, rappresentati e difesi dall'avv. **Fabio ALESSANDRONI**, del foro di L'Aquila, presente.
- **CINCIS Ivana** e **GIUGNO Linda**, in proprio e quale eredi di Giugno Luigi e Giugno Francesco, **GERMINELLI Michele**, quale erede di Germinelli Chiara Pia, Germinelli Giuseppina, Germinelli Micaela e Germinelli Rosa, rappresentati e difesi dall'avv. **Maria Teresa DI ROCCO**, del foro di L'Aquila, presente.
- **FIORAVANTI Federica** e **FIORAVANTI Guido**, quali eredi di Fioravanti Claudio e Ianni Anna, rappresentati e difesi dall'avv. **Gregorio EQUIZI**, del foro di L'Aquila, non comparso, sostituito dall'avv. **Aleandro EQUIZI**, del foro di L'Aquila.



- **RAMBALDI Alessandra**, quale erede di **RAMBALDI Giuseppe**, deceduto, a sua volta erede di **Rambaldi Ilaria**, rappresentato e difeso dall'avv. **Mario DI IULLO**, del foro di **Lanciano**, presente.
- **TASSONI Enrico**, quale erede di **Alloggia Silvana**, rappresentato e difeso dall'avv. **Claudio VERINI**, del foro di **L'Aquila**, non comparso, sostituito dall'avv. **Amedeo CIUFFETELLI**, del foro di **L'Aquila**.
- **LAURI Piergiorgio**, rappresentato e difeso dall'avv. **Roberto MADAMA**, del foro di **L'Aquila**, non comparso, sostituito dall'avv. **Amedeo CIUFFETELLI**, del foro di **L'Aquila**.
- **PICCININI Maria Grazia** e **RAMBALDI Alessandra**, quali eredi di **Rambaldi Ilaria**, rappresentati e difesi dall'avv. **Luciano ANGELONE**, del foro di **Sulmona**, non comparso, sostituito dall'avv. **Mario DI IULLO**, del foro di **Lanciano**.
- **PLACENTINO Donato**, **RICCI Giuseppina**, **PLACENTINO Rossella** e **PLACENTINO Lucia**, quali eredi di **Placentino Ilaria**, rappresentati e difesi dall'avv. **Elena LEONARDI**, del foro di **Rieti**, presente.
- **TASSONI Carlo**, quale erede di **Alloggia Silvana**, rappresentato e difeso dall'avv. **Vincenzo CALDERONI**, del foro di **L'Aquila**, non comparso, sostituito dall'avv. **Francesco ROSETTINI**, del foro di **L'Aquila**.
- **CASTELLANO Marco**, quale erede di **Cicchetti Adalgisia**, rappresentato e difeso dall'avv. **Gianluca RACANO**, del foro di **L'Aquila**, non comparso, sostituito dall'avv. **Francesco ROSETTINI**, del foro di **L'Aquila**.
- **DI PASQUALE Mario**, **COSIMATI Maria** e **DI PASQUALE Cristina**, quali eredi di **Di Pasquale Alessio**, rappresentati e difesi dall'avv. **Stefano CICCARELLI**, del foro di **Avezzano**, presente.
- **COMUNE di L'AQUILA**, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede a **L'Aquila** in **Via F. Filomusi Guelfi**, rappresentato e difeso dall'avv. **Domenico DE NARDIS**, del foro di **L'Aquila**, presente.

RESPONSABILE CIVILE:

- **PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, con sede a **Roma** in **Piazza Colonna n° 370 – Palazzo Chigi** – rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, nella persona dell'avv. **Carlo SICA** e dell'avv. **Massimo GIANNUZZI**, presenti.

APPELLANTI:

- il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di **L'Aquila**;
- il responsabile civile;
- le parti civili **Di Pasquale Mario**, **Cosimati Maria**, **Di Pasquale Cristina**, **Lauri Piergiorgio**, **Castellano Marco**, **Giallonardo Franca** e **Giallonardo Corrado**;
- tutti gli imputati

avverso la sentenza n° 380 del Tribunale in composizione monocratica di **L'AQUILA** in data 22 ottobre 2012, resa nei confronti dei predetti imputati, con la quale, in relazione alle suesposte imputazioni, veniva dato il seguente dispositivo:

*"Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara gli imputati **BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro** colpevoli del reato loro ascritto (artt. 113, 589 e 590 c.p.) limitatamente al decesso di:*

1. Bernardi Giovanna, 2. Giugno Francesco, 3. Giugno Luigi, 4. Bonanni Anna Berardina, 5. Carosi Claudia, 6. Liberati Vezio, 7. Ciancarella Elvezia, 8. Visione Daniela, 9. Cinque Davide, 10. Cinque Matteo, 11. Massimino Patrizia, 12. Cora Alessandra, 13. Cora Antonella, 14. Fioravanti Claudio, 15. Ianni Franca, 16. Tomei Paola, 17. Russo Anna Maria, 18. Germinelli Chiara Pia, 19. Germinelli Giuseppina, 20. Germinelli Micaela, 21. Germinelli Rosa, 22. Parisse Domenico, 23. Parisse Maria Paola, 24. Placentino Ilaria, 25. Rambaldi Ilaria, 26. Spaziani Claudia, 27. Vittorini Fabrizia, 28. Alloggia Silvana, 29. Hamade Hussein ad alle lesioni riportate da Fulcheri Ana Paola, Di Bernardo Cinzia, Shain Hisham, Cacioppo Stefania e, concesse a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, li condanna alla pena di sei anni di reclusione ciascuno.

Visto l'art. 535 c.p.p. pone a carico di tutti gli imputati, in via solidale, il pagamento delle spese processuali.

*Visti gli artt. 29 comma 1 e 32 comma 3 c.p. dichiara gli imputati **BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro** interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.*

*Visti gli artt. 538 commi 1 e 3 e 539 comma 1 c.p.p. condanna gli imputati **BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro** in solido tra loro e con il responsabile civile (Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore), al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, nei confronti delle seguenti parti civili:*

- 1. Scimia Aldo (in relazione al decesso di Bonanni Anna Berardina);*
- 2. Liberati Riccardo (in relazione al decesso di Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia);*
- 3. Liberati Marianna (in relazione al decesso di Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia);*
- 4. Liberati Elisabetta (in relazione al decesso di Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia);*
- 5. Cinque Massimo (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo);*
- 6. Cinque Teobaldo (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo);*
- 7. Bastida Maria Luisa (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo);*
- 8. Cinque Federica ((in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo);*
- 9. Cinque Roberta (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo);*
- 10. Visione Remo (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo);*
- 11. Giordani Linda Giuseppina (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo);*
- 12. Visione Pier Paolo (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo);*
- 13. Fioravanti Federica (in relazione al decesso di Fioravanti Claudio e Ianni Franca);*

14. *Piacentino Donato (in relazione al decesso di Piacentino Ilaria);*
15. *Ricci Giuseppina (in relazione al decesso di Piacentino Ilaria);*
16. *Piacentino Lucia (in relazione al decesso di Piacentino Ilaria);*
17. *Piacentino Rossella (in relazione al decesso di Piacentino Ilaria);*
18. *Rambaldi Giuseppe (in relazione al decesso di Rambaldi Ilaria);*
19. *Piccinini Maria Grazia (in relazione al decesso di Rambaldi Ilaria);*
20. *Rambaldi Alessandra (in relazione al decesso di Rambaldi Ilaria);*
21. *Vittorini Vincenzo (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia)*
22. *Vittorini Vincenzo in qualità di genitore di Vittorini Federico (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia);*
23. *De Lauretiis Nisi Angela (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia);*
24. *Spaziani Alessandro (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia)*
25. *De Rubeis Giovanna (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia);*
26. *Vittorini Paolo (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia);*
27. *Vittorini Andrea (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia);*
28. *Vittorini Stefano (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia);*
29. *Tassoni Enrico (in relazione al decesso di Alloggia Silvana);*
30. *Tassoni Carlo (in relazione al decesso di Alloggia Silvana);*
31. *Cora Maurizio (in relazione al decesso di Massimino Patrizia, Cora Alessandra e Cora Antonella);*
32. *Hamade Amin (in relazione al decesso di Hamade Hussein);*
33. *Hamade Sana (in relazione al decesso di Hamade Hussein);*
34. *Hamade Amin e Hamade Sana in qualità di genitori di Hamade Moatasem (in relazione al decesso di Hamade Hussein);*
35. *Hamade Reham (in relazione al decesso di Hamade Hussein);*
36. *Hamade Mahmud (in relazione al decesso di Hamade Hussein);*
37. *Hamade Husein (in relazione al decesso di Hamade Hussein);*
38. *Qanadli Fatima (in relazione al decesso di Hamade Hussein);*
39. *Di Bernardo Cinzia*
40. *Fulcheri Ana Paola;*
41. *Shain Hisham;*
42. *Cacioppo Stefania;*
43. *Comune di L'Aquila.*

Visti gli artt. 538 comma 1 e 539 comma 1 c.p.p. condanna gli imputati BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro in via solidale al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, nei confronti delle seguenti parti civili:

1. *Cincis Ivana (in relazione al decesso di Giugno Luigi e Giugno Francesco);*
2. *Giugno Linda (in relazione al decesso di Giugno Luigi e Giugno Francesco);*
3. *Carosi Paolo (in relazione al decesso di Carosi Claudia);*
4. *Tomei Fiorella (in relazione al decesso di Carosi Claudia);*
5. *Carosi Ilaria (in relazione al decesso di Carosi Claudia);*

6. Fioravanti Guido (in relazione al decesso di Fioravanti Claudio e Ianni Franca);
7. Parisse Giustino (in relazione al decesso di Parisse Domenico e Parisse Maria Paola);
8. Sette Dina (in relazione al decesso di Parisse Domenico e Parisse Maria Paola);
9. Salvi Velina (in relazione al decesso di Tomei Paola);
10. Tomei Mario (in relazione al decesso di Tomei Paola);
11. Tomei Ortesia (in relazione al decesso di Tomei Paola);
12. Di Marco Giusy (in relazione al decesso di Tomei Paola);
13. Germinelli Michele (in relazione al decesso di Germinelli Chiara Pia, Germinelli Giuseppina, Germinelli Micaela e Germinelli Rosa).

Visti gli artt. 538 commi 1 e 3, 539 comma 2 e 540 comma 2 c.p.p. condanna gli imputati **BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro** in solido tra loro e con il responsabile civile (Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore), al pagamento a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva dei seguenti importi in favore delle parti civili:

1. Scimia Aldo (in relazione al decesso di Bonanni Anna Berardina): Euro 100.000,00;
2. Liberati Riccardo (in relazione al decesso di Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia): Euro 200.000,00;
3. Liberati Marianna (in relazione al decesso di Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia) Euro 300.000,00;
4. Liberati Elisabetta (in relazione al decesso di Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia) Euro 200.000,00;
5. Cinque Massimo (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo): Euro 300.000,00;
6. Cinque Teobaldo (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo): Euro 130.000,00;
7. Bastida Maria Luisa (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo): Euro 130.000,00;
8. Cinque Federica (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo): Euro 130.000,00;
9. Cinque Roberta (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo): Euro 130.000,00;
10. Visione Remo (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo): Euro 270.000,00;
11. Giordani Linda Giuseppina (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo): Euro 270.000,00;
12. Visione Pier Paolo (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo): Euro 200.000,00;
13. Fioravanti Federica (in relazione al decesso di Fioravanti Claudio e Ianni Franca): Euro 200.000,00;
14. Piacentino Donato (in relazione al decesso di Piacentino Ilaria): Euro 100.000,00;
15. Ricci Giuseppina (in relazione al decesso di Piacentino Ilaria): Euro 100.000,00;

16. *Piacentino Lucia (in relazione al decesso di Piacentino Ilaria): Euro 50.000,00;*
17. *Piacentino Rossella (in relazione al decesso di Piacentino Ilaria): Euro 50.000,00;*
18. *Rambaldi Giuseppe (in relazione al decesso di Rambaldi Ilaria): Euro 100.000,00;*
19. *Piccinini Maria Grazia (in relazione al decesso di Rambaldi Ilaria): Euro 100.000,00*
20. *Rambaldi Alessandra (in relazione al decesso di Rambaldi Ilaria): Euro 80.000,00;*
21. *Vittorini Vincenzo (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia): Euro 200.000,00;*
22. *Vittorini Vincenzo in qualità di genitore di Vittorini Federico (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia): Euro 200.000,00;*
23. *De Lauretiis Nisi Angela (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia): Euro 200.000,00;*
24. *Spaziani Alessandro (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia): Euro 140.000,00;*
25. *De Rubeis Giovanna (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia): Euro 70.000,00;*
26. *Vittorini Paolo (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia): Euro 70.000,00;*
27. *Vittorini Andrea (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia): Euro 70.000,00;*
28. *Vittorini Stefano (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia): Euro 70.000,00;*
29. *Tassoni Enrico (in relazione al decesso di Alloggia Silvana): Euro 100.000,00;*
30. *Tassoni Carlo (in relazione al decesso di Alloggia Silvana): Euro 120.000,00;*
31. *Cora Maurizio (in relazione al decesso di Massimino Patrizia, Cora Alessandra e Cora Antonella): Euro 450.000,00;*
32. *Hamade Amin (in relazione al decesso di Hamade Hussein): Euro 200.000,00;*
33. *Hamade Sana (in relazione al decesso di Hamade Hussein): Euro 200.000,00;*
34. *Hamade Amin e Hamade Sana in qualità di genitori di Hamade Moatasem (in relazione al decesso di Hamade Hussein): Euro 100.000,00;*
35. *Hamade Reham (in relazione al decesso di Hamade Hussein): Euro 90.000,00;*
36. *Hamade Mahmud (in relazione al decesso di Hamade Hussein): Euro 90.000,00;*
37. *Hamade Husein (in relazione al decesso di Hamade Hussein): Euro 60.000,00;*
38. *Qanadli Fatima (in relazione al decesso di Hamade Hussein): Euro 60.000,00;*
39. *Di Bernardo Cinzia: Euro 10.000,00;*
40. *Fulcheri Ana Paola: Euro 10.000,00;*
41. *Shain Hisham: Euro 10.000,00;*
42. *Cacioppo Stefania: Euro 10.000,00.*

*Visti gli artt. 538 comma 1, 539 comma 2 e 540 comma 2 c.p.p. condanna gli imputati **BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro** in via solidale al pagamento a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva dei seguenti importi in favore delle seguenti parti civili:*

1. *Cincis Ivana (in relazione al decesso di Giugno Luigi e Giugno Francesco): Euro 210.000,00;*
2. *Giugno Linda (in relazione al decesso di Giugno Luigi e Giugno Francesco): Euro 140.000,00;*
3. *Carosi Paolo (in relazione al decesso di Carosi Claudia): Euro 150.000,00;*
4. *Tomei Fiorella (in relazione al decesso di Carosi Claudia): Euro 150.000,00;*
5. *Carosi Ilaria (in relazione al decesso di Carosi Claudia): Euro 80.000,00;*
6. *Fioravanti Guido (in relazione al decesso di Fioravanti Claudio e Ianni Franca): Euro 200.000,00;*
7. *Parisse Giustino (in relazione al decesso di Parisse Domenico e Parisse Maria Paola): Euro 300.000,00;*
8. *Sette Dina (in relazione al decesso di Parisse Domenico e Parisse Maria Paola): Euro 300.000,00;*
9. *Salvi Velina (in relazione al decesso di Tomei Paola): Euro 150.000,00;*
10. *Tomei Mario (in relazione al decesso di Tomei Paola): Euro 80.000,00;*
11. *Tomei Ortesia (in relazione al decesso di Tomei Paola): Euro 80.000,00;*
12. *Di Marco Giusy (in relazione al decesso di Tomei Paola): Euro 50.000,00;*
13. *Germinelli Michele (in relazione al decesso di Germinelli Chiara Pia, Germinelli Giuseppina, Germinelli Micaela e Germinelli Rosa): Euro 240.000,00.*

Visto l'art. 540 c.p.p. condanna gli imputati BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro in solido tra loro e con il responsabile civile (Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore), al rimborso delle seguenti spese di costituzione e difesa delle parti civili (per diritti, onorari e spese, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge):

1. *avv. Fabio Alessandroni (quale difensore delle parti civili Scimia Aldo, Cinque Massimo, Cinque Teobaldo, Bastida Maria Luisa, Cinque Federica, Cinque Roberta, Visione Remo, Giordani Linda Giuseppina, Visione Pier Paolo, Vittorini Vincenzo, Vittorini Federico, De Lauretis Nisi Angela, Spaziani Alessandro, De Rubeis Giovanna, Vittorini Paolo, Vittorini Andrea e Vittorini Stefano che hanno esteso la loro domanda nei confronti del responsabile civile): Euro 21.250,00 (pari al 85% dell'importo complessivo liquidato di Euro 25.000,00);*
2. *avv. Attilio Cecchini (quale difensore della parte civile Liberati Riccardo): Euro 12.500,00;*
3. *avv. Berardino Ciucci (quale difensore della parte civile Liberati Marianna): Euro 3.000,00;*
4. *avv. Angelo Colagrande (quale difensore della parte civile Liberati Elisabetta): Euro 2.000,00;*
5. *avv. Gregorio Equizi (quale difensore della parte civile Fioravanti Federica): Euro 12.500,00;*
6. *avv. Elena Leonardi (quale difensore delle parti civili Piacentino Donato, Ricci Giuseppina, Piacentino Lucia e Piacentino Rossella): Euro 15.000,00;*
7. *avv. Claudio Verini (quale difensore delle parti civili Rambaldi Giuseppe e Tassoni Enrico): Euro 8.000,00;*

8. avv. Isidoro Isidori (quale difensore delle parti civili Piccinini Maria Grazia e Rambaldi Alessandra): Euro 8.000,00;
9. avv. Vincenzo Calderoni (quale difensore della parte civile Tassoni Carlo): Euro 4.135,27;
10. avv. Giulia Bongiorno (quale difensore della parte civile Cora Maurizio): Euro 12.500,00;
11. avv. Wania Della Vigna (quale difensore delle parti civili Hamade Amin, Hamade Sana, Hamade Moatasem, Hamade Reham, Hamade Mahmud, Hamade Husein, Qanadli Fatima, Di Bernardo Cinzia, Fulcheri Ana Paola, Shain Hisham e Cacioppo Stefania, tutte ammesse al patrocinio a spese dello Stato): Euro 20.000,00 da porre a carico dello Stato con successiva rivalsa a carico (in via solidale) degli imputati e del responsabile civile;
12. avv. Domenico De Nardis (quale difensore della parte civile Comune di L'Aquila): Euro 3.000,00.

Visto l'art. 540 c.p.p. condanna gli imputati BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro in via solidale al rimborso delle seguenti spese di costituzione e difesa (per diritti, onorari e spese, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge) in favore delle seguenti parti civili:

1. avv. Fabio Alessandrini (quale difensore delle parti civili Fioravanti Guido, Parisse Giustino e Sette Dina che non hanno esteso la loro domanda nei confronti del responsabile civile): Euro 3.750,00 (pari al 15% dell'importo complessivo liquidato di Euro 25.000,00);
2. avv. Maria Teresa Di Rocco (quale difensore delle parti civili Cincis Ivana, Giugno Linda e Germinelli Michele): Euro 20.000,00;
3. avv. Antonio Valentini (quale difensore delle parti civili Carosi Paolo, Tomei Fiorella, Salvi Velina, Tomei Mario e Tomei Ortesia): Euro 20.000,00;
4. avv. Francesco Valentini (quale difensore delle parti civili Carosi Ilaria e Di Marco Giusy): Euro 8.000,00;

Visto l'art. 530 comma 2 c.p.p. assolve gli imputati BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro dal loro ascritto limitatamente al decesso di 1) Giallonardo Aurelio; 2) Vasarelli Giuseppina; 3) Cicchetti Adalgisa; 4) Di Pasquale Alessio; 5) Di Simone Alessio; 6) Colaianni Ada Emma; 7) Di Marco Stefania; 8) Di Marco Paolo e alle lesioni riportate da Lauri Piergiorgio perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p. indica in novanta giorni il termine per il deposito della sentenza."

CONCLUSIONI

Il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento dell'appello del Procuratore della Repubblica e la conferma della sentenza di primo grado, nonché la revoca della pena accessoria;

l'avv. Amedeo CIUFFETELLI, per la parte civile LIBERATI Riccardo, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Attilio Maria CECCHINI, per le parti civili CINQUE Teobaldo, CINQUE Federica, BASTIDA Maria Luisa, GIORDANI Linda Giuseppina, DE RUBEIS Giovanna, VITTORINI

Paolo, VITTORINI Andrea e VITTORINI Stefano, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Berardino CIUCCI, per la parte civile LIBERATI Marianna, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Gianfranco IADECOLA, per la parte civile CORA Maurizio, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Antonio VALENTINI, per le parti civili CAROSI Paolo, TOMEI Fiorella, SALVI Velina, TOMEI Mario e TOMEI Ortesia, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese; per le parti civili GIALONARDO Corrado e GIALONARDO Franca ha chiesto l'accoglimento dell'appello, come da conclusioni scritte depositate, unitamente a nota spese;

l'avv. Francesco VALENTINI, per le parti civili CAROSI Ilaria e DI MARCO Giusy, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Wania DELLA VIGNA, per le parti civili HAMADE Amin, HAMADE Sara, HAMADE Reham, HAMADE Mahmud, HAMADE Moatasem, QANADLI Fatima, HAMADE Husein, FULCHERI Ana Paola, DI BERNARDO Cinzia, CACIOPPO Stefania e SHAHIN Hisham, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Francesco ROSETTINI, per la parte civile LIBERATI Elisabetta, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Fabio ALESSANDRONI, per le parti civili PARISSE Giustino, SETTE Dina e SCIMIA Aldo, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Maria Teresa DI ROCCO, per le parti civili CINCIS Ivana, GIUGNO Linda e GERMINELLI Michele, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Gregorio EQUIZI, per le parti civili FIORAVANTI Federica e FIORAVANTI Guido, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Mario DI IULLO, per la parte civile RAMBALDI Alessandra (quale erede di Rambaldi Giuseppe), ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Claudio VERINI, per la parte civile TASSONI Enrico, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Roberto MADAMA, per la parte civile LAURI Piergiorgio, ha chiesto l'accoglimento dell'appello, come da conclusioni scritte depositate, unitamente a nota spese;

l'avv. Elena LEONARDI, per le parti civili PLACENTINO Donato, RICCI Giuseppina, PLACENTINO Rossella e PLACENTINO Lucia, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Vincenzo CALDERONI, per la parte civile TASSONI Carlo, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Gianluca RACANO, per la parte civile CASTELLANO Marco, ha chiesto l'accoglimento dell'appello, come da conclusioni scritte depositate unitamente a nota spese;

l'avv. Stefano CICCARELLI, per le parti civili DI PASQUALE Mario, COSIMATI Maria e DI PASQUALE Cristina, ha chiesto l'accoglimento dell'appello, come da conclusioni scritte depositate unitamente a nota spese;

l'avv. Luciano ANGELONE, per le parti civili PICCININI Maria Grazia e RAMBALDI Alessandra, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Angelo COLAGRANDE, per le parti civili CINQUE Massimo, CINQUE Roberta, VISIONE Pier Paolo, VISIONE Remo, VITTORINI Vincenzo, VITTORINI Federico, DE LAURETIS NISII Angela e SPAZIANI Alessandro, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Domenico DE NARDIS, per la parte civile COMUNE di L'AQUILA, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Massimo GIANNUZZI, per il responsabile civile, si è riportato ai motivi d'appello insistendo per l'assoluzione degli imputati;

l'avv. Carlo SICA, per il responsabile civile ha chiesto l'assoluzione degli imputati per insussistenza del fatto riportandosi ai motivi di appello;

l'avv. Alessandra STEFANO, per l'imputato EVA Claudio, si è riportata ai motivi d'appello insistendo per l'assoluzione del proprio assistito per insussistenza del fatto o per non aver commesso il fatto e chiedendo il rigetto dell'appello del Pubblico Ministero;

l'avv. Franco Carlo COPPI, per l'imputato SELVAGGI Giulio, ha chiesto l'assoluzione riportandosi ai motivi di appello;

l'avv. Francesco PETRELLI, per l'imputato BARBERI Franco, ha chiesto l'assoluzione riportandosi ai motivi di appello;

l'avv. Filippo DINACCI, per gli imputati DE BERNARDINIS Bernardo e DOLCE Mauro, ha chiesto l'assoluzione riportandosi ai motivi di appello;

l'avv. Marcello MELANDRI, per l'imputato BOSCHI Enzo, ha chiesto l'assoluzione riportandosi ai motivi di appello;

l'avv. Enzo MUSCO, per l'imputato CALVI Gian Michele, ha chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

LA SENTENZA DI I GRADO

Con sentenza del 22 ottobre 2012, il Tribunale di L'Aquila, in composizione monocratica, ha condannato:

Franco BARBERI, Presidente vicario della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi e Ordinario di Vulcanologia Università Roma Tre;

Bernardo DE BERNARDINIS, Vice Capo settore tecnico operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;

Enzo BOSCHI, Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Ordinario di Fisica Terrestre Università di Bologna;

Giulio SELVAGGI, Direttore del Centro Nazionale Terremoti;

Gian Michele CALVI, Direttore della Fondazione Eucentre (European Centre for Training and Research in Earthquake Engineering) e Ordinario di Progettazione in zona sismica Università di Pavia;

Claudio EVA, Ordinario di fisica terrestre Università di Genova;

Mauro DOLCE, Direttore dell'Ufficio Rischio Sismico del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e Ordinario di Tecnica delle costruzioni Università di Napoli Federico II;

tutti quali componenti della **Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi**, in concorso per tutti di attenuanti generiche, alla pena di anni sei di reclusione ciascuno, oltre alle pene accessorie di legge, per i reati, riuniti nel vincolo della continuazione, commessi in **cooperazione colposa**, di **omicidio colposo plurimo** in danno di Berardini Giovanna; Giugno Francesco; Giugno Luigi; Bonanni Anna Berardina; Carosi Claudia; Liberati Vezio; Ciancarella Elvezia; Visione Daniela; Cinque Davide; Cinque Matteo; Massimino Patrizia; Cora Alessandra; Cora Antonella; Fioravanti Claudio; Ianni Franca; Tomei Paola; Russo Anna Maria; Germinelli Chiara Pia; Germinelli Giuseppina; Germinelli Micaela; Germinelli Rosa; Parisse Domenico; Parisse Maria Paola; Placentino Ilaria; Rambaldi Ilaria; Spaziani Claudia; Vittorini Fabrizia; Alloggia Silvana; Hamade Hussein, nonché di **lesioni colpose** (sindrome post traumatica da stress) in danno di Fulcheri Ana Paola, Di Bernardo Cinzia, Shain Hisham e Cacioppo Stefania, tutti vittime del terremoto che ha colpito la città di L'Aquila alle ore 3,32 del 6 aprile 2009.

Il Tribunale ha altresì condannato gli imputati in solido al risarcimento del danno in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede, assegnando loro le provvisionali di cui al dispositivo; la condanna è stata estesa al **responsabile civile**, Presidenza del Consiglio dei

Ministri, in persona del Presidente *pro tempore*, per le parti civili che avevano formulato anche nei suoi confronti la domanda risarcitoria.

Il Tribunale ha, invece, pronunciato sentenza di **assoluzione** di tutti gli imputati con la formula **“perché il fatto non sussiste”** ai sensi dell'art. 530, II comma, c.p.p., dall'imputazione di omicidio colposo e lesioni colpose in danno di Giallonardo Aurelio, Vasarelli Giuseppina, Di Simone Alessio, Colaianni Ada Emma, Di Marco Stefania, Di Marco Paolo, Lauri Piergiorgio, Cicchetti Adalgisa e Di Pasquale Alessio, non ravvisando prova sufficiente della sussistenza del nesso causale con la condotta ascritta.

1) L'imputazione

L'accusa ha ad oggetto la condotta tenuta dagli imputati il **31 marzo 2009**, allorché, riunitisi in L'Aquila ***“con l'obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull'attività sismica delle ultime settimane”*** (come da comunicato stampa diramato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, d'ora in poi DPC), per colpa consistita in **negligenza, imprudenza e imperizia**, nonché in **violazione delle disposizioni di legge** che disciplinano la Commissione per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi e le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni (artt.2, 3 e 9 legge 225/92; artt.5 e 7 bis legge 401/01; art.4 legge 21/06, art 3 DPCM 23582/06; legge 150/00), **effettuando una valutazione dei rischi connessi all'attività sismica in corso sul territorio aquilano dal dicembre 2008 “approssimativa, generica e inefficace”** in relazione alle attività e ai doveri di ***“previsione e prevenzione”***, nonché fornendo agli enti preposti (Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, assessore Regione Abruzzo alla Protezione Civile, Sindaco dell'Aquila) e alla cittadinanza aquilana, sia con dichiarazioni agli organi di stampa che con la redazione di un verbale, ***“informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, le cause, la pericolosità e i futuri sviluppi dell'attività sismica”***, in particolare formulando le affermazioni compiutamente descritte nell'imputazione (tutte tratte dal verbale della riunione o dalle interviste rese da alcuni imputati), così **venendo meno ai doveri di valutazione del rischio connessi alla loro qualità e alle loro funzioni**, cagionarono, in occasione della violenta scossa di terremoto del 6 aprile 2009, la morte e le lesioni delle suddette persone, ***“indotte a rimanere in casa per effetto esclusivo della***

condotta descritta nonostante le scosse di terremoto che si ripetevano numerose da mesi con frequenza e magnitudo crescenti fino a quella del 6.4.2009, ore 3,32".

2) La ricostruzione del fatto

Il primo giudice ha ritenuto opportuno, prima di affrontare i temi centrali della responsabilità penale (analisi della colpa e accertamento del nesso causale con gli eventi lesivi), procedere ad una analitica ricostruzione dei fatti occorsi il 31 marzo 2009 in relazione ai seguenti punti:

- 1) analisi dei dati relativi alla scossa del 6 aprile 2009, con riferimento all'attività sismica registrata in L'Aquila sin dal giugno 2008, limitatamente al periodo sino al 31.3.2009, data della riunione della Commissione per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi (d'ora in poi CGR);
- 2) disciplina e funzioni della CGR;
- 3) finalità, contenuto ed esito della riunione del 31 marzo 2009;
- 4) dichiarazioni rese a margine della riunione stessa da imputati e testimoni.

In sintesi, il ragionamento seguito dal primo giudice deve essere ricostruito nei seguenti termini con riferimento a ciascuno dei punti elencati.

2.1) Analisi dei dati

La scossa di terremoto del 6 aprile 2009 non ha costituito un evento anomalo, eccezionale o atipico: lo provano le conclusioni tratte dai consulenti tecnici del PM, prof.ri Luis Decanini, Domenico Liberatore e Laura Liberatore, i quali hanno analizzato la sismicità storica della città di L'Aquila (eventi sismici del 1349, 1461 e 1703, tutti con intensità prossima a quella del 6 aprile) e le registrazioni accelerometriche (determinanti per definire il potenziale distruttivo dello scuotimento provocato da un terremoto), pervenendo alla conclusione che la scossa in oggetto ha avuto un'intensità pienamente compatibile con le previsioni normative in tema di classificazione di pericolosità sismica - mappe di pericolosità redatte nel 2004 - di cui ha rappresentato la validazione (L'Aquila nel 2009 era classificata come zona a sismicità media, II categoria, con previsione di accelerazione massima del terreno pari a 0,25g), conclusione confermata *ex post*, sul piano empirico, dalla constatazione che a L'Aquila è collassata una percentuale di edifici in cemento armato inferiore all'1% del

patrimonio edilizio complessivo, il che prova che la generalità degli edifici ha assolto, pur riportando gravi danni, alla funzione di preservare la vita dei residenti.

Afferma il Tribunale che tali conclusioni sono condivise da fonti istituzionali (prof. Meletti, dell'INGV di Pisa) ed anche dai CT degli imputati (prof.ri Braga e Gasparini, pur se quest'ultimo ha evidenziato un incremento del potenziale distruttivo della scossa dovuto alla particolare inclinazione della faglia di Paganica, che passa proprio sotto la città, con eccezionale amplificazione delle accelerazioni).

Rileva, inoltre, il Tribunale come la scossa del 6 aprile si sia verificata nell'ambito di un lungo **sciame sismico**, iniziato nel giugno 2008 in una zona più ampia (comprensiva dei distretti dei Monti della Laga, dei Monti Reatini e del Gran Sasso), che aveva mostrato, sin dal gennaio 2009, una significativa impennata per numero e intensità delle scosse proprio nel territorio aquilano, dove il 30 marzo 2009 era stata registrata una scossa di magnitudo 4.1, la massima rilevata prima della scossa del 6 aprile.

Il primo giudice ritiene certa la relazione tra la scossa del 6 aprile e il descritto sciame sismico, affermando che la prima *“si è posta su una linea di sviluppo ampiamente prevedibile”* e ne trae conferma dai dati storici riportati nel *“Rapporto d'evento del 31.3.2009”*, redatto dal DPC, Ufficio Valutazione, Prevenzione e Mitigazione del rischio sismico, diretto da **Dolce**, che fu distribuito nel corso della riunione (nel quale si afferma che la quasi totalità dei terremoti aquilani si è manifestata attraverso periodi sismici, connotati da scosse premonitrici, una scossa principale e numerose repliche) e dai dati scientifici evidenziati dal CT del PM, prof. Decanini (che descrive come i principali eventi sismici aquilani presentassero eventi ripetuti e sismicità elevata, con scosse premonitrici e repliche).

Afferma, dunque, il Tribunale che, pur pacifico il fatto che non è possibile prevedere con certezza una scossa futura, la scienza e la normativa di settore (art.2 del D. Lgs 381/99, istitutivo dell'INVG) fanno comunque riferimento ai cosiddetti **fenomeni precursori dei terremoti**, tra i quali un ruolo hanno anche le variazioni anomale della sismicità (a conforto di tale assunto, il giudice utilizza anche una pubblicazione scientifica collettanea del 2004, a firma -tra gli altri- del prof. **Dolce**, dal titolo *“Protegersi dal terremoto”*, in cui si afferma

la validità scientifica dell'analisi e dello studio dei fenomeni precursori e, in particolare, delle variazioni anomale della sismicità).

2.2) Disciplina e funzioni della Commissione Nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi; la riunione del 31 marzo 2009

Afferma il Tribunale che non si contesta agli imputati la mancata previsione del terremoto, la mancata evacuazione della città o la mancata promulgazione dello stato d'allarme, né un generico "*rassicurazionismo*", ma, alla luce della normativa vigente, la **violazione di specifici obblighi in tema di valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico** loro imposti dalla legge ed elenca le **fonti normative** al par.3.2 (Disciplina vigente alla data del 31.3.09 e obblighi di informazione) cui si rimanda.

Sulla base di tali fonti normative, il primo giudice esprime il convincimento che sui componenti della CGR gravassero specifici e puntuali obblighi consistenti nella previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, nella valutazione del rischio ed anche obblighi di informazione, di particolare rilievo nella fattispecie costituendo oggetto di specifica attenzione nel capo di imputazione.

La ricostruzione delle **modalità di convocazione e svolgimento** della riunione è basata su:

- a. **fonti documentali**, costituite dal comunicato stampa del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile del 30.3.09, dalla lettera di convocazione del Capo del DPC, dott. Guido Bertolaso, dal verbale ufficiale della riunione, dalla bozza del verbale della riunione;
- b. **interviste televisive**, rese dopo la riunione, una dal prof. **Barberi**, due dal prof. **De Bernardinis** (una delle quali, quella rilasciata alla TV Uno, immediatamente **prima** della riunione stessa), dal sindaco del Comune di L'Aquila Massimo Cialente e dall'assessore regionale alla Protezione Civile e all'ambiente Daniela Stati;
- c. **testimonianze** di Daniela Stati (assessore regionale alla PC), di Christian Del Pinto, (sismologo in servizio presso la PC del Molise), di Gianluca Braga (vice prefetto, dirigente della PC), di Massimo Cialente (sindaco di L'Aquila) e di Lorella Salvatori (funzionaria del DPC), incaricata di redigere la bozza di verbale e di predisporre la versione definitiva, resa pubblica il 6 aprile, dopo il terremoto;



d. dichiarazioni rese a dibattimento dagli imputati, i quali hanno tutti, sostanzialmente, confermato la corrispondenza del verbale (e della bozza) a quanto effettivamente si disse nel corso della riunione.

Le motivazioni che indussero il Capo del DPC, dott. Guido Bertolaso, a indire la riunione a L'Aquila, e non come di consueto a Roma, sono individuate dal Tribunale nelle dichiarazioni rese dallo stesso Bertolaso (coindagato in reato connesso).

Questi ha evidenziato la situazione di grande incertezza in cui versava la popolazione aquilana, determinata non solo dal prolungarsi dello sciame sismico, ma soprattutto dall'allarme diffuso tra la gente da ignoti che giravano in città a bordo di autovetture munite di altoparlanti, che davano risalto alle voci relative a forti scosse imminenti, sulla base di quanto affermato dal ricercatore G. Giuliani, il quale asseriva e pubblicizzava di poter prevedere una forte scossa sulla base dell'analisi del gas radon di superficie, e quindi la sua preoccupazione (*"c'era, insomma, un piccolo arsenale di possibili problemi, di possibili informazioni che erano destinate a continuare a suscitare sempre più preoccupazioni nell'animo della gente, senza che però si capisse esattamente quelle che erano le vere situazioni da un punto di vista scientifico"*); nel pomeriggio del 30 marzo, dopo la scossa più forte dello sciame, di magnitudo 4.1, venne a conoscenza del comunicato stampa della Protezione Civile Regionale, diramato dall'ANSA, nel quale si affermava perentoriamente che *"non erano previste altre scosse sismiche nell'aquilano di alcuna intensità"*, affermazione che egli ritenne assolutamente imprudente; decise quindi di indire una riunione dei massimi esperti nazionali a L'Aquila proprio per *"tranquillizzare la gente"*, nel senso di contrastare le voci allarmistiche; quanto al concetto di *"operazione mediatica"* (fatto da Bertolaso nel corso di una conversazione telefonica con l'ass. regionale Stati, intercettata nel corso di altre indagini), il teste ha spiegato che il suo intento era quello di far giungere alla gente aquilana tramite i massimi scienziati, il messaggio che il terremoto non si poteva prevedere e che Giuliani era un millantatore.

Il Tribunale, quindi, afferma che la finalità della riunione era proprio quella *"mediatica"* indicata da Bertolaso alla Stati e che l'intento era quello di fornire alla popolazione aquilana, tramite il massimo organo scientifico dello Stato, senza intermediari e senza filtri, un quadro di informazioni valido ed attendibile dal punto di vista scientifico, idoneo a

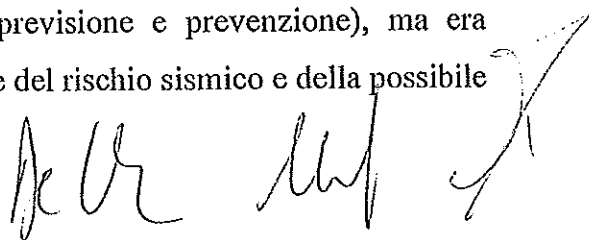
contrapporsi in maniera efficace agli allarmismi che, pur se privi di credibilità scientifica, si stavano diffondendo nella popolazione aquilana. Questo, del resto, fu il motivo per il quale la riunione si tenne a L'Aquila e non, come di consueto, a Roma.

Secondo le parole di Bertolaso, tale finalità era pienamente condivisa con gli imputati **Barberi e De Bernardinis**, come è confermato dal fatto che il prof. **Barberi** (Presidente vicario della Commissione) non sollevò alcuna contestazione in ordine alle modalità di convocazione (pur essendo stato "*scavalcato*" dall'iniziativa assunta di persona dal Capo del DPC) e nella circostanza (confermata anche dagli imputati **Barberi e De Bernardinis**) che, immediatamente dopo la conclusione della riunione, essi chiamarono al telefono Bertolaso per fargli un breve resoconto degli argomenti trattati.

La riunione fu dunque convocata con "*l'obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull'attività sismica delle ultime settimane*" (come proclamato nel comunicato stampa diffuso dal DPC nel tardo pomeriggio del 30.3.09 che annunciava la riunione in L'Aquila della CGR per il giorno seguente), da perseguire mediante "*una attenta disamina degli aspetti scientifici e di protezione civile relativi alla sequenza sismica degli ultimi quattro mesi verificatasi nei territori della provincia di L'Aquila e culminata nella scossa di magnitudo 4.0 del 30 marzo alle ore 15,38 locali*" (come da lettera di convocazione inviata ai soli **Barberi, Boschi, Calvi e Eva**).

L'urgenza derivò da una particolare situazione ambientale caratterizzata dal generale timore per la crescente intensità e frequenza delle scosse, dal diffuso sentimento di preoccupazione -nella popolazione, nella società civile, nelle istituzioni locali - alimentato dalle incertezze e dall'alternanza di voci contraddittorie sui possibili futuri sviluppi dello sciame in corso, dai danni già riscontrati su alcuni immobili, soprattutto quelli più vetusti del centro storico e dalla decisione del Sindaco di L'Aquila di chiudere alcune scuole (materna e elementare) che presentavano già danni visibili.

Afferma, quindi, il giudice che l'oggetto della riunione non era limitato alla verifica dell'attendibilità scientifica delle dichiarazioni allarmistiche di Giuliani o alla ricognizione sullo sciame sismico in atto (se non in chiave di previsione e prevenzione), ma era soprattutto quello di effettuare una completa valutazione del rischio sismico e della possibile



evoluzione del fenomeno in corso e, conseguentemente, fornire alla popolazione un'informazione diretta, completa e scientificamente attendibile.

Per individuare il contributo fornito in termini causalmente rilevanti da ogni singolo imputato in relazione all'oggetto della riunione, il Tribunale fa riferimento a tutte le fonti di prova sopra analizzate, documentali e orali, circa i temi trattati e le argomentazioni discusse il 31 marzo, ovvero il verbale ufficiale, la bozza di verbale, le interviste e le deposizioni testimoniali dei soggetti presenti alla riunione.

Franco Barberi, quale Vice Presidente della CGR, e Bernardo De Bernardinis, quale Vice Capo del Settore tecnico operativo del DPC, introducevano i temi oggetto di trattazione, dirigevano la discussione, esponevano il loro punto di vista in tema di mitigazione del rischio sismico, prevedibilità dei terremoti, sismicità del territorio, rilevanza dei fenomeni precursori, valore attribuibile allo sciame ed allo "scarico di energia", evoluzione del fenomeno e aumenti di magnitudo nel corso di uno sciame sismico, possibili scenari di evento, rilevanza del gas radon quale fenomeno precursore.

Enzo Boschi, quale Presidente dell'I.N.G.V. e membro nominativamente indicato della CGR, esponeva la sua opinione sui periodi di ritorno dei forti terremoti nel territorio abruzzese, sulle scarse probabilità a breve di una scossa catastrofica, sulla rilevanza dei fenomeni precursori.

Giulio Selvaggi, quale responsabile del Centro Nazionale Terremoti presso l'I.N.G.V., illustrava le Mappe di pericolosità, le elaborazioni della Rete Accelerometrica, il Rapporto di evento della scossa del 30.3.09 e la rilevanza dei fenomeni precursori.

Gian Michele Calvi, quale Direttore dell'Eucentre e membro nominativamente indicato della CGR, analizzava le registrazioni accelerometriche mettendo in relazione le accelerazioni e i danni prodotti alle strutture; indicava come marginali i danni che "*c'erano da attendersi*", così delineando uno scenario d'evento non preoccupante.

Claudio Eva, quale membro nominativamente indicato della CGR, esponeva la sua opinione sulla rilevanza dei fenomeni precursori e sullo sciame sismico in corso.

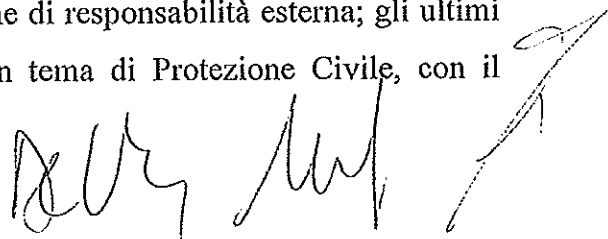
Mauro **Dolce**, quale Direttore dell'Ufficio del Rischio Sismico presso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, analizzava le registrazioni accelerometriche dell'I.N.G.V. e della Rete Accelerometrica Nazionale, i danni prodotti dallo sciame sismico alle strutture ed evidenziava la vulnerabilità delle parti fragili non strutturali.

A fronte dell'attività in concreto svolta il 31 marzo 2009, che determina l'applicabilità dello statuto della CGR, a nulla rileva, secondo il Tribunale, il dato formale della mancanza di numero legale e/o dell'estraneità alla CGR di alcuni dei partecipanti, in applicazione dei principi generali dell'ordinamento che consentono di affermare che l'eventuale composizione illegittima dell'organo amministrativo (collegio imperfetto) non inficia la validità dell'atto amministrativo, che mantiene intatta la propria efficacia esterna, vincolando alla responsabilità dell'ente collegiale anche quei membri che, pur non figurando tra i membri di diritto, hanno tuttavia preso parte alla riunione contribuendo in termini apprezzabili e concreti al perseguimento delle finalità e dell'oggetto della stessa.

Del pari irrilevanti, a parere del Tribunale, sono le irregolari modalità di convocazione della riunione (su iniziativa del Capo del DPC, anziché del presidente della CGR), in ragione dell'urgenza del caso, tanto più che gli imputati non sollevarono alcuna contestazione sul punto.

Infine, che la riunione del 31 marzo 2009 fosse a tutti gli effetti una riunione della CGR, è provato anche dal dato nominalistico, nel senso che tutti i documenti (lettera di convocazione, bozza di verbale, foglio presenze, verbale ufficiale con sigillo della Repubblica e della Presidenza del CdM) riportano la dicitura "Commissione Grandi Rischi".

La riunione vide la presenza di dieci componenti, in ossequio al dato normativo che individua detto numero legale, ovvero i quattro componenti della Commissione (**Barberi, Boschi, Calvi e Eva**), cui si aggiunsero **Selvaggi, Dolce e De Bernardinis** ed i testi **Stati, Cialente e Leone**; detti ultimi sei, pur non essendo componenti nominativi della CGR, furono evidentemente convocati e parteciparono in qualità di partecipanti senza diritto di voto (come previsto dall'art.3 comma 2 del DPCM 23582/06): i primi tre -**Selvaggi, Dolce e De Bernardinis** odierni imputati -, pur privi del diritto di voto, apportarono il rilevante contributo di cui si è detto, con conseguente assunzione di responsabilità esterna; gli ultimi tre parteciparono in qualità di autorità competenti in tema di Protezione Civile, con il



compito di farsi carico dell'immediato e diretto trasferimento alla popolazione delle informazioni ricevute, in coerenza con la *"finalità mediatica"* già evidenziata da Bertolaso.

2.3) Dichiarazioni rese a margine dagli imputati

Proprio in relazione a detto ultimo punto, il Tribunale introduce il tema della **violazione degli obblighi di informazione diretta alla popolazione**, contestando la fondatezza dell'assunto difensivo che identifica l'unico destinatario dell'attività di consulenza della CGR nel Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

Richiamato l'ampio quadro normativo di riferimento, il Tribunale evidenzia che, per quanto sulla CGR gravi l'obbligo di informazione nei confronti del DPC, essendo quest'ultimo obbligato ad informare la popolazione interessata (per gli scenari nazionali, mentre le autorità locali lo sono per gli scenari locali), *"a L'Aquila tuttavia, il 31.3.2009 le cose andarono diversamente"* proprio perché, per *"scelta mediatica, il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile affidò il compito informativo direttamente ai membri della CGR che ne assunsero volontariamente e consapevolmente l'onere"* (pag.203 sent.).

Ciò avvenne con due modalità: 1) tenendo la riunione a L'Aquila e consentendo l'accesso e la presenza di chiunque volesse partecipare (così rendendo di fatto pubblica la discussione, senza filtri); 2) partecipando alla conferenza stampa tenuta all'esito da **Barberi e De Bernardinis**, alla presenza di **Dolce e Calvi**, insieme al sindaco Cialente e all'ass. Stati; quest'ultima, in particolare, dichiarò pubblicamente, senza essere smentita, che ringraziava i componenti della CGR *"per queste affermazioni che mi permettono di andare a rassicurare la popolazione attraverso i media che incontreremo in conferenza stampa"* (come riportato nel verbale).

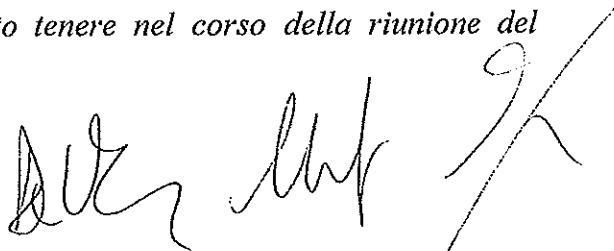
E che i membri della CGR fossero pienamente consapevoli di avere assunto un onere informativo diretto nei confronti della popolazione, è confermato, a parere del Tribunale, dal fatto che nel verbale si dia atto della finalità di *"fornire il quadro più aggiornato e affidabile di quanto sta accadendo"* e dello scopo della riunione stessa, individuato nel *"fornire ogni indicazione sugli allarmi diffusi nella popolazione"*, in coerenza con il comunicato stampa diffuso il giorno prima dal DPC (secondo il quale la riunione era stata convocata *"con l'obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili"*

alla comunità scientifica sull'attività sismica delle ultime settimane") e con l'intento del dott. Bertolaso ("un'operazione mediatica" effettuata allo scopo di "tranquillizzare la gente"). Né risulta che all'esito della riunione la CGR abbia redatto un comunicato o un documento da trasmettere al DPC.

3) Profili di colpa della condotta contestata

Ribadito ancora una volta che non si contesta agli imputati la mancata previsione del terremoto, la mancata evacuazione della città o la mancata promulgazione dello stato d'allarme, né un generico "rassicurazionismo", ma la violazione di specifici obblighi di legge in tema di valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico e di informazione chiara, corretta e completa, il Tribunale premette che intende utilizzare un parametro metodologico di tipo esclusivamente normativo: nel senso di accertare, alla luce della normativa vigente, l'adeguatezza e la correttezza dell'operato degli imputati in termini di diligenza, prudenza, perizia e osservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, e di verificare se la violazione dei doveri cautelari di corretta valutazione del rischio e di corretta informazione, abbia causato o contribuito a causare le morti e le lesioni contestate. Il che esclude una lettura della condotta di tipo metodologico e contenutistico, che assuma come parametro la correttezza scientifica delle affermazioni riportate nell'imputazione.

Evidenzia il giudice che *"il giudizio di prevedibilità/evitabilità tipico della colpa, che si basa sulla cristallizzazione di giudizi ripetuti nel tempo, non ha ad oggetto il terremoto quale evento naturalistico non deterministicamente prevedibile e non evitabile; ma ha ad oggetto una attività di valutazione in termini di previsione e prevenzione del rischio, finalizzata alla tutela della vita e dell'integrità fisica, che il legislatore disciplina e demanda alla Commissione Grandi Rischi. Il giudizio di prevedibilità/evitabilità, dunque, non riguarda l'evento naturalistico (terremoto) ma l'evento lesivo del bene - interesse giuridicamente tutelato dalle fattispecie contestate (vita e integrità fisica). Tale giudizio di prevedibilità/evitabilità richiede la verifica dell'osservanza delle regole cautelari che disciplinano l'attività di analisi del rischio secondo i canoni della previsione e della prevenzione normativamente disciplinati. Tale parametro si incentra sulla verifica del comportamento che gli imputati avrebbero dovuto tenere nel corso della riunione del*

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

31.3.09 per espressa previsione normativa e non sulla verifica della fondatezza di tesi scientifiche”.

Aggiunge che “è un dato comune e unanimemente riconosciuto che le attuali conoscenze scientifiche non permettono una previsione deterministica dei terremoti... potendosi effettuare al massimo previsioni probabilistiche di medio, breve o lungo termine... caratterizzate da un tasso di incertezza talmente ampio... da non poter essere utilizzate per dare allarmi alla popolazione; anche lo studio dei fenomeni precursori ... non riduce il margine di incertezza e non consente previsioni deterministiche” e che “la più efficace forma di prevenzione e mitigazione del rischio sismico è costituita dal rispetto delle norme antisismiche... affermazioni che non hanno costituito oggetto di verifica dibattimentale... perché incontestabili e... estranee all’addebito”.

Chiarisce, quindi, che intende utilizzare il criterio della prognosi postuma *ex ante*, tipico del giudizio di colpa, dovendo essere evitata la distorsione di una lettura della condotta degli imputati, consumatasi il 31 marzo 2009, alla luce dell’evento drammatico del successivo 6 aprile.

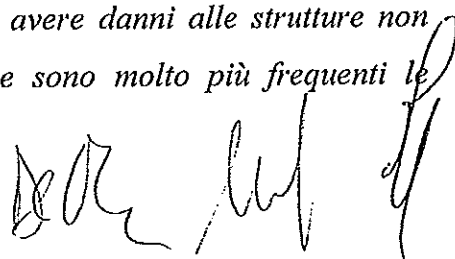
Su tali premesse il Tribunale giunge alla conclusione della piena fondatezza dell’accusa: le affermazioni degli imputati relative alla valutazione dei rischi connessi all’attività sismica in corso, hanno violato le regole cautelari sancite dalla normativa di riferimento perché sono state “*approssimative, generiche e inefficaci in relazione ai doveri di previsione e prevenzione*”, e ciò in ragione della oggettiva contraddittorietà delle affermazioni formulate a verbale in relazione alla prevedibilità dei terremoti (impossibile secondo **Boschi**, estremamente difficile e, comunque, priva di fondamento scientifico, secondo **Barberi**), che esclude siano state fatte con riferimento all’attività del ricercatore Giuliani; del pari contraddittorie, attesa la certa impossibilità di prevedere i terremoti, sono, a parere del Tribunale, le affermazioni a verbale che escludono recisamente la riconducibilità di una sequenza di scosse a bassa magnitudo al fenomeno dei cosiddetti precursori di terremoti, con la conseguenza che anche questo tema, pur posto ai partecipanti alla riunione dal prof. **Barberi**, fu affrontato in modo estremamente generico e approssimativo; il che è confermato dal fatto che, nonostante l’approccio problematico al tema di **Eva e Selvaggi**, i quali avevano evidenziato come la casistica fosse limitata e come recentemente alcuni

terremoti fossero stati preceduti da scosse minori, il prof. **Barberi** concluse in modo perentorio, senza alcun margine di cautela e quindi imprudentemente, che *“non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento; gli sciame tendono ad avere la stessa magnitudo ed è molto improbabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca”*; affermazione questa in irriducibile contrasto non solo con l'asserita impossibilità di fare previsioni, ma anche con la storia aquilana, caratterizzata dal ripetersi di terremoti distruttivi preceduti da sciame sismici (nel 1461 e nel 1703), ben evidenziata nelle due relazioni dell'INGV e del DPC, allegate al verbale della riunione, e con le conoscenze scientifiche in tema di precursori sismici e variazioni anomale della sismicità, pure evidenziate nella citata pubblicazione *“Proteggersi dal terremoto”* a firma, tra gli altri, del prof. **Dolce**.

Conclude quindi sul punto il Tribunale nel senso che il giudizio di responsabilità si fonda sul **carattere generico, approssimativo e inefficace** della disamina dedicata, nel corso della riunione, allo specifico indicatore di rischio, in violazione dei doveri di valutazione del rischio, previsione e prevenzione imposti dalla legge.

Parimenti superficiali erano state le dichiarazioni degli imputati sulla possibile evoluzione dello sciame sismico in corso: in particolare **Boschi** aveva parlato di *“periodi di ritorno molto lunghi, nell'ordine di 2/3 mila anni”*, pur essendo noto che L'Aquila in un periodo di soli 400 anni aveva subito tre terremoti distruttivi (1349, 1461, 1703); **Eva** aveva affermato, in termini tanto generici quanto banali, che *“L'Aquila è zona sismica.... non è possibile affermare che non ci saranno terremoti... dire che domani non succederà qualcosa è difficile”*; **Calvi** e **Dolce**, dal canto loro, avevano valutato i possibili danni, evidenziando che ci si poteva aspettare danni solo alle strutture fragili (controsoffittature, camini, cornicioni...), il che evidenziava che la riunione aveva avuto ad oggetto anche possibili scenari di eventi futuri (come confermato dai testi **Braga** e **Cialente**, e ammesso dall'imputato **De Bernardinis**).

Barberi, infine, aveva riassuntivamente dichiarato che *“gli sciame tendono ad avere la stessa magnitudo ed è molto improbabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca. Questo non significa che abitazioni obsolete non possano avere danni alle strutture non portanti (controsoffitti, ecc.). Concordo con Selvaggi che sono molto più frequenti le*



sequenze sismiche che le forti scosse. Ovviamente non possiamo dire che ci sarà o non ci sarà una forte scossa” per poi aggiungere “questa sequenza sismica non preannuncia niente ma sicuramente focalizza di nuovo l’attenzione su una zona sismogenetica in cui prima o poi un grosso terremoto ci sarà”’.

In sole due frasi, a parere del giudice, viene sintetizzata la visione comune circa l’evoluzione non preoccupante dello sciame sismico, in contraddizione palese con il fatto che solo il pomeriggio precedente vi era stata quell’impennata definita “*molto improbabile*”, la scossa di magnitudo 4.1.

Tale affermazione, che non suscitò alcuna reazione negli altri imputati, colpì, invece, negativamente il teste Del Pinto, sismologo operante nella PC del Molise, il quale ne riferì in termini critici al proprio dirigente Giarrusso.

Tardiva e non veritiera era, inoltre, a parere del Tribunale, la giustificazione offerta in sede di esame da **Calvi**, secondo la quale egli avrebbe ipotizzato danni limitati alle strutture fragili nel presupposto che il contesto rimanesse quello di una serie ripetuta di scosse di moderata intensità, e ciò sia perché di tale presupposto non vi era cenno nel verbale, né alcun teste ne aveva parlato, sia perché era un presupposto contraddetto dalla scossa di magnitudo 4.1 del pomeriggio precedente. L’errore di valutazione di **Calvi**, che il Tribunale definisce “*macroscopico*”, anche in termini di comunicazione e informazione, aveva prodotto un ampio effetto rassicurante in ordine allo scenario che ci si poteva attendere.

Effetto rassicurante avevano prodotto anche le dichiarazioni dell’imputato **De Bernardinis**: questi, rispondendo alle domande di un giornalista televisivo, immediatamente **prima** della riunione, aveva affermato che i fenomeni sismici in corso si collocavano in una “*fenomenologia senz’altro normale*”, ed erano quindi non preoccupanti, con una valutazione da tutti condivisa nel corso della riunione, secondo quanto riferito dal teste Del Pinto (il quale riteneva invece che lo sciame in corso rappresentasse senz’altro una deviazione dalla normalità che non poteva che suscitare allarme).

De Bernardinis aveva aggiunto nella medesima intervista che “*non c’è pericolo... la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo... ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non*

intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto... pochi danni", tema, questo, del preteso "scarico di energia", che Barberi aveva posto ai presenti all'inizio della riunione senza tuttavia ricevere risposta esplicita, a conferma dell'estrema superficialità della trattazione.

Peraltro a dibattito era emerso che l'argomento era stato fatto proprio anche dal capo del DPC, Bertolaso, il quale aveva affermato che mai nessuno scienziato lo aveva smentito, mentre sia Boschi che Eva avevano manifestato un forte dissenso sulla possibilità di interpretare il rilascio di energia nel corso di uno sciame sismico come evento favorevole. Solo Barberi, che pure aveva dichiarato di aver posto il tema all'inizio della riunione in modo ironico, aveva poi affermato che la questione "*non era per nulla banale*", senza tuttavia prendere posizione sul punto.

Assume, dunque, il Tribunale che la condotta degli imputati, connotata, così come addebitato nel capo di imputazione, dalla violazione di specifici obblighi in tema di valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico, nonché di informazione chiara, corretta e completa, aveva avuto un indubbio "*effetto rassicurante*" sulla popolazione, ingenerando la convinzione che lo sciame in corso fosse un fenomeno del tutto neutro, consueto, sotto controllo, non preoccupante, pressoché irrilevante (in tal senso in particolare il riferimento al possibile danneggiamento delle sole parti fragili degli edifici), tale da disinnescare l'atavica "*paura del terremoto*" che accompagna tradizionalmente le popolazioni che risiedono in zone sismiche.

A conferma di tale convincimento, il Tribunale richiama le dichiarazioni dell'ass. Stati, la quale ha riferito che ricordava perfettamente che nel corso della riunione si parlò dello "*scarico di energia*" in termini favorevoli, tanto che, al termine della riunione, essa si allontanò affermando che "*andava a rassicurare la gente*", senza che alcuno le dicesse di mostrare maggior cautela.

Il Tribunale si è posto, peraltro, il problema della riferibilità a tutti i componenti della CGR dell'intervista di cui sopra, resa da De Bernardinis alla TV Uno, immediatamente prima della riunione, così come quello della capacità di influenzare i processi volitivi delle vittime del verbale ufficiale della riunione (depositato il 6 aprile, dopo il terremoto) e della bozza dello stesso (rimasto atto interno), dando ad entrambi risposta positiva.

Ritiene, infatti, che tra l'intervista e i temi affrontati nel corso della riunione vi sia assoluta identità di argomentazioni e perfetta sovrapposibilità di valutazioni, pervenendo alla conclusione che le dichiarazioni rese nel corso dell'intervista non sono l'espressione dell'opinione personale di **De Bernardinis**, ma costituiscono l'esatta rappresentazione delle conclusioni raggiunte dalla CGR (anzi il suo "*manifesto*"), come confermato dal fatto che lo stesso **De Bernardinis**, all'esito della riunione, rilasciò un'altra intervista in cui non corresse o integrò alcunché, tanto da dichiarare a dibattimento che la sua "*valutazione operativa*" era rimasta identica.

Del pari, per quanto risponda al vero che la popolazione aquilana non ebbe contezza alcuna dei verbali della riunione, è però certo, ad avviso del Tribunale, che l'intero contenuto di tali documenti fu oggetto di ampia e immediata diffusione mediatica a mezzo delle interviste rese da alcuni componenti e delle sintesi giornalistiche fatte dagli organi di informazione ed ebbe la sua influenza decisiva sui processi volitivi delle vittime e quindi sugli eventi del 6 aprile 2009.

Così analizzata la condotta commissiva degli imputati, il Tribunale esamina la componente omissiva della condotta contestata, ribadendo che, lungi dal processare gli scienziati per non aver previsto il terremoto, compito del giudice è quello di accertare se la condotta tenuta dagli imputati in occasione della riunione del 31 marzo 2009 fosse stata o meno pertinente e in linea con i doveri di previsione, prevenzione e analisi del rischio imposti dalla normativa vigente alla CGR e se fosse stata adeguata e coerente con il patrimonio scientifico conoscitivo comune dei suoi componenti.

Afferma il giudice che il giudizio di prevedibilità/evitabilità che fonda il giudizio di colpa non andava calibrato sul terremoto quale evento naturale (non prevedibile e non evitabile), bensì sul rischio quale giudizio di valore, al fine di tutelare l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti dalla calamità naturale, perché sulla corretta analisi del rischio andava altresì calibrata una corretta informazione alla popolazione.

Il giudizio di prevedibilità calibrato sul rischio sismico e non sul terremoto avrebbe contribuito a diminuire il prezzo pagato al terremoto in termini di perdita di vite umane e di

lesioni, grazie alle misure di prevenzione e alle cautele che a livello collettivo e individuale la corretta analisi del rischio e la corretta informazione avrebbero suggerito.

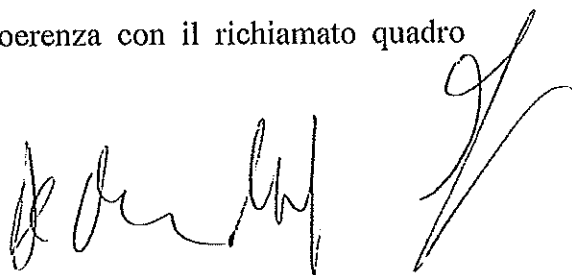
Anche il giudizio di evitabilità (ovvero la diminuita esposizione alle conseguenze dannose per la salute collettiva e individuale) deve essere correlato non già al mancato allarme di una imminente forte scossa, ma all'analisi errata e inidonea degli indicatori di rischio e ad una carente informazione.

Se è vero che la scienza non può prevedere il terremoto, è però altrettanto vero che i dati e le conoscenze di cui disponevano gli imputati permettevano loro di formulare una fondata valutazione di prevedibilità del rischio, cui essi si erano sottratti, e di offrire un'informazione completa che avrebbe contribuito ad evitare la morte o il ferimento di numerose persone.

Gli imputati non si trovavano a L'Aquila in qualità di esperti cui era stato richiesto un parere, ma in qualità di componenti della CGR, organo istituito dalla legge con funzioni specifiche di natura consultiva, propositiva, informativa per la previsione dei rischi e la prevenzione dei danni.

L'analisi e la previsione del rischio sismico, che è cosa ben diversa dalla impossibile previsione del terremoto, si concentra sulla previsione di possibili conseguenze, per lo più negative, che potrebbero scaturire dall'evento naturale, in coerenza con la definizione offerta dal legislatore (art. 3 comma 2 L. 225/92: *La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi*; comma 3: *La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione*).

La carente analisi e previsione del rischio che si addebita agli imputati, con conseguente mancata prevenzione dei danni, non è contraddetta dal fatto che i reati contestati sono di evento e non di pericolo, né individua l'evento - naturale - nel terremoto, bensì nei beni violati della vita e della salute, ancora una volta in coerenza con il richiamato quadro normativo (art.5 legge 401/01 e art.3 legge 225/92).

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a cursive script, and the second is a more stylized, angular signature.

L'analisi del rischio effettuata dai componenti della CGR era incoerente con il patrimonio conoscitivo comune degli imputati, desunto anche dai contributi che alcuni di essi avevano formalizzato in note pubblicazioni, in particolare nel cosiddetto "**Rapporto Barberi**" del 1999, dal titolo "*Censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici nelle regioni Abruzzo, ecc...*", curato tra gli altri dal prof. **Dolce**, coautore anche del libro "*Proteggersi dal terremoto*" già citato.

In detta pubblicazione si individua il rischio sismico nella interazione tra pericolosità sismica -intesa come probabilità che un terremoto di una certa intensità si verifichi in un determinato territorio in una determinata area temporale -, vulnerabilità - intesa come capacità dei beni esposti a rischio di sopportare il danno - e esposizione - intesa come valore d'insieme delle vite umane e dei beni materiali che possono essere perduti o danneggiati -.

Pacifico il fatto che l'uomo non può incidere sulla pericolosità, per mitigare il rischio sismico si deve incidere sui fattori della vulnerabilità e dell'esposizione, temi ben noti agli imputati e tuttavia ignorati nel corso della riunione.

Essi, quindi, alla data del 31 marzo 2009 disponevano di tutti gli indicatori per formulare una corretta analisi e previsione del rischio a fini di prevenzione.

La storia sismica aquilana provava che i terremoti distruttivi degli anni 1461 e 1703 erano stati preceduti da sciame sismici (ben descritti anche nel Rapporto di evento, distribuito da **Dolce** ai partecipanti), tema che non fu assolutamente trattato nel corso della riunione.

Lo sciame sismico in atto e la scossa del 30 marzo 2009 di M 4.1 indicavano una variazione anomala della sismicità, tipico fenomeno precursore di terremoti, tema trattato in modo superficiale, generico e approssimativo.

La comunità scientifica aveva effettuato prima del terremoto molteplici valutazioni di pericolosità e previsioni probabilistiche, anche queste ignorate nel corso della riunione, mentre proprio **Boschi** e **Selvaggi** ne avevano riferito nella pubblicazione del dicembre 2009 dal titolo "*Prima del terremoto del 6.4.2009: conoscenze e ipotesi sismogenetiche*", sulla rivista "Progettazione sismica"; in tale articolo si dava conto di come i ricercatori dell'INGV da tempo avessero identificato l'aquilano come possibile sede di futuri forti

terremoti, con significative probabilità di scosse distruttive nei primi decenni del secolo, come evidenziato nelle mappe di pericolosità elaborate e costantemente aggiornate dall'INGV, e confermato dagli studi commissionati dall'INGV al CNR, sia pure su un target di scosse superiori alla M 4, per la redazione di un modello matematico su base probabilistica (sviluppato dalla dott. R. Rotondi) che vedeva L'Aquila al secondo posto nella classifica di pericolosità sismica.

Il prof. **Boschi**, inoltre, aveva pubblicato nel 1995 uno studio nel quale si affermava che *“la probabilità di un evento con magnitudo pari o maggiore di 5.9 nei prossimi cinque anni è bassa ovunque tranne che per le regioni 34 (aquilano) e 53 (Sicilia sud orientale)”*, anch'esso colpevolmente ignorato (né aveva rilievo il fatto che lo stesso **Boschi** avesse ritenuto obsoleto detto studio, per essere fallita la previsione che collocava l'evento nel quinquennio 1995/2000, considerando il giudice esatta la previsione secondaria, sia pure espressa con minor grado di probabilità, di un terremoto nel ventennio 1995/2015).

La vulnerabilità degli edifici era o doveva essere a conoscenza di tutti gli imputati, avendo L'Aquila un centro storico esteso, di origine medievale, ed essendo molti degli edifici in muratura e cemento armato costruiti prima che entrasse in vigore la legge antisismica 64/74.

Gli imputati **Barberi**, **Dolce** e **Eva** avevano tutti contribuito alla redazione del cosiddetto “Rapporto Barberi”, di cui si è detto, che conferma l'alta vulnerabilità sismica degli edifici costruiti prima del 1974; inoltre nel 2007 era stato pubblicato uno studio, a firma di **Barberi** e **Boschi**, con Bertolaso, nel quale, premesso che la vulnerabilità del patrimonio edilizio italiano è molto elevata, si porta ad esempio proprio L'Aquila, per affermare che in caso di ripetizione del massimo terremoto storico, il numero complessivo delle vittime sarebbe stato tra 4.000 e 14.000.

Anche il tema della vulnerabilità, pur preso in considerazione nel corso della riunione, fu trattato, quindi, in modo assolutamente superficiale e inidoneo, essendosi gli imputati limitati ad ipotizzare possibili danni alle strutture fragili. Peraltro dalle CT e dalle perizie disposte in altri procedimenti relativi ai crolli era emerso che la gran parte degli edifici dove persero la vita molte delle vittime indicate nell'imputazione erano edifici in muratura e cemento armato costruiti prima del 1974 e quindi rientravano pienamente nella tipologia di alto rischio che doveva essere ben nota agli imputati.

Il Tribunale respinge, sul punto, l'assunto difensivo secondo il quale l'invio di quei dati alle amministrazioni locali per l'adeguamento del patrimonio edilizio (unica efficace prevenzione dai danni da terremoto) escludeva ogni responsabilità degli imputati, per farla eventualmente ricadere su chi non aveva seguito quelle indicazioni, in ragione della oggettiva impossibilità -anche per le notoria scarsità delle risorse economiche pubbliche - di attuare solo quella strada per ridurre il rischio sismico.

L'esposizione, ovvero l'insieme delle vite umane e dei beni materiali esposti al rischio di perdita o danneggiamento, era un altro fattore di rischio di grado alto ben noto agli imputati, anch'esso colpevolmente ignorato: L'Aquila, infatti, era città universitaria abitata da moltissimi studenti fuori sede (circa 10.000), soggetti particolarmente esposti a rischio per la ristrettezza dei mezzi economici e la lontananza dalle famiglie (all'esito del terremoto ben 55 di loro trovarono la morte e molti rimasero feriti), ma anche di tale fattore di rischio non fu fatta menzione nel corso della riunione della CGR, pur disponendo la PC (ufficio rischio sismico e vulcanico diretto dal prof. Dolce) del sistema informatico di previsione SIGE (sistema informativo per la gestione dell'emergenza) che, calibrato sui dati di ogni singola scossa comunicati dall'INGV, correlati ai dati sulla qualità del patrimonio edilizio e la densità abitativa, consente in pochi minuti dall'evento di stimare il danno atteso (vittime, senza tetto, edifici danneggiati).

Conclude, quindi, il Tribunale sui profili della colpa, che nel corso della riunione del 31 marzo 2009 l'analisi del rischio sismico devoluta ai componenti della CGR fu approssimativa, generica e inefficace, così connotando di superficialità e scarsa consapevolezza dei doveri di legge la condotta degli imputati, incapaci di comprendere e utilizzare in modo adeguato tutti i dati a loro disposizione per la valutazione e previsione del rischio, al fine di orientarne l'interpretazione nella direzione dovuta della prevenzione e della corretta informazione.

Dalla violazione delle regole cautelari descritte dalla norma (art.5 legge 401/2001) era derivato l'evento di danno (morti e lesioni) che l'osservanza di quelle regole mirava a evitare o comunque a contenere, e che rientrava, quindi, nella sfera di prevedibilità degli imputati.

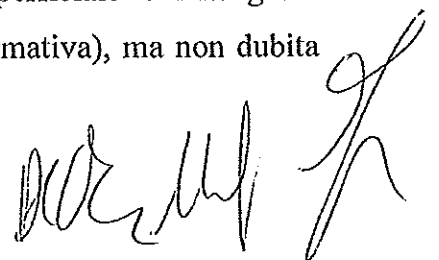
La valutazione del rischio sismico che era ad essi demandata richiedeva, invece, un'analisi complessiva e la ricerca della correlazione tra tutti gli indicatori di rischio, che tenesse conto dei dati statistici, storici, scientifici, conoscitivi disponibili alla data del 31 marzo 2009, in una visione collegiale arricchita dalle esperienze e dalle competenze di ciascun membro della CGR, capace di superare la parcellizzazione dei dati disponibili, ognuno dei quali, singolarmente considerato, poteva anche non essere allarmante.

4) Nesso di causalità

Premessa la distinzione tra reati commissivi ed omissivi, questi ultimi propri e impropri, richiamata la clausola generale di equivalenza di cui al capoverso dell'art.40 c.p. nonché i principi generali in tema di causalità (e la nota sentenza Franzese, SS. UU. n.30328/02 che impone, con riferimento ai reati omissivi impropri, la verifica del cosiddetto giudizio controfattuale), il Tribunale indaga quale sia nella fattispecie la legge scientifica di copertura, che, esprimendo un canone di regolarità nella successione degli accadimenti, consente al giudice di ancorare il giudizio controfattuale a parametri oggettivi, scevri da margini di discrezionalità e indeterminatezza, in coerenza con il principio di legalità e determinatezza della fattispecie di reato.

Nel caso in esame la legge di copertura è, evidentemente, una legge di tipo statistico (e non universale), che, secondo l'insegnamento della richiamata sentenza, deve assicurare un elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale, da intendersi non in relazione alla percentuale statistica di copertura delle legge stessa (che può anche essere bassa o persino ancorata solo a massime consolidate di esperienza), ma in relazione alle particolarità del caso concreto, analizzato con riferimento a tutte le possibili cause dell'evento, previa esclusione dell'interferenza di fattori condizionalistici alternativi, sì da consentire al giudice di pervenire ad un giudizio sul nesso causale espresso in termini di certezza sul piano probatorio e processuale (oltre ogni ragionevole dubbio).

Il Tribunale individua nella condotta ascritta agli imputati, come descritta nei paragrafi precedenti, profili di colpa commissiva (affermazioni e dichiarazioni rese nel corso e a margine della riunione) ed omissiva (mancata o comunque superficiale e inadeguata valutazione degli indicatori di rischio sismico disciplinati dalla normativa), ma non dubita



della natura commissiva del reato, pur articolatosi mediante componenti della condotta di segno diverso.

Trae da tale premessa due significative conseguenze:

- 1) non è necessario accertare se gli imputati, nelle indicate qualità di componenti della CGR, fossero o meno titolari di una posizione giuridica di garanzia nei confronti dei beni tutelati dalle norme di riferimento (vita e incolumità fisica delle persone), e quindi se fossero o meno titolari dell'obbligo giuridico di impedire l'evento (art.40, cpv., c.p.);
- 2) il procedimento di eliminazione mentale della condotta asseritamente colpevole - giudizio controfattuale - deve essere svolto su base reale e non ipotetica (come accade nei reati omissivi impropri), e quindi ai sensi del comma I dell'art.40 c.p., secondo lo schema della causalità commissiva, verificando -attraverso le testimonianze dei parenti e degli amici delle vittime - se, in assenza della condotta commissiva colposa degli imputati, l'evento lesivo si sarebbe ugualmente verificato in termini di certezza giuridica (elevata probabilità logica/elevata credibilità razionale).

Pur a fronte di tale premessa, il primo giudice evidenzia che, anche volendo assumere come prevalenti i profili di colpa omissiva (omessa adeguata valutazione del rischio sismico, omessa corretta e completa informazione), dovrebbe comunque ritenersi che gli imputati fossero titolari di una posizione di garanzia: **Barberi, Boschi, Eva e Calvi**, in quanto componenti della CGR, organo cui per legge è demandata una funzione consultiva e propositiva in materia di previsione e prevenzione del rischio, e gli altri tre - **Selvaggi, Dolce e De Bernardinis** -, per avere contribuito alla riunione in modo causalmente rilevante per lo svolgimento di compiti e funzioni tipici della CGR. Tutti erano, pertanto, destinatari dell'obbligo giuridico di impedire l'evento.

L'indagine sul nesso causale è svolta dal Tribunale sulla base del seguente schema di massima.

Occorrendo ricostruire sulla base delle testimonianze di parenti e amici il processo motivazionale che portò le vittime alla scelta di rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5 e

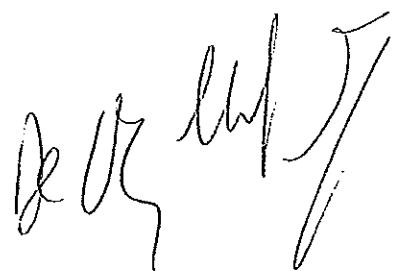
il 6 aprile 2009, dopo le due scosse di Magnitudo 3.9 delle ore 22.48 e 3.5 delle ore 00.39, che precedettero di tre ore circa la scossa distruttiva delle ore 3.32, si deve analizzare:

- a. il comportamento tenuto dalle vittime prima della riunione della CGR del 31 marzo 2009 in occasione di altre scosse di terremoto, in particolare di quella del 30 marzo;
- b. la conoscenza da parte delle vittime dell'esito della riunione;
- c. il comportamento tenuto dalle vittime dopo aver avuto conoscenza dell'esito della riunione.

Ciò al fine di accertare se e in quale misura il messaggio fornito dalla CGR abbia influenzato i processi volitivi delle vittime, inducendole, contrariamente a consolidate abitudini precauzionali, a restare in casa la notte del 6 aprile, pur dopo le due scosse premonitrici di intensità minore.

La prova del nesso causale tra la condotta tenuta dagli imputati e gli eventi lesivi è raggiunta, a parere del primo giudice, solo a condizione che sia certo (ovvero con alto grado di probabilità logica e/o di credibilità razionale) che l'informazione rassicurante fornita dalla CGR il 31 marzo 2009 sia stata recepita dalla vittima e sia stata la causa unica e determinante, o anche prevalente e dominante nel caso di motivazioni concorrenti o cumulative, del mutamento dei comportamenti adottati in precedenti occasioni, condizionando la scelta di restare in casa nonostante le due scosse preparatorie.

La necessità di escludere fattori condizionanti alternativi deve portare, peraltro, a verificare se sulla decisione di restare in casa possano aver influito, eventualmente in modo cumulativo, altre circostanze di fatto: per es. la circostanza che le due scosse siano avvenute durante la notte, il clima rigido, la necessità di alzarsi presto il mattino successivo, lo stato di malattia di alcuni componenti della famiglia, l'indisponibilità di autovetture o camper dove trascorrere la notte, la convinzione che l'edificio avrebbe resistito alle scosse, la mancanza di paura del terremoto, le assicurazioni provenienti da altri soggetti (per es. il Rettore che aveva stabilito di non chiudere le facoltà, ricercatori e studiosi dell'INGV che prima del 31.3.2009 avevano rilasciato interviste ai giornali locali in cui si affermava l'improbabilità di scosse più forti).



Afferma il Tribunale che il nesso causale è ravvisato solo quando la prova testimoniale, rigorosamente analizzata, consente di verificare che per le vittime su indicate la decisione di rimanere in casa, alterando e modificando le abitudini di cautela precedentemente seguite, è derivata in via esclusiva o assolutamente prevalente dalla condotta colposa degli imputati.

Il Tribunale si pone, quindi, il problema di verificare per tutte le vittime se esse e i testi avessero o meno male interpretato gli esiti della riunione della CGR e trae conferma alla risposta negativa dalla ritenuta totale coincidenza tra il contenuto del verbale ufficiale, pur disponibile solo dopo il 6 aprile 2009, la bozza dello stesso, la trascrizione delle interviste rese da alcuni partecipanti e il tenore degli articoli giornalistici e televisivi, da cui le vittime trassero informazioni sull'esito tranquillizzante della riunione.

4.1) Casi di individuazione del nesso causale

Sulla base di tali premesse metodologiche il Tribunale ravvisa il nesso causale in relazione alle seguenti vittime:

BERARDINI Giovanna, GIUGNO Luigi e GIUGNO Francesco (genitori e figlio di due anni), deceduti all'interno dell'edificio in muratura (costruito nel 1700), sito nel centro storico di L'Aquila, via Fortebraccio 7.

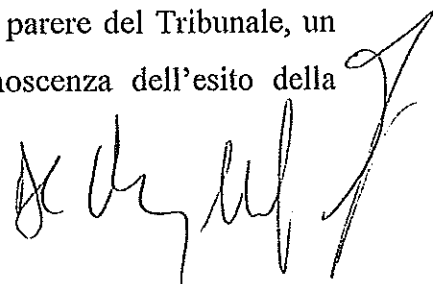
Il comportamento della famiglia, in particolare il processo decisionale di Giugno Luigi è stato ricostruito sulla base delle dichiarazioni testimoniali della sorella Giugno Linda, la quale ha riferito che nella sua famiglia vi era sempre stata l'abitudine di uscire di casa in occasione di scosse di terremoto, anche perché si temeva "la replica"; che il 30.3.2009 il fratello Luigi, che si trovava al lavoro, si era assicurato che lei fosse uscita di casa, così come la moglie e il figlioletto; che la mattina del 31.3.2009, poiché le scuole erano chiuse e si temevano altre scosse, Luigi, libero dal lavoro, aveva preso con sé la propria famiglia, la mamma e le nipoti, figlie di Linda, e aveva portato tutti fuori; all'ora di pranzo aveva preso accordi con lei per stabilire chi dovesse portare fuori la madre in caso di scosse durante la notte; la mattina successiva (1.4.2009), tuttavia, Luigi le aveva riferito della riunione della CGR e che al telegiornale avevano detto che non ci sarebbero state scosse più forti, *"praticamente eravamo stati rassicurati"*, che, anzi, *"il terremoto sfoga e non ci sarà mai la botta grossa"* (circostanze confermate da Vasarelli Franco, marito di Giugno Linda, che

sentì Luigi parlare dello “scarico di energia”, e Papi Carlo); che anche la moglie Berardini dopo il 31.3.2009 si sentì rassicurata e si disse più preoccupata del parto imminente, previsto per il 7.4.2009, che del terremoto; che la notte tra il 5 e il 6 aprile, la teste telefonò al fratello dopo la seconda scossa e che Luigi le disse di restare tranquilla facendo esplicito richiamo all'esito della riunione della CGR.

Il Tribunale ha quindi ritenuto certo che Giugno Luigi, se non fosse intervenuto il fattore esterno della conoscenza dell'esito della riunione, non avrebbe mutato le consolidate abitudini di cautela e sarebbe uscito di casa con la moglie incinta e il figlioletto; ha escluso efficacia determinante alla circostanza che la moglie dovesse partorire il giorno successivo e che sia lei che il figlioletto già dormissero (la teste ha riferito che Luigi parlava piano al telefono, la notte del 6.4.2009, perché non voleva svegliarli), perché subito dopo la scossa del 30.3.2009 non aveva esitato a fare uscire di casa sia la moglie che il figlio; né rilevava che la scossa del 30 fosse pomeridiana e quella del 6 notturna, perché la sorella aveva riferito che in famiglia non vi era problema a trascorrere la notte in macchina, come avvenuto altre volte, né ancora il fatto che dopo la scossa del 30.3.2009 fu eseguito un sopralluogo dei Vigili del Fuoco nell'edificio abitato dai Giugno, con esito positivo, perché si trattò di una verifica sommaria circa l'assenza di lesioni strutturali importanti, senza misurazioni o prove sperimentali.

BONANNI Anna Berardina, deceduta all'interno dell'edificio in muratura (costruito prima del 1900) sito in Onna, via della Ruetta n.2.

Il teste Scimia Aldo, figlio, che il Tribunale ritiene del tutto attendibile, ha riferito che la madre aveva l'abitudine di “scappare” ad ogni scossa, dormendo fuori, nella villa, e che alla scossa del 30.3.2009 si trovava in ospedale ed era subito uscita all'aperto, venendo raggiunta dal figlio, perché molto impaurita, con il quale rimase all'aperto fino alla mezzanotte, per poi fermarsi a dormire da lui, a L'Aquila; entrambi avevano saputo dai telegiornali della riunione della CGR ed avevano commentato insieme le interviste di **De Bernardinis**, Cialente e Stati; il 1.4.2009 la Bonanni disse al figlio che si sentiva rassicurata e gli rappresentò l'intenzione di restare a casa in occasione di eventuali future scosse e comunque di non raggiungerlo a L'Aquila. Vi era stato quindi, a parere del Tribunale, un mutamento di condotta determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell'esito della



riunione della CGR; non mostravano incidenza causale i fattori condizionalistici alternativi dell'età della donna (anni 73), trattandosi di persona attiva, informata e del tutto autonoma nei processi decisionali, né le informazioni rassicuranti che già da febbraio/marzo venivano dalle istituzioni e dagli organi di informazione, perché queste non avevano impedito alla donna di adottare tutte le consolidate cautele in occasione della scossa del 30 marzo 2009. Ciò significava anche che aveva avuto sicuro apporto causale l'autorevolezza di cui godeva la CGR, volutamente pubblicizzata dalla Protezione Civile proprio a fini "tranquillizzanti", come ammesso dallo stesso Bertolaso.

CAROSI Claudia, deceduta nell'edificio in cemento armato di via XX settembre.

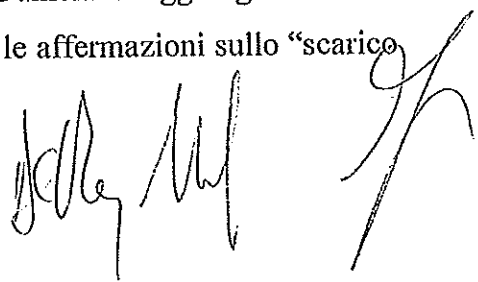
I testi (madre, sorella, fidanzato, amiche) hanno riferito della consolidata abitudine familiare di uscire di casa in occasione di scosse di terremoto, della paura che Claudia provava durante lo sciame sismico, specialmente da febbraio in poi, del fatto che a metà marzo aveva deciso di uscire di casa in occasione di una scossa, e altra volta aveva deciso di recarsi a dormire presso i genitori, che abitavano al piano terra; il 30.3.2009 era uscita di casa subito dopo la scossa ed era rimasta fuori sino a tarda sera, restando poi a dormire dalla sorella. Claudia aveva appreso dai telegiornali dell'esito della riunione CGR, in particolare del fatto che erano ritenute improbabili scosse maggiori e che lo "scarico di energia" era favorevole e ricordava di avere sentito l'intervista di **De Bernardinis**, sentendosi tranquillizzata, tanto che il 1.4.2009 decise di tornare a dormire a casa sua; abbandonò anche la precauzione di non trattenersi nei locali del centro storico (come riferito dal fidanzato, con il quale commentò la riunione, rimarcando l'assenza di Bertolaso e la battuta sul vino rosso di **De Bernardinis**). La sera del 5.4.2009 si era sentita con la sorella dopo la prima scossa e, richiamando le rassicurazioni ricevute, aveva deciso di restare a casa; si sentirono nuovamente dopo la seconda scossa e Claudia disse che forse quella era l'ultima e si poteva andare a dormire.

Anche per Carosi Claudia quindi, a parere del Tribunale, vi era stato un mutamento di condotta determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell'esito della riunione della CGR; non mostravano incidenza causale i fattori condizionalistici alternativi del fatto che Claudia dovesse recarsi in Tribunale la mattina successiva (era avvocato) o che fosse infastidita dall'atteggiamento ansioso della madre (perché avrebbe potuto comunque arrivare un po'

più tardi in Tribunale o dormire dalla sorella), né le informazioni rassicuranti che venivano da altre fonti, perché queste non avevano impedito alla giovane di adottare tutte le consolidate cautele in occasione della scossa del 30.3.2009. Ciò significava anche che aveva avuto sicuro apporto causale l'autorevolezza di cui godeva la CGR, volutamente pubblicizzato dalla Protezione Civile proprio a fini "tranquillizzanti", come ammesso dallo stesso Bertolaso, in contrapposizione con le "voci" allarmistiche che altri, privi di autorevolezza, diffondevano.

VISIONE Daniela, CINQUE Davide e CINQUE Matteo (madre e figli minori), deceduti nell'appartamento sito al quarto piano dell'edificio in cemento armato costruito negli anni 1963/64 sito in Via Campo di Fossa 6/B, L'Aquila

I testi Cinque, Visione, Giordani e Bastida (marito, fratello, madre e suocera) hanno tutti riferito della consolidata abitudine familiare di uscire di casa in occasione di scosse di terremoto, del "terrore" che Daniela provava durante lo sciame sismico, tanto che più volte erano rimasti fuori casa e che aveva addirittura pensato di costruire una casetta in legno antisismica su un terreno fuori città. In particolare il 30.3.2009, dopo la scossa M 4.1, Daniela e i bambini (il marito, medico, era in ospedale a Sulmona) erano rimasti fuori casa tutto il pomeriggio, per poi decidere di dormire a S. Gregorio, dove disponeva di altra casa da cui era più agevole l'evacuazione. Daniela era molto attenta alle informazioni sull'andamento dello sciame, anche in ragione del ruolo istituzionale di direttrice della Direzione Provinciale del Lavoro, con responsabilità sui dipendenti, e si sentiva quotidianamente con il fratello, responsabile del portale online "inabruzzo.com", il quale era sempre aggiornato sull'evoluzione dello sciame. Aveva, quindi, avuto notizia del fatto che vi sarebbe stata la riunione della CGR e poi del suo esito, tanto che provvide a informarne il marito, che lavorava a Sulmona e non era aggiornato. In particolare Daniela, rassicurata anche dalla autorevolezza della fonte, aveva a sua volta rassicurato un condomino molto spaventato proprio riferendogli le argomentazioni dei componenti della CGR. Il teste Cinque ha ricordato che la notte del 6.4.2009 era di turno in ospedale e che ricevette la telefonata della moglie subito dopo la scossa delle 22.48 e la tranquillizzò ricordandole le rassicurazioni della CGR; la madre Giordani, invece, invitò Daniela a raggiungerla a casa sua, posta al piano terra, ma Daniela la rassicurò richiamando le affermazioni sullo "scarico



di energia” sentite nei notiziari e ribadendo la sua fiducia negli scienziati e nell’istituzione, tale da convincerla a mutare le proprie abituali condotte di cautela; tanta era la sua tranquillità che non rispose nemmeno alle telefonate dei familiari ricevute dopo la scossa delle 0,39. Anche per Daniela Visioni e i suoi bambini quindi, a parere del Tribunale, vi era stato un mutamento di condotta determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell’esito della riunione della CGR; non mostravano incidenza causale i fattori condizionalistici alternativi del fatto che Daniela fosse stata assicurata anche dal marito, cui aveva telefonato dopo la prima scossa, in quanto le assicurazioni del marito erano in realtà il richiamo a quello che Daniela stessa gli aveva riferito circa l’esito della riunione del CGR.

MASSIMINO Patrizia, CORA Alessandra e CORA Antonella (madre e figlie maggiorenni), decedute nell’edificio in cemento armato, costruito negli anni 1963/65, sito in via XX settembre 79, L’Aquila

I testi Maurizio Cora, Lombardi, Tiberti, Carnevale e Antonelli hanno riferito della consolidata abitudine familiare di uscire di casa e permanere fuori per ore in occasione di scosse di terremoto, sia prima che durante lo sciame iniziato nel 2008, in coerenza con l’atteggiamento tradizionale (definito “*atavico*”) della popolazione aquilana; il 30 marzo tutta la famiglia era uscita di casa subito dopo la scossa ed era rimasta fuori, in macchina, sino a tarda sera, pur se Alessandra aveva la febbre alta. Patrizia, in particolare, era molto preoccupata (teste Lombardi), anche per l’allarmismo suscitato dal ricercatore Giuliani ed aveva appreso dai telegiornali della convocazione e dell’esito della riunione CGR, notizia attesa “*come una manna*” per l’assoluta autorevolezza dei suoi componenti e il rispetto nutrito dalla famiglia nei confronti degli scienziati. Dopo la riunione, infatti, il comportamento della famiglia cambiò, perché intervennero elementi di riflessione, determinati dalle assicurazioni ricevute, che condizionarono le scelte emotive e tradizionali. Addirittura la famiglia, che aveva già deciso di trascorrere altrove le imminenti vacanze pasquali, cambiò programma e fece rientrare Antonella da Napoli, dove studiava.

Anche per Massimino Patrizia e le sue figlie quindi, a parere del Tribunale, vi era stato un mutamento di condotta determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell’esito della riunione della CGR; non aveva alcuna incidenza causale il fattore condizionalistico alternativo del fatto che la scossa delle 22.48 del 5 aprile, era stata percepita come inferiore

a quella del 30 marzo, perché non vi era stata la caduta di oggetti, in quanto la diversa valutazione sui comportamenti da adottare era stata determinata dal fatto che il comportamento istintivo era stato sostituito da un comportamento "ragionato", dovuto proprio all'affidamento sulle assicurazioni ricevute dalla CGR.

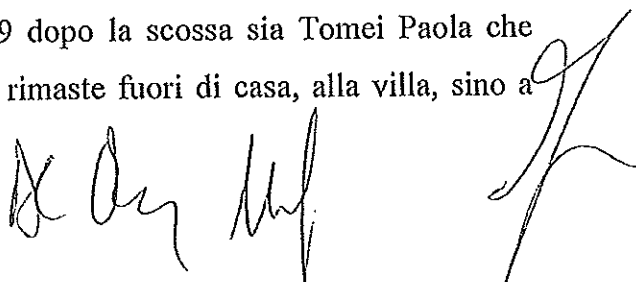
FIORAVANTI Claudio e IANNI Franca (coniugi), deceduti nell'edificio in cemento armato costruito negli anni 1963/64, sito in via Campo di Fossa 6/b, L'Aquila.

I testi (figli) hanno riferito della consolidata abitudine familiare di uscire di casa in occasione di scosse di terremoto, trascorrendo anche la notte nel camper, del terrore che la madre provava, del fatto che il 30.3.2009 padre e figlio erano rimasti fuori, in campagna, sino a tarda sera, mentre la madre e la sorella si trovavano fuori città. Il padre era molto informato e aveva appreso dai telegiornali dell'esito della riunione CGR, assistendo alle interviste rilasciate nell'occasione, sentendosi tranquillizzato dall'autorevolezza dei partecipanti, che contrapponeva alla "*ciarlataneria*" di Giuliani. La sera del 5 aprile 2009 dopo la prima scossa madre e figlio si erano sentiti al telefono, e la madre, dopo avere prospettato la possibilità di recarsi a dormire in altra abitazione ritenuta più sicura, aveva riferito che il marito "*l'aveva ricondotta alla ragione*" proprio richiamando le assicurazioni della CGR ed aveva deciso di restare a casa.

Anche per FIORAVANTI Claudio e IANNI Franca, quindi, a parere del Tribunale, vi era stato un mutamento di condotta determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell'esito della riunione della CGR mentre non erano ravvisabili possibili fattori condizionalistici alternativi.

TOMEI Paola, RUSSO Anna Maria (amiche), **GERMINELLI Chiara Pia, Giuseppina, Micaela e Rosa** (figlie minori di Russo Anna Maria), decedute in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 all'interno dell'edificio sito a L'Aquila, via Luigi Sturzo 39.

Le testi Tomei (sorella di Paola e amica di Russo), Panella (cugina di Paola) hanno riferito della consolidata abitudine di entrambi i nuclei familiari di uscire di casa e permanere fuori per ore in occasione di scosse di terremoto, sia prima che durante lo sciame iniziato nel 2008, in particolare nel gennaio 2009; il 30.3.2009 dopo la scossa sia Tomei Paola che Russo Anna Maria e le sue quattro bambine erano rimaste fuori di casa, alla villa, sino a



tarda notte. Entrambe seppero dell'esito della riunione della CGR, perché ne riferirono in termini rassicuranti alla teste Tomei Ortesia, che invece non era informata perché non leggeva i giornali e non guardava la televisione; Paola abbandonò anche l'abitudine di lasciare una valigia pronta vicino alla porta e la sera del 5 aprile, dopo la prima scossa, si sentiva talmente tranquilla che pregò i familiari di non disturbarla *"per ogni scossetta"* e staccò il telefono; Anna Maria ne parlò con i colleghi di lavoro e criticò l'abitudine, mantenuta da uno di essi, di dormire fuori casa, proprio con le argomentazioni della CGR sullo *"sfogo di energia"*.

Anche per Tomei Paola, Russo Anna Maria e le sue quattro bambine, quindi, a parere del Tribunale, vi era stato un mutamento di condotta determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell'esito della riunione della CGR; non aveva alcuna incidenza causale il fattore condizionalistico alternativo del fatto che Paola aveva riferito alla nipote, che la sera del 5 l'aveva invitata a cena dopo aver fatto insieme un piccolo trasloco, che si sentiva stanca, in quanto essa aveva già cambiato le sue abitudini dopo il 31.3 e la stanchezza non aveva avuto alcuna incidenza sulla decisione di restare in casa.

PARISSE Domenico e PARISSE Maria Paola (fratelli) deceduti nella casa in muratura di Onna, via degli Oppieti 30

Il teste Parisse Giustino, padre, ha riferito della consolidata abitudine della famiglia, di origine contadina, di uscire di casa e permanere fuori per ore in occasione di scosse di terremoto; lo sciame iniziato nel 2008 iniziò a destare preoccupazione solo dal dicembre e il teste cominciò ad occuparsene anche in qualità di giornalista, capo servizio della redazione aquilana del quotidiano Il Centro; il 30 marzo 2009, dopo la scossa, il teste era immediatamente uscito di casa e raggiunse la figlia, che si trovava in biblioteca e stava anch'essa per uscire; erano rimasti fuori, mentre la moglie e il figlio erano fuori casa. Il teste aveva appreso sin dalla mattina del 31 marzo della convocazione della riunione CGR, seguita da altro inviato, e ne aveva atteso l'esito in redazione; vide in televisione le interviste di **De Bernardinis e Barberi** e ne trasse valutazioni rassicuranti che girò ai propri familiari; la notte del 5 aprile, dopo la prima scossa, vi fu una riunione familiare e, dopo la seconda, il padre stesso invitò il figlio Domenico, che si era svegliato, a tornare a letto. Anche prima del 31 marzo 2009 aveva più volte interloquito con gli esperti dell'INGV che

gli dicevano dell'improbabilità di scosse più forti, ma la scossa del 30 marzo lo aveva convinto che si trattasse di fonti inattendibili; al contrario le rassicurazioni ricevute dalla CGR avevano un'autorevolezza superiore.

Anche per i fratelli Parisse, quindi, a parere del Tribunale, vi era stato un mutamento di condotta determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell'esito della riunione della CGR; non aveva, infatti, alcuna incidenza causale il fattore condizionalistico alternativo del fatto che dopo la scossa del 30.3 la casa non aveva subito nemmeno una crepa, perché anche quella valutazione contribuiva a rendere attendibili le dichiarazioni della CGR circa lo "scarico di energia" e l'improbabilità di scosse superiori.

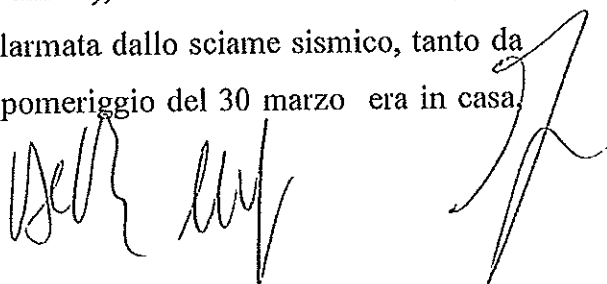
PLACENTINO Ilaria, studentessa pugliese, deceduta nel fabbricato in cemento armato, costruito negli anni 1959/60, sito nel centro storico.

La teste Narcisi, collega di corso universitario, ha riferito che Ilaria era molto allarmata dallo sciame sismico; a metà del mese di marzo, in occasione di una scossa più forte delle altre, Ilaria era subito uscita di casa, come le aveva riferito; il 30 marzo 2009 le due ragazze erano insieme all'università e, dopo la scossa, erano uscite all'aperto con gli altri studenti; la sera avevano pensato di trasferirsi a Canzano, nel teramano, paese di origine della Narcisi, ma, appreso della riunione della CGR, avevano deciso di attendere l'esito; la teste aveva sentito i telegiornali ed aveva commentato con Ilaria via sms le rassicurazioni ricevute; la mattina dopo aveva commentato con Ilaria gli articoli di giornale ed avevano desistito dall'idea di trasferirsi a Canzano; la sera del 5 aprile, dopo la scossa delle 22,48 le due ragazze si erano sentite e si erano ribadite che non c'era pericolo.

Anche per Placentino Ilaria, quindi, a parere del Tribunale, vi era stato un mutamento di condotta determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell'esito della riunione della CGR; non erano, infatti, emersi eventuali fattori condizionalistici alternativi.

RAMBALDI Ilaria, studentessa di Lanciano, deceduta nel fabbricato in cemento armato, costruito negli anni 1963/64, sito nel centro storico.

I familiari sentiti come testi (padre, madre, sorella, amica), hanno riferito che Ilaria, che sentivano quotidianamente al telefono, era molto allarmata dallo sciame sismico, tanto da avere fatto spostare il letto sotto una trave, e che il pomeriggio del 30 marzo era in casa.



insieme alla coinquilina, ed era uscita all'aperto, trattenendosi fuori casa tutto il pomeriggio; la madre ha riferito che aveva proposto a Ilaria di tornare a Lanciano, ma lei aveva deciso di attendere l'esito della riunione della CGR; il 1 aprile 2009 Ilaria si fece riferire dal fidanzato circa l'esito della riunione e rassicurò la madre circa l'assenza di pericolo, la normalità della situazione, lo scarico di energia; quindi vide i telegiornali, lesse i quotidiani e consultò i siti internet. La teste Esposito ha riferito che la sera del 5 aprile Ilaria scese in strada qualche minuto con il fidanzato, dopo la scossa delle 22,48, ma non fece altrettanto dopo la scossa delle 00,39. Anche per Rambaldi Ilaria, quindi, a parere del Tribunale, vi era stato un mutamento di condotta determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell'esito della riunione della CGR, perché altrimenti avrebbe accettato l'invito della madre di rientrare a Lanciano; non erano, infatti, emersi eventuali fattori condizionalistici alternativi, in quanto la necessità di risiedere a L'Aquila per seguire i corsi universitari, manifestata alla madre, era comunque subordinata alla necessità di sentirsi sicura.

SPAZIANI Claudia e VITTORINI Fabrizia (madre e figlia minore), decedute nel fabbricato in cemento armato, costruito nell'anno 1962, sito nel centro storico, via L. Sturzo 33.

I testi Vittorini Vincenzo (marito e padre), Vittorini Andrea (cognato e zio), Mari Fiamma (amico di famiglia) hanno riferito della paura atavica della famiglia, da sempre risiedente nel centro storico, e dell'abitudine di uscire sempre di casa dopo le scosse, specialmente di notte, dormendo in macchina o recandosi in altra abitazione in campagna; a partire dal mese di marzo, la Spaziani spesso dormiva a casa della madre, posta al piano terra e ritenuta più sicura, soprattutto nelle notti in cui il marito, medico a Popoli, era fuori. Il pomeriggio del 30 marzo la donna uscì di casa dopo la scossa e si trattenne fuori fino a sera. Sia il teste che la moglie attendevano con ansia di conoscere l'esito della riunione della CGR, e seguirono la sera stessa i telegiornali locali e nazionali, traendone motivi di rassicurazione, soprattutto a seguito dell'affermazione relativa allo scarico di energia. La sera del 5, dopo la scossa delle 22,48, la moglie e la figlia erano terrorizzate e lui stesso propose di scendere in strada, ma quando videro che nessuno era uscito di casa, si ripeterono quanto avevano appreso circa lo scarico di energia e decisero di non uscire, nemmeno dopo la seconda scossa, come riferirono al telefono al fratello Andrea e al teste Mari Fiamma. C'era stato, quindi, un

mutamento di condotta determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell'esito della riunione della CGR, non potendo considerarsi alcun fattore condizionalistico alternativo.

LIBERATI Vezio e CIANCARELLA Elvezia, coniugi, deceduti nel fabbricato in cemento armato, costruito negli anni '50, sito nel centro storico.

Il teste Liberati Riccardo, figlio, ha riferito della abitudine familiare di uscire di casa dopo ogni scossa, e del fatto che la notte del 30 marzo dopo la scossa delle 16 - che fu sentita con particolare intensità trovandosi al V piano - tutta la famiglia uscì di casa, trascorrendo anche la notte in auto; la mattina successiva il teste accompagnò il padre a comprare delle brandine perché pensavano di recarsi presso l'abitazione della sorella, posta al piano terra di un fabbricato in cemento armato; la madre preparò una busta con denaro e gioielli per essere pronti a star fuori casa. La sera del 31 marzo il padre seguì i notiziari per avere notizie dell'esito della riunione della CGR; informò quindi i familiari che aveva appreso dell'impossibilità di prevedere i terremoti, in contrasto con le ricorrenti affermazioni del tecnico Giuliani, e poi dell'improbabile verificarsi di scosse di intensità maggiore e della situazione favorevole determinata dallo "scarico di energia"; la notte del 5 aprile la famiglia si consultò sia dopo la prima scossa che dopo la seconda, e tutti trassero rassicurazione dalla constatazione che si stava scaricando l'energia del sisma e, preso atto che in strada non c'era gente, decisero di rimanere all'interno.

Anche per dette vittime, dunque, vi era stato un mutamento di condotta determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell'esito della riunione della CGR, mentre; non erano emersi eventuali fattori condizionalistici alternativi.

HUSSEIN Hamade, deceduto, **FULCHERI Ana Paola**, **DI BERNARDO Cinzia**, **SHAIN Hisham**, **CACIOPPO Stefania**, che hanno riportato lesioni (sindrome post traumatica da stress), tutti studenti universitari, vittime del crollo della Casa dello Studente, un edificio in cemento armato costruito negli anni 1965 - 1967 sito a L'Aquila in via XX Settembre n. 46 - 52.

I testi Cacioppo, Shain e Fulcheri hanno riferito che in occasione di scosse precedenti ed anche il 30.3 si erano subito allontanati dall'edificio e avevano adottato varie misure di cautela; il giorno dopo avevano notato crepe nei muri, ma erano stati tranquillizzati dai

responsabili della Casa; tutti avevano avuto conoscenza della riunione della CGR e ne avevano appreso l'esito dai media; tutti avevano fatto affidamento sulle assicurazioni ricevute. La sera del 5 aprile, dopo la scossa delle 22.48, scesero in strada, ma rientrarono dopo un'ora e mezzo, pur disponendo di autovetture nelle quali dormire; e non si allarmarono nemmeno dopo la scossa delle 0,39 proprio perché tranquillizzati dalla CGR. Anche per loro, quindi, a parere del Tribunale, vi era stato un mutamento di condotta determinato in via esclusiva dalla conoscenza dell'esito della riunione della CGR; né poteva considerarsi un fattore condizionalistico alternativo la assicurazione fornita dai responsabili della Casa dello Studente circa la stabilità dell'edificio, non avendo riscontrato lesioni dopo la forte scossa del 30.3 o il fatto che Hamade dovesse sostenere un esame il giorno successivo.

ALLOGGIA Stefania, deceduta nell'edificio in muratura, costruito prima del 1900, sito in Paganica.

I testi Tassoni Carlo e Enrico, figli, hanno ricordato l'abitudine familiare di uscire ad ogni scossa, rispettata anche il 30.3 (nell'occasione la madre si agitò moltissimo), tanto che la donna rimase a dormire dal figlio, in una casa ritenuta più sicura. L'Alloggia aveva saputo della riunione della CGR e si era tranquillizzata, nel senso che era convinta che non vi sarebbe stata una scossa maggiore; la sera del 5 aprile, dopo la prima scossa, non era voluta uscire con il figlio Carlo, benché questi le avesse fatto notare che la casa era "decrepita", proprio perché convinta dagli esiti della riunione.

4.2) Legge scientifica di copertura

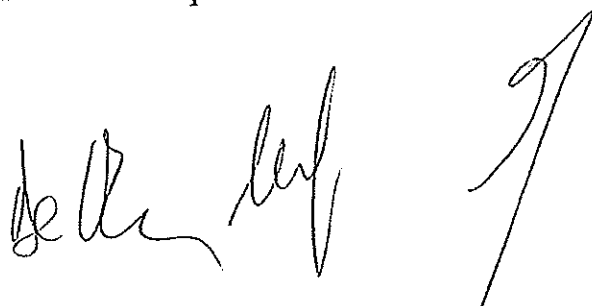
Il Tribunale ha individuato la legge scientifica di copertura nella teoria del "modello delle rappresentazioni sociali", teorizzato dal CT del PM prof. Antonello Ciccozzi, antropologo culturale presso l'Università di L'Aquila, che può essere sintetizzata nei seguenti termini: poiché l'uomo è animale "*culturale*" oltre che "*sociale*", deve riconoscersi il nesso tra le comunicazioni istituzionali e i comportamenti individuali; se le prime sono di natura scientifica, poi, essendo percepite come la più alta espressione di autorevolezza, esse forniscono alla collettività la "*chiave di lettura*" dell'ignoto, secondo schemi comprensibili e familiari, contribuendo alla formazione del senso comune che orienta le decisioni e i comportamenti dei singoli.

Nella fattispecie, poiché il fenomeno sismico in atto aveva generato timore e incertezza nella popolazione, alimentati da voci allarmistiche, la maggior parte delle persone continuava ad affidarsi alle misure di precauzione tramandate da padre in figlio, tra cui quella di abbandonare i luoghi chiusi ad ogni scossa significativa. L'“operazione mediatica” voluta dal capo del DPC Bertolaso, diretta a “tranquillizzare” la popolazione, avendo proprio il fine di interpretare il fenomeno in corso e di fornire informazioni tese a modulare i comportamenti, aveva determinato i cambiamenti di abitudini descritti per ognuna delle vittime; il che conferisce certezza alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta degli imputati e gli eventi lesivi.

Il “modello delle rappresentazioni sociali”, dunque, sebbene non offra una regolarità invariabile di successione di eventi, né un apprezzabile coefficiente statistico (mai misurato), è idoneo a spiegare le condotte delle vittime, soprattutto quando, come nei casi descritti, sia certa l'esclusione di altri fattori condizionalistici che possano avere inciso sul processo motivazionale della singola vittima.

Detta certezza non può che passare dalla assoluta credibilità e attendibilità delle deposizioni testimoniali, scrupolosamente verificate in dibattimento, unico strumento a disposizione del giudice per ricostruire i processi volitivi individuali messi in atto dalle diverse vittime nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, dopo le due scosse premonitrici.

Il giudice, peraltro, esclude in radice la possibilità che le vittime, pur influenzate dagli esiti della riunione della CGR, avessero comunque conservato intatta la capacità di autodeterminazione dei propri comportamenti, con conseguente interruzione del nesso causale con l'antecedente della condotta colposa degli imputati, perché un tale assunto non tiene conto del fatto che l'informazione fu inesatta e incompleta. A suo avviso, infatti, gli imputati avevano minato la capacità di intendere delle vittime, fornendo loro informazioni errate e/o incomplete, amplificate da un “apparato scenografico suggestivo e colposamente mistificatore”, che era stato in grado di sradicare consolidate abitudini di prudenza, così condizionando la loro capacità di volere: chi era restato in casa lo aveva fatto sulla base di una volontà non libera, viziata o quantomeno compromessa nel suo processo formativo da una informazione errata.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

4.3) Massime di esperienza

Aggiunge il Tribunale che, pur prescindendo dal modello delle rappresentazioni sociali, il nesso causale, di natura psichica, è comunque spiegabile sulla base di massime di esperienza, intese come generalizzazioni empiriche del senso comune (tratte dalla migliore esperienza del momento storico), così sintetizzate.

L'uomo è un "*animale sociale*", che vive in società organizzate, delle quali accetta le regole e rispetta la disciplina; è anche un "*animale culturale*", il cui comportamento è basato, oltre che su norme codificate, su una serie di schemi socialmente acquisiti. Detti schemi, se tendono a prescrivere comportamenti, incidono sulle volizioni individuali in misura proporzionale all'autorevolezza della fonte, che è massima per l'autorità scientifica. L'influenza della comunicazione istituzionale sul comportamento individuale aumenta in situazioni di rischio coinvolgenti un gruppo definito di persone, o addirittura l'intera collettività, perché l'ansia che deriva dall'ignoto induce ad affidarsi alla fonte autorevole e ciò avviene in misura maggiore sia quando è elevato il livello culturale e la propensione al rispetto delle istituzioni del soggetto che riceve il messaggio sia quando la fonte sia prossima al ricevente.

Queste cinque massime di esperienza, a parere del primo giudice, contribuiscono, così come il "modello delle rappresentazioni sociali" a dar conto della certa riconducibilità delle volizioni individuali delle vittime alla comunicazione venuta dalla CGR.

La popolazione aquilana, dall'inizio dello sciame sismico, a fronte delle singole scosse, aveva seguito il consolidato protocollo cautelare, una vera e propria "*cultura del terremoto*", che integra il complesso delle conoscenze tradizionali sedimentate nel sapere popolare ed impone di uscire dai luoghi chiusi dopo ogni scossa significativa.

L'ansia generalizzata aveva aumentato l'attesa per quanto avrebbero affermato gli scienziati della CGR, di indiscussa autorevolezza, le cui parole avevano innescato una reazione psicologica che si sostanziava in un doppio meccanismo di rimozione della paura atavica del terremoto e di totale adesione alle indicazioni e valutazioni provenienti dalla CGR.

Certo dunque il nesso causale tra la condotta colposa degli imputati e gli eventi lesivi, il Tribunale afferma che detti eventi (morti e lesioni) appartengono proprio alla categoria di eventi che la norma cautelare violata dagli imputati mirava a prevenire.

Infatti, se gli imputati avessero effettuato una corretta analisi del rischio ed avessero fornito una informazione chiara, corretta e completa (e quindi se avessero tenuto la condotta loro richiesta dalla normativa vigente) gli eventi lesivi non si sarebbero verificati o sarebbero stati meno gravi, perché tutte le vittime si sarebbero trovate fuori casa al momento della scossa delle 3,32.

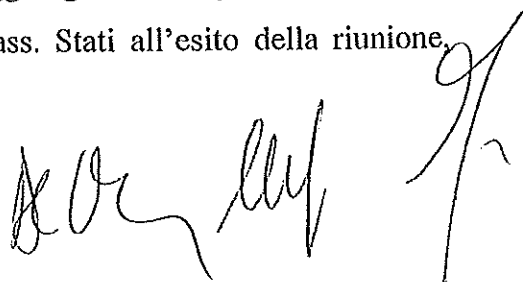
Inoltre le autorità preposte avrebbero adottato misure di prevenzione e cautela (per es. individuazione di punti di raccolta o di aree di ricovero notturno, indicazioni su vie di fuga, modalità sicure di abbandono degli edifici, allestimento di mezzi di intervento, potenziamento dei soccorsi...) che avrebbero contribuito a contenere i danni.

5) Divulgazione dei contenuti della riunione

Il Tribunale non ravvisa, come si è anticipato, alcun ruolo distorsivo dei mezzi di informazione.

In particolare, era irrilevante che non fosse stato adeguatamente evidenziato nel giornale "Il Centro", che l'aveva ripresa nell'edizione dell'1.4.2009, il fatto che l'intervista televisiva del prof. De Bernardinis (in cui si parlava di *"fenomenologia senz'altro normale"* di *"scarico di energia"* e di *"situazione favorevole"*) era stata rilasciata **prima** della riunione e non dopo, perché tale circostanza emergeva dal tenore stesso dell'intervista e comunque perché tra detta intervista e quelle successive alla riunione e i contenuti della riunione stessa non vi era alcuna dissonanza.

Né poteva affermarsi che la divulgazione dei contenuti della riunione e delle opinioni dei suoi partecipanti fosse stata scorrettamente connotata da una valenza rassicurante che era invece assente, perché la visione dei notiziari e la lettura dei giornali del giorno successivo alla riunione (1.4.2009) confermava che gli organi di informazione avevano ripreso esattamente le parole degli imputati, senza nulla aggiungere o togliere; le parole *"rassicurare la popolazione"* erano state utilizzate dall'ass. Stati all'esito della riunione.



come confermato dalla bozza di verbale e d'altra parte era certo che la finalità rassicuratoria fosse voluta da chi quella riunione aveva indetto (Bertolaso).

In coerenza con detto intento la comunicazione non venne lasciata al caso, ma curata nei minimi dettagli: **De Bernardinis** era accompagnato da un ufficio stampa che provvide a contattare i giornalisti già prima dell'arrivo degli altri componenti e gestì in prima persona la conferenza stampa che seguì la riunione; la riunione si tenne a porte aperte, facendo partecipare le autorità locali che dovevano riferire alla popolazione, sì che ogni argomento venne di fatto reso pubblico senza filtri e intermediari. D'altro canto, se la stampa non avesse veicolato le informazioni in modo corretto, la struttura organizzativa del DPC sarebbe intervenuta per correggere, precisare o smentire, il che non avvenne (lo stesso Bertolaso aveva detto in dibattimento di aver avuto una completa rassegna stampa).

Né, ancora, poteva attribuirsi rilevanza alcuna nella formazione del processo volitivo delle vittime alle notizie e affermazioni rassicuranti (di contenuto analogo a quello contestato agli imputati) uscite diffusamente sui media nei mesi e nei giorni antecedenti la riunione della CGR.

Ciò per tre ordini di ragioni:

1. prima del 31 marzo 2009 i giornali riportavano anche notizie di tenore allarmistico e proprio tale commistione di notizie di contenuto opposto aveva alimentato confusione ed incertezza nella popolazione, di cui aveva parlato anche Bertolaso;
2. la scossa del 30 marzo 2009, che aveva fatto registrare un'impennata della magnitudo, costituiva un'allarmante novità, tale da far perdere ogni attualità alle notizie precedenti;
3. era emerso con certezza dalle dichiarazioni testimoniali che le vittime non avevano dato alcun rilievo a quelle notizie, mantenendo intatte le abitudini di cautela consolidate, mentre l'indiscussa autorevolezza della CGR aveva indotto i mutamenti oggetto di contestazione, facendo apparire il contenuto della loro comunicazione come una sorta di "verità ufficiale".

6) Casi in cui non è stato ravvisato il nesso causale

Il nesso causale non è stato invece ravvisato dal primo giudice in relazione ai seguenti casi:

Giallonardo Aurelio e Vasarelli Giuseppina, deceduti in via Campo di Fossa 6/B, non essendo stato chiarito se essi fossero usciti di casa dopo la scossa del 30 marzo né se avessero avuto notizia dell'esito della riunione della CGR; era emerso, peraltro, che essi ritenevano sicura la loro casa, tanto da invitare i congiunti ad andare presso di loro in occasione di altre scosse;

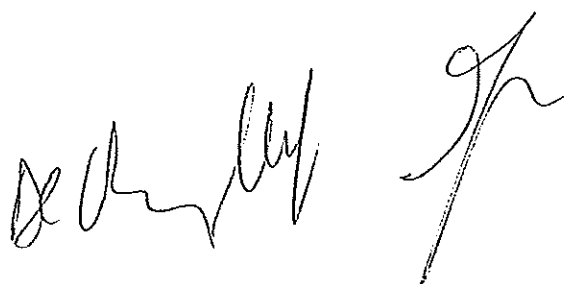
Di Simone Alessio, deceduto nella Casa dello Studente, non avendo i testi riferito nulla in ordine al comportamento tenuto in altre occasioni né in merito alla conoscenza degli esiti della riunione della CGR;

Colaiani Ada Emma, Di Marco Stefania, Di Marco Paolo, deceduti in Onna, avendo i testi riferito che le vittime non avevano adottato particolari cautele in occasione delle scosse precedenti e nulla essendo emerso in ordine alle notizie relative alla riunione della CGR;

Lauri Piergiorgio, rimasto ferito nel crollo della Casa dello Studente dove lavorava come portiere, non essendo emerse prove certe che il processo motivazionale della vittima, che era rimasta in sede dopo le scosse premonitrici, fosse stato influenzato dalla conoscenza degli esiti della riunione della CGR (lui stesso aveva riferito che si era sentito durante la notte - dopo la scossa delle ore 0,39 - con l'arch. Sebastiani, dell'ufficio tecnico che aveva in gestione la struttura, ed era stato tranquillizzato sulla solidità dell'edificio);

Cicchetti Adalgisa, deceduta in un antico fabbricato sito a Tempera, essendo emerso che la misura di cautela adottata dalla donna dopo le scosse -il dormire su una poltrona vicina alla porta -, abbandonata dopo le tranquillizzazioni ricevute dalla CGR, non sarebbe stata comunque idonea ad impedire l'evento, perché la casa era interamente collassata;

Di Pasquale Alessio, deceduto a L'Aquila, non essendo emerso nulla di certo in ordine alle cautele adottate in occasione delle scosse precedenti e alle notizie relative alla riunione della CGR.

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be a full name and the other a more stylized monogram or set of initials.

7) Comportamento alternativo lecito

Il Tribunale passa quindi ad individuare, per verificare e completare il giudizio di sussistenza del rapporto di causalità tra condotta ed eventi, sotto il profilo della prevedibilità ed evitabilità, quale avrebbe dovuto essere il comportamento alternativo lecito che, se attuato dagli imputati, avrebbe impedito la verifica degli eventi dannosi.

Riprende a tal fine quanto affermato analizzando i profili di colpa in relazione all'ampiezza delle conoscenze a disposizione degli imputati, tutti scienziati di chiara fama, con riferimento alle stime di occorrenza di gravi terremoti (che individuavano il territorio aquilano come ad altissimo rischio) e alla estrema vulnerabilità del patrimonio edilizio della città, per concludere che la mancata sottoposizione di tali conoscenze alla valutazione dei partecipanti alla riunione era stata una vera e propria "*morte del sapere*".

Se gli imputati avessero correttamente svolto il compito loro affidato non avrebbero dovuto fare le affermazioni in tema di prevedibilità dei terremoti e di precursori sismici riportate nell'imputazione, né quelle in ordine alla improbabilità di una forte scossa a breve, né, ancora, quelle sullo sciame sismico e lo scarico di energia.

Al contrario, ciascuno degli imputati avrebbe dovuto esporre ciò che sapeva in tema di rischio sismico, storia sismica dell'Aquila, sciame sismico, previsioni probabilistiche, vulnerabilità degli edifici ed esposizione, condividendo con gli altri esperti le proprie conoscenze specifiche, per evitare che le vittime, appresi i contenuti rassicuranti, abbandonassero le misure di cautela tradizionalmente adottate.

Durante la riunione era, dunque, mancata la necessaria visione d'insieme, che avrebbe consentito di valutare i plurimi indicatori di rischio, trattati, invece, in modo lacunoso, semplificato, inefficace e non correlato; d'altronde conferma della superficialità della valutazione si traeva dal fatto che la riunione fosse durata poco più di un'ora, tempo certamente insufficiente per affrontare nella loro complessità i temi esposti nella lettera di convocazione.

La condotta degli imputati, dunque, aveva inciso in senso negativo, determinandone l'incremento, su due componenti del rischio sismico - vulnerabilità ed esposizione -

interferendo in modo esclusivo o prevalente sul processo motivazionale delle vittime che, altrimenti, sarebbero certamente uscite di casa.

8) Concorso di cause

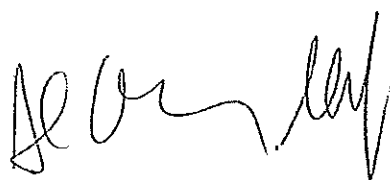
Quanto al tema del concorso di cause, essendosi gli eventi lesivi verificati innanzitutto a causa della **scossa di terremoto** e del **crollo dei singoli edifici** (derivato dalla loro vulnerabilità), il Tribunale osserva che detti fattori condizionalistici avevano operato in modo diretto e immediato in concorso con quello addebitato agli imputati, poiché tutti erano necessari per produrre l'evento: rispetto alla condotta degli imputati, posta in essere il 31 marzo 2009, che aveva indotto le vittime a rimanere nelle abitazioni, la vulnerabilità degli edifici doveva considerarsi una concausa preesistente e la scossa di terremoto una concausa sopravvenuta, entrambe indipendenti dalla condotta degli agenti e comunque da sole non sufficienti a determinare l'evento.

Né poteva ritenersi che dette concause fossero imprevedibili o connotate da assoluta anomalia, tali da escludere il rapporto di causalità rispetto alla condotta degli imputati.

La scossa di terremoto, concausa sopravvenuta, come già detto, non poteva essere considerata evento anormale, eccezionale, atipico, né in termini assoluti, perché ogni anno si verificano mediamente 120 terremoti di pari intensità, né in relazione alla storia e alla natura sismica del territorio aquilano (anche considerando il periodo medio di ritorno); i consulenti tecnici del PM hanno, nella loro relazione, affermato che il terremoto del 6 aprile rientra perfettamente nel quadro della sismicità dell'area e non rappresenta un caso eccezionale, attestandosi nella media dei valori attesi, sia per profondità che per magnitudo, così rappresentando la validazione in termini di riscontro reale delle mappe di pericolosità redatte sin dal 2004.

La scossa, inoltre, si era posta su una linea di sviluppo della condotta colpevole degli imputati ampiamente prevedibile, non nel senso che gli imputati potessero o dovessero prevedere il terremoto, ma nel senso che alla luce delle loro conoscenze tecniche, il terremoto era evento rientrante tra le normali vicende di un territorio fortemente sismico.

Del pari priva di anomalia era la vulnerabilità degli edifici, concausa preesistente.



L'istruttoria aveva consentito di distinguere tra una vulnerabilità di tipo generale, riferibile all'intero patrimonio edilizio di L'Aquila, ed una di tipo specifico, riferibile ai quattordici edifici in cui perirono le vittime.

I profili di vulnerabilità generale erano o dovevano essere perfettamente noti agli imputati, risultando dai dati del Censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici (cosiddetto Rapporto Barberi), riportati nello studio "Difendersi dai terremoti" a firma, tra gli altri, di **Boschi e Barberi**.

I profili di vulnerabilità specifica erano emersi a seguito delle perizie effettuate in altri procedimenti per accertare le cause dei crolli dei quattordici fabbricati (otto in cemento armato, sei in muratura) tutte attinenti alla scadente qualità dei materiali e/o ad errori progettuali o carente manutenzione, oltre che, per gli edifici costruiti negli anni 60/70, al mancato rispetto della normativa antisismica.

La concausa, quindi, rientra nel concetto di fatto illecito altrui che, secondo orientamento costante, non interrompe il nesso causale quando si inserisca negli antecedenti dell'evento secondo schemi prevedibili (non atipici o eccezionali).

Il che deve affermarsi nella fattispecie, avendo gli imputati conoscenza diretta dei profili della vulnerabilità generale e dovendo conseguentemente prevedere anche quelli di vulnerabilità specifica.

Quanto alle interferenze tra la scossa e la vulnerabilità, il primo giudice esamina le conclusioni dei CT del PM relative ai valori strumentali delle accelerazioni registrate il 6 aprile dalle stazioni aquilane, che davano conto della compatibilità complessiva con il valore di previsione fatto proprio dalla normativa vigente (0,25), per pervenire alla conclusione che le concause non presentavano profili di anomalia, anche alla luce del fatto che era crollato solo l'1% degli edifici in cemento armato e che gli edifici adiacenti a quelli crollati, pur danneggiati, erano rimasti in piedi, preservando la vita dei residenti.

Né poteva dirsi che dette concause presentassero profili di imprevedibilità.

Premesso che occorre porsi idealmente nella posizione degli imputati al momento della condotta (criterio detto della prognosi postuma), il Tribunale afferma che il livello di diligenza esigibile in situazioni di rischio di particolare gravità, che richiedono livelli molto elevati di conoscenza e competenza tecnica, va riferito al cosiddetto agente modello, in grado di svolgere al meglio il compito assunto, anche sulla base dell'esperienza collettiva, evitando i rischi prevedibili e le conseguenze evitabili; con la conseguenza che il dato di riferimento non è il "percepito" ma il "percepibile".

Poiché tutti gli imputati esprimono, per espressa indicazione legislativa, il massimo delle conoscenze e competenze nel campo della previsione e prevenzione dei grandi rischi, ad essi era richiesto un grado di diligenza, prudenza e perizia particolarmente elevato.

Le concause (scossa di terremoto e vulnerabilità degli edifici) rientravano dunque, a parere del primo giudice, nella sfera di prevedibilità degli imputati, nel senso che doveva escludersi che il percorso concausale, per definizione autonomo dalla condotta colpevole, avesse determinato una linea di sviluppo del tutto anomala e imprevedibile, non trattandosi di cause eccezionali, atipiche, non previste e non prevedibili, da sole sufficienti a produrre gli eventi dannosi.

9) Cooperazione colposa

Il Tribunale afferma poi la certa ravvisabilità della contestata cooperazione colposa, implicita nel fatto che la condotta colpevole fu consumata durante la riunione del 31 marzo, così integrando quel legame di tipo psicologico tra i diversi agenti (la consapevolezza di ognuno di co-agire con gli altri) che, a differenza del concorso di cause colpose indipendenti, è necessariamente richiesto dall'art.113 c.p..

Precisa il Tribunale, al fine di affermare la cooperazione illecita anche per quegli agenti che non avevano personalmente posto in essere le condotte colpose, che l'art.113 c.p. esercita una "funzione estensiva dell'incriminazione", coinvolgendo anche condotte incomplete o di semplice partecipazione, prive di significato concludente se non coniugate alle altre condotte.

In relazione a detti cooperanti, definiti "marginali", il giudice aderisce al modello estensivo che pone nell'area della punibilità anche la violazione del dovere di agire tenendo conto del

ruolo e della condotta altrui, imposto ad ognuno dei partecipi quando la forma collettiva dell'agire sia voluta dalla legge o derivi in concreto dalla specifica attività di gestione del rischio, con la conseguenza che in tal caso non è richiesta ad ognuno dei compartecipi la consapevolezza del carattere colposo dell'altrui condotta.

Nella fattispecie, considerando che le modalità operative di funzionamento della CGR sono disciplinate per legge e prevedono necessariamente il coinvolgimento integrato e contestuale di più soggetti per il perseguimento delle finalità stabilite e che ognuno degli imputati conosceva lo scopo della riunione e contribuiva alla valutazione e gestione del rischio sismico, deve ritenersi che tutti fossero pienamente consapevoli della reciproca partecipazione all'"intreccio cooperativo"; essi dovevano, pertanto, necessariamente considerare oltre alla propria anche la condotta altrui, con conseguente accrescimento delle regole cautelari da rispettare.

Doveva escludersi, quindi, che ciascuno rispondesse soltanto del proprio specifico segmento di condotta.

10) Le statuizioni civili

Per tutte le vittime, ad eccezione di Berardini Giovanna e Russo Anna Maria, vi è stata costituzione di parte civile, così come per il Comune di L'Aquila, con estensione della domanda, da parte di alcune, nei confronti del responsabile civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, nel cui ambito opera per legge la CGR.

Il Tribunale ha ravvisato la responsabilità del responsabile civile per *culpa in vigilando*, in quanto la capillare diffusione di notizie sugli organi di informazione, locali e nazionali, dava conto della concreta possibilità di verificare la correttezza dell'operato degli imputati

Ha quindi pronunciato condanna generica al risarcimento dei danni ed ha liquidato in favore di ognuna delle parti civili le provvisori di cui al dispositivo, ponendole a carico in solido degli imputati e, nei casi di estensione della domanda, del responsabile civile.

LE IMPUGNAZIONI

Avverso la sentenza hanno proposto appello il Procuratore della Repubblica, limitatamente all'assoluzione pronunciata per il decesso di Cicchetti Adalgisa, il difensore della parte civile Castellano Michele (erede di Cicchetti Adalgisa), e, ai soli fini civili, i difensori delle parti civili Lauri Piergiorgio, Giallonardo Franca e Giallonardo Corrado (eredi di Giallonardo Aurelio e Vasarelli Giuseppina), Di Pasquale Mario, Cosimati Maria e Di Pasquale Cristina (eredi di Di Pasquale Alessio), i difensori di tutti gli imputati e l'Avvocatura dello Stato per il responsabile civile.

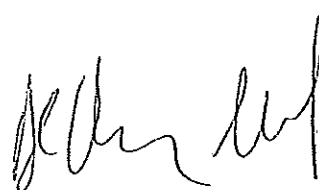
APPELLO PROPOSTO DAL PUBBLICO MINISTERO.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila ha interposto gravame con esclusivo riferimento al capo della sentenza inerente l'assoluzione degli imputati in relazione al decesso di Cicchetti Adalgisa deducendo l'erroneo apprezzamento delle fonti di prova in ordine alla responsabilità degli imputati da parte del Tribunale.

In particolare, riportatosi per intero alla requisitoria scritta costituente la premessa del ricorso e dato atto che il primo giudice, riprendendo e ampliando le argomentazioni della pubblica accusa, aveva condannato gli imputati escludendone tuttavia la penale responsabilità con riferimento alla morte di Cicchetti Adalgisa per difetto di prova certa in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la condotta contestata e la scelta della vittima di rimanere in casa la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009, ha dedotto che, invece, la congiunta valutazione delle acquisite prove orali avrebbe dovuto indurre logicamente a ritenerne la sussistenza.

Nella specie l'appellante, sulla scorta delle dichiarazioni rese dai figli della Cicchetti, Castellano Marco e Castellano Fabrizio, ha evidenziato:

- quanto al comportamento abituale tenuto dalla Cicchetti antecedentemente allo sciame sismico iniziato del mese di giugno 2008, che era emerso chiaro che fin dagli anni '80, in occasione di scosse, era uso della famiglia Castellano-Cicchetti di uscire di casa e dormire in strada, all'aperto;



- quanto al comportamento tenuto dalla Cicchetti in occasione del citato sciame sismico, a partire dal marzo 2008, che la stessa, in preda alla preoccupazione, aveva lasciato la propria camera da letto e si era indotta a dormire su di una poltrona vicino alla porta dell'appartamento che era posto al pianterreno; che intorno alla metà del mese di marzo 2009, la Cicchetti, avvertita una "forte" scossa, ebbe a chiedere al figlio Fabrizio di andarla a prendere per portarla presso la casa di questi sita nella frazione S. Elia; che a seguito della scossa di magnitudo 4.1 del 30 marzo 2009 la Cicchetti ebbe ad uscire dalla propria abitazione stazionando per circa un'ora e mezza in una piazza ad essa adiacente;
- quanto alla conoscenza degli esiti della riunione della Commissione Grandi Rischi, che, in ragione dell'allarme creatosi, la Cicchetti era molto interessata alle notizie riportate dagli organi di informazione, leggeva quotidianamente i giornali e vedeva quotidianamente i telegiornali regionali discutendone ogni giorno durante i pasti con il figlio Castellano Marco, il quale aveva in particolare ricordato di aver commentato con la madre, a partire dalla sera del 31 marzo 2009, l'intervista resa da **De Bernardinis** al dott. Colacito;
- quanto agli effetti prodotti sulle determinazioni della Cicchetti da detta intervista, che la stessa ne aveva ricavato il convincimento che la liberazione progressiva di energia da cui erano cagionate le ripetute scosse già subite era da valutarsi in senso positivo ai fini prognostici, così tranquillizzandosi, tenuto conto della fiducia da lei nutrita nei confronti della Commissione Grandi Rischi, i cui componenti erano dalla stessa definiti "i dottori della terra" (*"come noi abbiamo il nostro dottore, questi erano i dottori della terra ... i dottori della terra avevano detto che non c'era da temere, che l'energia si rilascia piano piano con queste scosse, che si poteva stare tranquilli ..."*), così tornando a dormire tutte le sere nel proprio letto piuttosto che sulla poltrona vicino alla porta d'ingresso della propria abitazione, tanto che anche a seguito della scossa precedente a quella distruttiva, ovvero la scossa delle ore 22,48 del 5 aprile 2009, la Cicchetti, rinvenuta nel proprio letto dal figlio Fabrizio che la invitava a trasferirsi in altra abitazione o a passare la notte in macchina, ebbe a rispondere di no, in quanto "avevano detto" che non sarebbe successo niente.

L'appellante ha quindi evidenziato come l'istruttoria dibattimentale avesse pertanto fornito elementi certi per la ricostruzione del processo motivazionale della Cicchetti proprio secondo l'astratto schema di accertamento del nesso causale utilizzato dal primo giudice, dovendosi ritenere che la cautela da questa sempre adottata, consistita nell'uscire di casa in occasione di scosse significative e rimanere in strada anche diverse ore, le avrebbe salvato la vita se non fosse intervenuta la condotta degli imputati, già ritenuta quale colposa nell'impugnata sentenza.

L'appellante ha poi evidenziato che il primo giudice aveva motivato l'assoluzione degli imputati dal contestato episodio di omicidio colposo inerente il decesso della Cicchetti, dando atto che la misura di cautela adottata da questa, consistente nel riposare su di una poltrona nei pressi della porta d'ingresso della propria abitazione, analizzata alla luce delle particolari modalità del collasso dell'immobile, si sarebbe rivelata comunque inadeguata, atteso che anche qualora la sera del 5 aprile 2009 la Cicchetti si fosse sistemata vicino alla porta d'ingresso per riposare sulla poltrona, sarebbe ugualmente deceduta, ed ha contestato detto assunto in quanto esatto ma parziale.

Al riguardo l'appellante ha rilevato che appariva evidente che qualora la misura precauzionale adottata dalla vittima si fosse limitata a quella descritta nell'appellata sentenza, ovvero riposare su una poltrona nei pressi della porta d'ingresso della propria abitazione, si sarebbe dovuto concludere che l'evento morte si sarebbe ugualmente verificato.

Tuttavia il primo giudice aveva omissso di valutare che l'istruttoria dibattimentale aveva chiarito che in occasione di scosse di terremoto significative, la Cicchetti, oltre ad adottare la su descritta precauzione, aveva adottato misure di cautela ben più consistenti, quale l'uscire di casa e stazionare fuori dalla propria abitazione anche parecchie ore in attesa dell'esaurirsi di eventuali scosse di replica, e che, a seguito della citata scossa delle ore 22,48 del 5 aprile 2009, il figlio Castellano Fabrizio aveva chiaramente riferito di essersi immediatamente recato presso l'abitazione di sua madre invitandola a recarsi con lui presso la sua abitazione sita a S. Elia, come già accaduto l'11 marzo 2009, ovvero a sistemarsi in macchina per passarvi la notte o, comunque, ad uscire di casa, come sempre era stato uso della famiglia in circostanze analoghe, e che la madre non si era invece mossa dal proprio

letto, ostentando tranquillità e spiegandogli che la scossa appena percepita aveva soltanto liberato energia, così esprimendo gli stessi concetti già espressi dal prof. De Bernardinis nella citata intervista televisiva.

Doveva pertanto darsi atto che se era vero, come sostenuto in sentenza, che la misura precauzionale di dormire sulla poltrona vicino la porta d'ingresso non avrebbe salvato la vita della Cicchetti, ciò che rilevava nel processo causale della morte era l'aver abbandonato l'altra misura cautelare, ovvero quella di uscire di casa e stazionare fuori dell'abitazione anche parecchie ore in attesa dell'esaurirsi delle eventuali scosse di replica e che l'abbandono di detta misura cautelare era stato indotto dalle parole rassicuranti pronunciate da De Bernardinis in sede della già citata intervista.

L'appellante ha pertanto concluso chiedendo che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, tutti gli imputati siano dichiarati colpevoli del reato loro ascritto, anche con riferimento alla morte di Cicchetti Adalgisa, e siano condannati alla pena ritenuta di giustizia.

APPELLO PROPOSTO DALL' AVV. GIANLUCA RACANO NELL'INTERESSE DELLA PARTE CIVILE CASTELLANO MARCO (DECESSO DI CICHETTI ADALGISA).

L'avv. Gianluca Racano, difensore della parte civile Castellano Marco, figlio di Adalgisa Cicchetti, deceduta a seguito del crollo della propria abitazione, ha chiesto che venga dichiarata la responsabilità, ai fini civilistici, degli imputati, con condanna degli stessi al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, biologici e morali subiti dalla parte civile.

In primis, l'appellante ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, il quale avrebbe omesso di considerare la testimonianza del predetto Castellano nella sua interezza. In particolare, il teste ha riferito che dopo la forte scossa delle ore 23,00 del 5 aprile, egli si era portato presso l'abitazione della madre, proponendole di andare a dormire a casa sua o a casa del fratello (di nuova costruzione) e che la genitrice gli aveva risposto di stare tranquillo, perché *"avevano detto"* che non sarebbe successo nulla perché *"le*

scossette” erano *“l’energia che si libera”*. Ha precisato di avere lasciato la madre coricata nel letto della propria abitazione.

Dunque, secondo la difesa appellante, proprio a seguito del rassicurante messaggio fornito dalla CGR, la sig.ra Cicchetti avrebbe abbandonato le proprie abitudini, decidendo, contrariamente a quanto fatto in passato (anche dopo scosse di minore intensità), di rimanere in casa e, addirittura, senza neanche trascorrere la notte in poltrona vicino alla porta d’ingresso, così come aveva pensato di fare in alcune occasioni precedenti, in modo da avere la possibilità di abbandonare prontamente l’immobile in caso di pericolo.

E’ stato poi dedotta dal difensore l’infondatezza dell’argomentazione sviluppata, al riguardo, dal giudice, il quale ha sostenuto che, a tutto voler concedere, la signora Cicchetti, ove non fosse stata tranquillizzata dalla Commissione, avrebbe comunque dormito in poltrona nell’atrio della casa e che si sarebbe trattato di precauzione che non le avrebbe consentito di salvarsi dal crollo dell’immobile. A tale proposito, ha osservato l’appellante che non vi sarebbe alcun elemento dal quale trarre il convincimento che la sig.ra Cicchetti non avrebbe lasciato l’abitazione, così come aveva fatto in occasione delle precedenti scosse serali.

Con riferimento a quanto accaduto la notte dell’11 marzo 2009 (allorquando la Cicchetti era andata a dormire a casa del figlio Fabrizio), l’appellante ha criticato la conclusione del Tribunale, secondo il quale la circostanza non sarebbe rilevante, siccome il trasferimento della donna era avvenuta su imposizione del figlio Fabrizio. Al contrario, la ricostruzione del dialogo avvenuto tra la donna e il figlio Marco la notte fatidica del 6 aprile dimostrerebbe come la Cicchetti avesse ampia capacità di assumere decisioni in proprio.

In conclusione, si è sostenuto che le assicurazioni fornite dagli esperti avrebbero fatto abbassare il livello di attenzione degli abitanti delle antiche costruzioni esistenti in paesi come quello di Tempera (ove la Cicchetti abitava), laddove sarebbe stato necessario, invece, fornire una corretta informazione sulla pericolosissima, in termini di sicurezza, situazione di quei fabbricati in muratura.



APPELLO PROPOSTO DALL' AVV. ROBERTO MADAMA NELL'INTERESSE DELLA PARTE CIVILE LAURI PIERGIORGIO.

L'avv. Roberto Madama, difensore della parte civile Lauri Piergiorgio (rimasto ferito a seguito del sisma), nel chiedere la riforma della sentenza, con il riconoscimento della responsabilità degli imputati in ordine alle lesioni riportate dal proprio assistito e con loro condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese, ha contestato le argomentazioni svolte dal Tribunale aquilano.

In primo luogo, ha ritenuto non corretto che il giudice di primo grado abbia valorizzato la laconicità e l'asciuttezza della deposizione del Lauri per inferirne l'impossibilità di ricostruire quale fosse stato il comportamento tenuto dal medesimo nel corso dello sciame sismico che precedette il terremoto del 6 aprile 2009. Il Tribunale, infatti, non avrebbe tenuto in alcun conto che le conseguenze del dramma vissuto dal giovane ben potrebbero essersi palesate col condizionarne la capacità espositiva. Peraltro, le stesse caratteristiche di sinteticità della deposizione non hanno impedito al giudice di formarsi il convincimento in ordine al fatto che il Lauri ebbe piena conoscenza degli esiti della riunione del 31 marzo 2009, e in ciò la difesa ha ravvisato un'evidente vizio motivazionale.

Quanto alla valutazione della condotta tenuta da Piergiorgio Lauri prima della fatidica scossa, ha rilevato il difensore che il compendio probatorio (deposizione della stessa persona offesa, del fratello Fabio e della fidanzata Martegiani Francesca) avrebbe ampiamente dimostrato come il Lauri, da sempre abituato, per insegnamento familiare, a uscire di casa in occasione di scosse di terremoto, avesse adottato tale misura precauzionale durante il periodo dello sciame sismico e, il giorno 30 marzo 2009, in occasione della scossa di magnitudo 4.1, avesse abbandonato la propria abitazione tenendo il nipote in braccio. Il nitido ricordo, da parte dei testi, di tale ultima circostanza, sarebbe agevolmente spiegabile con la maggiore intensità (rispetto a quelle precedenti) della scossa che, all'evidenza, aveva suscitato particolare allarme.

Con riferimento al comportamento che Piergiorgio Lauri tenne dopo essere venuto a conoscenza dell'esito della riunione del 31 marzo 2009 (circostanza, quella della sicura conoscenza, ammessa dallo stesso giudice), la difesa ha rilevato che il tribunale avrebbe, anche a tale riguardo, omissis di adeguatamente valutare le deposizioni di Fabio Lauri e

della Martegiani (i quali hanno confermato di avere sentito la persona offesa la sera del 5 aprile 2009, dopo la scossa delle 22,48, verificando che la stessa era rimasta all'interno della Casa dello Studente), valorizzando, invece, le dichiarazioni rese dai giovani che risiedevano nella struttura, i quali non hanno riferito di avere parlato con la parte civile o di averla veduta al proprio posto nell'atrio del fabbricato.

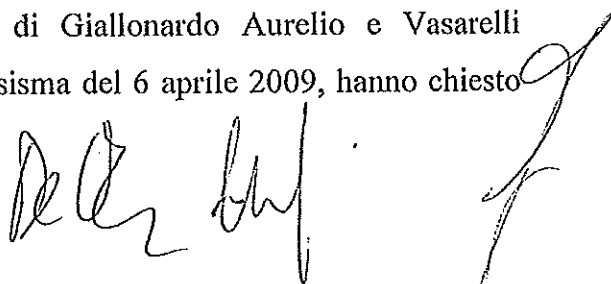
L'appellante ha respinto, inoltre, l'affermazione del giudicante, secondo il quale nel processo volitivo di Piergiorgio Lauri avrebbero influito in maniera determinante, più che le assicurazioni fornite dalla CGR, le indicazioni ricevute dall'architetto Sebastiani (responsabile tecnico della Casa dello Studente), il quale lo aveva assicurato sulla stabilità dell'edificio. Tale conclusione il giudice ha tratto dalla circostanza che in occasione delle sommarie informazioni testimoniali rese al Pubblico Ministero il 5 novembre 2009 il Lauri, contrariamente a quanto poi dichiarato in sede di giudizio, non aveva fatto alcun riferimento alle assicurazioni provenienti dalla Commissione.

Sul punto, ha rilevato il difensore appellante come le dichiarazioni fatte al Pubblico Ministero dalla persona offesa erano state rese nell'ambito del processo per il crollo della Casa dello Studente, nel quale il Sebastiani era indagato, e, dunque, il Lauri aveva risposto a domande degli inquirenti che erano rivolte a conoscere il ruolo svolto dall'architetto, senza alcuna considerazione per gli esiti della riunione della CGR.

Inoltre, il Lauri, in sede di esame dibattimentale, ha dichiarato come anche prima del 30 marzo 2009 i tecnici incaricati del controllo sulla solidità dell'edificio avessero assicurato sia gli studenti che i custodi sull'innocuità delle lesioni verificatesi e, ciononostante, egli aveva conservato quell'atteggiamento di paura che aveva avuto fin dall'inizio dello sciame sismico, e ciò a dimostrazione che alcun effetto assicurante avevano avuto su di lui le informazioni ricevute dal Sebastiani.

APPELLO PROPOSTO DA GIALONARDO FRANCA E GIALONARDO CORRADO (DECESSO DEI GENITORI GIALONARDO AURELIO E VASARELLI GIUSEPPINA).

Giallonardo Franca e Giallonardo Corrado, figli di Giallonardo Aurelio e Vasarelli Giuseppina, questi ultimi deceduti in occasione del sisma del 6 aprile 2009, hanno chiesto



che la Corte voglia ritenere *“penalmente rilevante”* la condotta degli imputati anche con riferimento al decesso dei loro genitori, con conseguente ristoro dei danni – da liquidarsi in separata sede – e con assegnazione di una provvisoria pari a € 80.000,00 per ciascuno di essi e con rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

Hanno dedotto che sarebbe rimasto provato per testi che Aurelio Giallonardo e Giuseppina Vasarelli subirono *“un’influenza mediatica di notevolissime proporzioni”* e decisero, dopo il 31 marzo 2009, di rimanere in casa, nonostante la condotta di vita precedente a tale data fosse stata caratterizzata dal costante abbandono dell’abitazione in occasione di scosse sismiche.

In particolare, il teste Ciambrone Ennio ha dichiarato che Aurelio Giallonardo era a conoscenza delle conclusioni alle quali erano pervenuti gli scienziati all’esito della riunione del 31 marzo e, soprattutto si era tranquillizzato dopo avere letto sul giornale *“che questa Commissione aveva detto che non sarebbe successo niente... che era un po’ tutto sotto controllo”*.

Dunque, hanno sostenuto gli appellanti che la condotta degli imputati debba ritenersi causa o concausa dell’evento, poiché senza di essa non sarebbe mutato l’atteggiamento prudenziale dei coniugi Giallonardo-Vasarelli, abituati a lasciare la loro abitazione in occasione di scosse. Il comportamento dei componenti della CGR si sarebbe, dunque, inserito in una connessione significativa di tipo causale che avrebbe prodotto l’effetto della morte dei coniugi Giallonardo.

APPELLO PROPOSTO DALL’AVV. STEFANO CICCARELLI NELL’INTERESSE DELLE PARTI CIVILI DI PASQUALE MARIO, COSIMATI MARIA E DI PASQUALE CRISTINA (DECESSO DI DI PASQUALE ALESSIO).

L’avv. Stefano Ciccarelli, difensore delle parti civili Di Pasquale Mario, Cosimati Maria e Di Pasquale Cristina, ha chiesto dichiararsi la responsabilità, ai fini civilistici, degli imputati e del responsabile civile (Presidenza del Consiglio dei Ministri) in ordine al decesso di Di Pasquale Alessio, con condanna degli stessi al risarcimento dei danni subiti dai propri assistiti.

Ha dedotto l'appellante che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, sussisterebbe senz'altro il nesso causale tra le assicurazioni fornite dai prevenuti e il decesso di Di Pasquale Alessio. La prova di ciò sarebbe agevolmente rilevabile dall'attento esame delle dichiarazioni testimoniali rese da Conti Claudia (fidanzata della vittima), nonché da Di Pasquale Mario e Di Pasquale Cristina (padre e dalla sorella), i quali avrebbero dato atto del mutamento del comportamento tenuto da Alessio dopo avere recepito le assicurazioni fornite dagli esperti a seguito della riunione del 31 marzo 2009. Il giovane, infatti, molto impaurito fino a quel momento, aveva assunto, dopo avere appreso dell'esito della riunione della Commissione, un atteggiamento improntato alla tranquillità, facendo espresso riferimento, nei propri discorsi, a quanto riferito dagli scienziati.

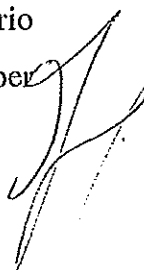
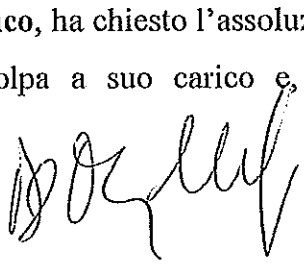
Sarebbe rimasto, dunque, ampiamente dimostrato che Alessio Di Pasquale, pienamente a conoscenza dell'esito assicurante della riunione del 31 marzo 2009, mutò la propria condotta, fino a quel momento estremamente prudentiale e caratterizzata da timore e paura per il terremoto, decidendo di fare rientro a L'Aquila dopo avere trascorso il fine settimana a Avezzano e di dormire in casa.

La conferma di ciò sarebbe rinvenibile anche nelle dichiarazioni rese dall'amico Mariani Guido, il quale ha affermato che la sera del 5 aprile lui e Alessio non accolsero l'invito di Claudia Conti a fare rientro in Avezzano, proprio perché tranquillizzati da quanto aveva detto la Commissione circa la diminuzione della potenzialità distruttiva delle scosse in ragione dello scarico di energia.

Non sarebbe riscontrabile alcuna seria discrepanza tra le dichiarazioni della Conti e del Mariani, ove si consideri che nel rapporto con la fidanzata Di Pasquale Alessio si mostrava per quel che era (timoroso degli eventi sismici), mentre con l'amico si sforzava di palesare una maggiore sicurezza di sé.

APPELLO PROPOSTO DALL'AVV. FRANCESCO PETRELLI NELL'INTERESSE DELL'IMPUTATO BARBERI FRANCO.

L'avv. Francesco Petrelli, difensore di Barberi Franco, ha chiesto l'assoluzione del proprio assistito per la non ravvisabilità di profili di colpa a suo carico e, comunque, per

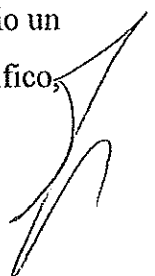


l'insussistenza del nesso causale fra le condotte a lui attribuite e gli eventi verificatisi e, in subordine, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione del minimo della pena, con conseguente concessione dei doppi benefici di legge, l'eliminazione delle pene accessorie e il contenimento della provvisoria entro limiti di minore rilevanza quantitativa, con sospensione dell'immediata esecutività della stessa.

Con riferimento alla natura della convocazione e della successiva riunione tenutasi il giorno 31 marzo 2009 e alle finalità che con essa s'intendevano perseguire, il difensore appellante ha osservato che :

- il numero dei componenti della CGR che parteciparono alla riunione non raggiungeva il numero legale previsto dalla legge (almeno dieci membri) per l'operatività dell'organismo e la convocazione fu disposta dal Capo del DPC e non dal Presidente della Commissione. La circostanza, lungi dal determinare una qualche nullità, dimostrerebbe che quella che si tenne il 31 marzo a L'Aquila non fu una riunione della Commissione, ma, bensì, per come riferito anche dal **Barberi** in udienza, una riunione di diverso tipo, espressamente disciplinata dall'art. 3, comma 10, del DPCM n. 23582 del 3 aprile 2006, il quale prevede (senza formalità di convocazione e senza predeterminazione di un numero legale) che i componenti della Commissione vengano convocati per effettuare ricognizioni, verifiche e indagini e, cioè, per esaminare, accertare e raccogliere informazioni, per verificare il controllo dell'esattezza di un procedimento e per svolgere un'attività sistematica di ricerca intorno a fatti determinati. A tale conclusione condurrebbe anche la lettura della lettera di convocazione, nella quale si parlava proprio di "*attenta disamina degli aspetti scientifici*". In particolare, l'esigenza della convocazione era sorta a seguito della diffusione di un comunicato stampa della Protezione Civile Regionale dal contenuto imprudentemente rassicurante circa il verificarsi di ulteriori scosse e del diffondersi di notizie, propalate dal ricercatore Giuliani, in ordine alla sicura prevedibilità dell'evento sismico attraverso la misurazione delle emissioni di gas radon. Dunque, i componenti della Commissione furono invitati a verificare la fondatezza scientifica di siffatta tesi e a effettuare una ricognizione e un'indagine circa la natura, le cause e i possibili sviluppi del fenomeno sismico in atto;

- alcun compito di informare la popolazione aquilana gravava sui singoli esperti partecipanti alla riunione (e, del resto, tale compito non sarebbe gravato neanche sulla CGR, quand'anche fosse stata convocata, trattandosi di organo meramente consultivo). L'obbligo di fornire alla popolazione il quadro aggiornato di quanto stava accadendo incombeva sui partecipanti "esterni alla riunione" e, cioè, su quei soggetti che rappresentavano la Protezione Civile a livello centrale e locale (**De Bernardinis**, Sindaco Cialente, Assessore Stati ed altri), indicati espressamente nel verbale della seduta come persone presenti "*per il Dipartimento*". Ai fini dell'individuazione dell'oggetto della riunione dovrebbe farsi esclusivo riferimento al contenuto della convocazione e alle domande effettivamente rivolte agli esperti e non certo al successivo comunicato stampa diramato dalla Protezione Civile. In altri termini, gli scienziati convocati fornirono al Dipartimento un'analisi circa l'evoluzione del fenomeno in atto, ma il compito d'individuare misure di protezione da calibrare sulla situazione rappresentata non poteva che spettare all'organo destinatario dell'informazione scientifica o, comunque, al Sindaco, soggetti deputati alla gestione del rischio e dell'emergenza. Per poter pervenire al coinvolgimento degli esperti convocati, dunque, si sarebbe dovuta dimostrare la fallacia e l'erroneità delle loro valutazioni di carattere scientifico circa la pericolosità sismica e la previsione statistica degli sviluppi dello sciame sismico. Del tutto erronei, al riguardo, sarebbero i riferimenti normativi richiamati dal primo giudice per giustificare la sussistenza, in capo alla Commissione e ai suoi singoli componenti, di un dovere d'informare la popolazione sui pericoli esistenti in relazione a fenomeni di calamità naturali, giacché l'exkursus delle fonti consentirebbe di affermare, con assoluta certezza, che tale obbligo gravava sul Sindaco (art. 54 D.L.vo n. 267/2000, sul DPC (art. 7 bis legge n. 401/2001) e sull'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (art. 2 D.L.vo n. 381/1999). Nella specie, il Sindaco di L'Aquila partecipò sia alla riunione - quale "autorità competente della Protezione Civile Comunale" -, sia alla conferenza stampa successiva, rilasciando anche un'intervista ai media, così svolgendo il proprio ruolo di fruitore delle informazioni tecniche fornite dall'organo consultivo e di diffusore delle stesse. La CGR aveva e ha solo un obbligo d'informazione, verso il Dipartimento, avente contenuto tecnico scientifico,



e sulla base di tali informazioni il Dipartimento stesso (o gli organismi politici locali) deve (o devono) assolvere all'obbligo informativo verso la popolazione, e non risponderebbe a verità il fatto che la Commissione fosse solita, per strategia comunicativa predeterminata, fornire le proprie informazioni direttamente al pubblico, anziché al Dipartimento, per come si rileva dallo stesso contenuto della convocazione e dal tenore del comunicato stampa diramato dalla Protezione Civile, col quale si dava notizia dell'imminente riunione, nonché dalla presenza dei massimi esponenti locali della protezione civile, che furono convocati proprio per valorizzare la loro funzione di filtro tra le informazioni scientifiche e la popolazione. L'eventuale intervista rilasciata da un esperto ai media non avrebbe mai il potere di trasferire alla commissione della quale egli fa parte i compiti informativi che per legge non le competono (non a caso, durante la conferenza stampa conclusiva presero la parola, nell'ordine, **De Bernardinis**, Cialente e Stati e, cioè, i massimi rappresentanti della Protezione Civile ai vari livelli, con una breve considerazione finale del **Barberi**);

- parimenti, alcun compito relativo alla "gestione del rischio" gravava sulla "Commissione", organo meramente consultivo e propositivo della Protezione Civile, privo di potere deliberativo e svolgente esclusivamente compiti di esame e di studio. E nel pieno rispetto dei ruoli, il **Barberi** concluse la riunione ribadendo che lui e gli altri esperti rappresentavano la *"situazione scientifica"* e che *"toccava al Dipartimento e alla Regione Abruzzo definire le azioni"*. Del resto, nella lettera di convocazione era stato posto agli scienziati il problema di una valutazione meramente tecnico-scientifica del fenomeno in corso.

Con riferimento al contenuto delle valutazioni espresse nel corso della riunione, l'appellante ha evidenziato come alcun messaggio rassicurante sarebbe stato in realtà inviato dagli esperti e, tantomeno, dal **Barberi**, il quale, all'inizio della seduta, pose interrogativi agli scienziati sul significato da dare, alla luce delle pregresse esperienze, al fenomeno in corso, e, durante la discussione, affermò con chiarezza che non era possibile prevedere se avrebbe avuto luogo, o meno, una forte scossa, che la sequenza sismica non era un precursore di un grande evento e che, tuttavia, in una zona sismogenetica come quella dell'aquilano, prima o poi un forte terremoto sarebbe avvenuto.

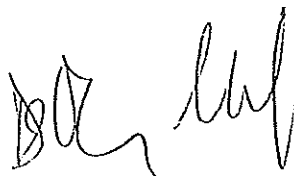
Analogamente, tutte le dichiarazioni fatte dagli esperti nel corso della riunione non avrebbero avuto alcuna portata di rassicurazione e nessuno dei partecipanti avrebbe affrontato la questione dello "scarico di energia", alla quale avevano fatto cenno sia Guido Bertolaso nel corso di precedenti dichiarazioni, sia **De Bernardinis** nel corso dell'intervista rilasciata prima della riunione.

Il richiamo di **Barberi** all'inesistenza di strumenti idonei a prevedere deterministicamente i terremoti e l'invito dello stesso a rafforzare le costruzioni, a migliorare la loro resistenza a fenomeni sismici e a migliorare, altresì, il livello di preparazione a gestire l'emergenza sismica sarebbero messaggi affatto rassicuranti rivolti agli organismi locali di Protezione Civile, e la corretta percezione di siffatti messaggi da parte del Sindaco Cialente emergerebbe con chiarezza valutando le iniziative dal medesimo tenute subito dopo la riunione (richiesta dello stato di emergenza) e le dichiarazioni rese in dibattimento (a conclusione della riunione egli era più preoccupato di quanto non lo fosse stato prima della stessa).

La circostanza che l'assessore Stati si sentì rassicurata da quanto ascoltato nel corso della riunione sarebbe da riferire, secondo la difesa, al contenuto della risposta data da **Barberi** al quesito da ella posto sull'esistenza, o meno, di strumenti idonei a prevedere i terremoti. Del resto, nelle dichiarazioni post riunione, la stessa Stati pronunciò parole ("*nessuno può dirci se ci sarà o non ci sarà un altro terremoto*") che testimoniarebbero con chiarezza che dal punto di vista dei futuri sviluppi ella non era stata affatto rassicurata.

Ha osservato l'appellante, sempre sotto il profilo del tenore delle dichiarazioni rese dai vari protagonisti della vicenda, che non solo non vi sarebbe che una parziale sovrapposibilità tra quanto detto nel corso della riunione e quanto riferito nelle interviste (due di **De Bernardinis**, una di **Barberi**, una del Sindaco Cialente e una di Daniela Stati), ma, soprattutto, che i contenuti diffusi nel corso delle dette interviste non potrebbero mai dirsi rassicuranti (quanto al contenuto delle dichiarazioni rilasciate in sede di conferenza stampa, di esso nulla si sa, non essendo stato reperito l'audio).

In particolare, l'intervista rilasciata da **Barberi** non avrebbe contenuto alcun messaggio che potesse rasserenare gli animi (egli non esclude in alcun modo il possibile verificarsi di una



forte scossa) e sarebbe stata caratterizzata dall'inoppugnabile correttezza delle valutazioni di carattere scientifico espresse.

Dunque, non si comprenderebbe come la conferenza stampa e le interviste rilasciate (unici veicoli dei contenuti interni alla riunione conoscibili dalla popolazione) potessero influenzare i processi volitivi delle vittime, dovendosi rilevare, peraltro, che nessuna delle comunicazioni successive alla riunione ha formato oggetto di espressa contestazione.

Le valutazioni operate dagli esperti presenti alla riunione, in definitiva, non sarebbero state, secondo la difesa, né inefficaci, né approssimative, né generiche, ove rapportate al patrimonio di conoscenze tecnico-scientifiche a disposizione degli imputati al momento del fatto, e sarebbe impossibile quantificare il presunto rimprovero mosso agli scienziati, in un contesto generale di approssimazione delle conoscenze e di contraddittorietà delle valutazioni di coloro che si occupano ex professo di sismologia.

Il fatto che le televisioni e, più in generale, i mass media, fornirono – contrariamente a quanto riferito in sentenza - indicazioni distorte, offrendo agli utenti notizie non corrispondenti al tenore delle affermazioni fatte nel corso della riunione non può, per l'appellante, ritorcersi contro gli imputati, atteso che essi non avevano alcun mezzo per governare gli sviluppi mediatici successivi alla seduta.

Del tutto arbitrario sarebbe, poi, l'assunto del giudice, secondo il quale ai partecipanti alla riunione andrebbe imputato anche il contenuto dell'intervista rilasciata da **De Bernardinis** prima dello svolgimento della stessa, intervista alla quale hanno fatto riferimento numerosi testi indicandola quale fonte dell'effetto rassicurante. Ed invero, il dato cronologico, la separatezza dell'organo che convocò la riunione rispetto all'organo consultivo, nonché l'assenza di ogni prova circa un preordinato accordo sui contenuti dell'intervista e la differenza sostanziale degli stessi rispetto ai concetti espressi nel corso della seduta (basti pensare alle valutazioni circa lo "scarico di energia"), impedirebbero di ritenere detta intervista come il "manifesto", ovvero la "anticipazione" dei contenuti e delle conclusioni della riunione.

La difesa ha contestato, ancora, sotto il profilo della cooperazione colposa, l'attribuzione a **Barberi** della responsabilità per affermazioni, quand'anche rimproverabili, formulate da altri soggetti e in diversi contesti, non condivise, non avallate, né diffuse dall'imputato.

Mancherebbe, nel caso che occupa, la prova di una conoscenza del carattere colposo della condotta posta in essere dall'altro cooperante. Ritenere che ogni partecipante alla riunione ebbe la necessaria consapevolezza della convergenza del proprio contributo con quello degli altri significherebbe negare la complessità delle questioni trattate e la specialità e specificità dei singoli contributi offerti. Non a caso, la riunione si concluse senza un deliberato finale, e ciò in conformità alla natura dell'organismo riunito. In definitiva, vi sarebbero stati solo dei singoli pareri espressi da specialisti ed esperti, al di fuori di qualsivoglia visione unitaria.

Nell'atto di gravame si è severamente criticato il percorso metodologico seguito dal giudice di prime cure, il quale, dopo avere ripetutamente ribadito la natura del tutto normativa del giudizio sulla colpa, si sarebbe poi clamorosamente contraddetto, dedicando ampi capitoli della sentenza alla valutazione delle posizioni scientifiche circa la possibilità, o meno, di prevedere i terremoti e all'analisi della validità e dell'efficacia, quali strumenti di previsione, degli studi relativi ai cosiddetti "precursori" (storia sismica di L'Aquila, lo sciame sismico e le scosse del 30 marzo, la pericolosità e le previsioni probabilistiche), così dimostrando l'ineluttabilità di parametrare le condotte tenute dagli scienziati allo standard delle conoscenze scientifiche condivise.

E, a tale riguardo, l'appellante ha ribadito che tutte le affermazioni riportate all'interno del capo d'imputazione (tra le quali non ve n'è nessuna estrapolata dal contenuto dell'intervista rilasciata da **Barberi**) sarebbero da ritenere immuni da qualsivoglia possibile rimprovero e che le dichiarazioni di **De Bernardinis** non sarebbero riferibili agli esperti e, in particolare, allo stesso **Barberi**.

Ma anche ciò che disse direttamente l'imputato (*"qualunque previsione non ha fondamento scientifico", "non v'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento"*) non sarebbe passibile di censura, né dimostrerebbe alcuna antinomia logica, ove si consideri che la prima risposta fu fornita alla specifica domanda rivolta dalla Stati circa la possibilità di prevedere i terremoti mediante strumentazione di rilevazione del gas radon.

Le emergenze del verbale della riunione non sarebbero affatto in contrasto con la letteratura scientifica relativa ai fenomeni precursori, non emergendo dagli atti alcuna prova certa di una relazione tra la scossa delle ore 3,32 del 6 aprile 2009 e lo sciame sismico che la precedé.

A tale proposito, la difesa ha riportato ampi stralci della relazione del consulente tecnico di parte, prof. Gasparini (la cui valutazione sarebbe stata del tutto pretermessa dal Tribunale), il quale ha affermato che, sulla base dei dati statistici che erano a disposizione della Commissione il 31 marzo 2009, lo sciame sismico in atto non si discostava dalle sequenze osservate in precedenza nella medesima area, non sfociate in terremoti di rilevante magnitudo. Peraltro, in occasione del sisma del 6 aprile si attivò una faglia diversa da quelle che avevano dato origine alle anomalie sismiche precedenti, non ben nota e d'incerto ruolo sismogenetico, e tale circostanza, costituente una variabile non agevolmente ipotizzabile, rendeva ancor più difficile le previsioni probabilistiche.

Ha osservato l'appellante che il tema delle previsioni a medio termine si presenta complesso, controverso e contraddittorio, per come dimostrato anche da differenti valutazioni operate pure nel caso in esame da altri studiosi (prof. Moretti, prof. Stoppa), e che il giudice l'avrebbe trattato in chiave di assoluta approssimazione soggettiva, senza tenere conto dei contributi scientifici offerti dalle difese e facendo ampio uso del "*senno del poi*", ancorando le proprie valutazioni al fatto, sconosciuto alla Commissione, che il terremoto si verificò effettivamente.

In definitiva, la Commissione, allo stato delle conoscenze del marzo 2009, non avrebbe potuto formulare previsioni probabilistiche differenti da quelle elaborate sulla base del materiale raccolto da INGV e posto a disposizione degli esperti.

Peraltro, la sentenza non avrebbe offerto alcuna possibile spiegazione volta a chiarire in che modo un'utilizzazione diversa dei dati a disposizione avrebbe prodotto un risultato diverso da quello della presunta "rassicurazione".

Dunque, poiché il profilo di colpa contestato si fonda su un giudizio d'imperizia, il Tribunale avrebbe dovuto dimostrare, sulla scorta di elementi scientifici certi e inconfutabili, che quanto affermato in sede di riunione non era conforme a quanto sostenuto

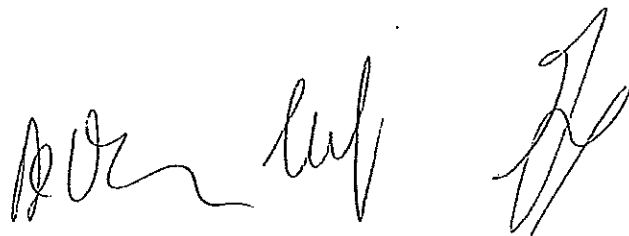
dalla scienza ufficiale o che, comunque, vi furono aspetti insufficientemente valutati che avrebbero potuto avere incidenza sulla catena causale.

Avrebbe dovuto concretamente chiarire, il primo giudice, quale era la condotta che i membri della Commissione avrebbero dovuto adottare per andare esenti da ogni rimprovero e per evitare il realizzarsi dell'evento, e avrebbe dovuto dimostrare – ciò che non ha fatto – che, eliminate le valutazioni espresse dagli scienziati, la catena causale non si sarebbe innescata o non avrebbe condotto agli eventi poi verificatisi.

Del tutto generico e astratto sarebbe il ragionamento del giudice allorquando tenta di esplicitare la forma metodologica alternativa di comportamento precisando che sarebbe stato sufficiente che gli imputati avessero esposto ciò che sapevano in tema di rischio sismico, di storia sismica di L'Aquila, di sciame sismico, di previsioni probabilistiche, di vulnerabilità degli edifici e di esposizione e avessero condiviso le conoscenze specifiche di ognuno. Un siffatto argomentare, secondo la difesa, peccherebbe, appunto, di genericità, non essendovi alcuna indicazione dei contorni oggettivi, scientifici e normativi entro i quali avrebbe dovuto muoversi tale condotta alternativa, cosicché mancherebbe la dimostrazione certa di quella serie causale adeguata che avrebbe determinato gli eventi.

Con riferimento alla valutazione delle testimonianze, l'appellante, dal punto di vista metodologico, si è doluto del fatto che il Tribunale abbia omesso di operare le dovute e necessarie valutazioni ai fini del controllo di attendibilità delle fonti, nonostante le numerose e ripetute contraddizioni, puntualmente evidenziate in sede di controesame, nelle quali i dichiaranti sarebbero incorsi.

Attività, quella omessa dal giudice di prime cure, tanto più necessaria in un caso come quello che occupa, caratterizzato da prove dichiarative provenienti dalle persone offese /parti civili o da testimonianze *de relato*. Con specifico riferimento a queste ultime, l'indagine valutativa avrebbe dovuto essere particolarmente pregnante, proprio perché il teste non era chiamato a riferire circostanze da lui direttamente percepite, ma elementi necessari per ricostruire le scelte motivazionali di coloro che decisero di rimanere in casa la notte del terremoto e, dunque, di altri soggetti.



E ciò in un contesto particolarmente complesso costituito dai meccanismi psicologici che presiedono alle decisioni di ciascuna persona e dal modo di atteggiarsi dell'uomo rispetto ai messaggi provenienti dai mass media. In assenza di ogni seria indagine di tale tipo, sarebbe arbitrario ritenere che le decisioni della Commissione ebbero a modificare le prescrizioni precauzionali sedimentate a livello di cultura popolare e a eliminare le abitudini di prudenza adottate da tempo immemore.

L'appellante ha poi proceduto a una particolareggiata analisi delle fonti testimoniali, non senza evidenziare che nel periodo successivo al 31 marzo 2009 l'informazione a L'Aquila sarebbe stata caratterizzata da notizie per nulla rassicuranti, con accavallamento dei diversi flussi d'informazione, e che l'accertamento in ordine alla ritenuta abitudine delle vittime di abbandonare le abitazioni in occasione delle scosse avrebbe dovuto essere correlata ad altri e diversi parametri valutativi, quali l'effettiva durata della permanenza all'aperto (non potendosi escludere che dopo la scossa delle ore 00,34 le vittime sarebbero rientrate in casa prima del verificarsi del tragico sommovimento delle ore 03,32) e le diverse motivazioni alternative che avrebbero potuto giustificare la scelta.

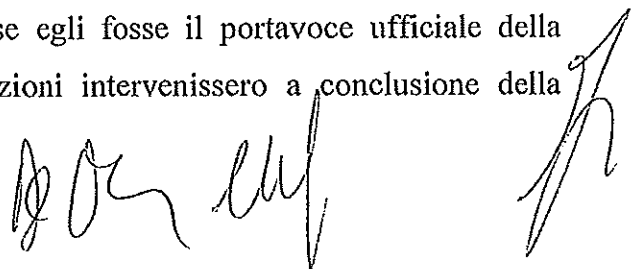
Si è passati, quindi, da parte della difesa, all'analitica ed estesa disamina delle deposizioni testimoniali (che si omette in questa sede di riprodurre, sia pure in forma compendiata), all'esito della quale emergerebbe, quale dato unificante, che la diagnosi prodotta dalla Commissione non fu affatto perno di riferimento costante nella valutazione sul "cosa fare" (così come sostenuto dal consulente del Pubblico Ministero) e che, invece, furono numerose e varie le valutazioni effettuate dalle vittime e dai testi e plurime le motivazioni poste alla base della scelta di restare in casa. In ogni caso, risulterebbe con chiarezza che i contenuti percepiti dalle vittime non possano ricondursi in alcun modo a ciò che fu detto in sede di riunione della Commissione.

Dunque, la prova del fatto che le condotte ascritte agli imputati condizionarono i comportamenti delle vittime, non sarebbe stata raggiunta, contrariamente a quanto asserito dal consulente del Pubblico Ministero, al di là di ogni ragionevole dubbio, e ciò per una molteplicità di fattori :

- la sussistenza del nesso causale tra la condotta contestata agli imputati (avere rassicurato la popolazione) e la produzione dell'evento finale (morte o lesioni) è stata

affermata dal giudice senza, però, che lo stesso abbia tenuto in alcun conto la successiva e concatenata serie di sotto-eventi, tutti di natura interiore, come tali non agevolmente verificabili e certamente non prevedibili secondo il criterio della prognosi postuma, costituiti dai vari condizionamenti che si sarebbero verificati nella fattispecie (condizionamento, da parte della Commissione, dei soggetti istituzionali presenti alla riunione; condizionamento successivo del sistema informativo che recepì le dichiarazioni dei predetti soggetti istituzionali; determinazione nella cittadinanza di uno stato psicologico di rassicurazione, che condusse alla modificazione dei comportamenti prudenziali originariamente adottati; condizionamento della deliberazione finale di restare in casa nonostante le scosse “premonitrici”);

- sulla decisione dei cittadini aquilani poi deceduti o rimasti feriti di rimanere in casa avrebbe influito una serie di modalità del susseguirsi dei fenomeni naturali non governabili (la scossa distruttiva intervenne a distanza cinque giorni dall'ultimo sommovimento di consistente rilievo, seguito, quest'ultimo, da movimenti tellurici di scarsa significanza; le due scosse che precedettero quella fatale furono di intensità minore rispetto a quelle del 30 marzo 2009, e la seconda fu meno intensa della prima);
- nessuna regola di esperienza o legge psicologica di copertura consentirebbe di affermare che una differente comunicazione operata dai media o dalle autorità competenti avrebbe indotto la popolazione ad assumere comportamenti diversi da quelli effettivamente tenuti, dal momento che sarebbe possibile ipotizzare autonome spiegazioni alternative di natura personale e collettiva : sottovalutazione del rischi, assuefazione, accettazione fatalistica dell'evento dopo mesi di allarme, tendenza a minimizzare il rischio dopo numerosi casi di “falso allarme”;
- le notizie relative alle valutazioni operate dagli esperti sarebbero state mediate dai mezzi d'informazione in modo approssimativo e distorto (la difesa ha fatto riferimento esemplificativo al fatto che la prima intervista rilasciata da **De Bernardinis** fu mandata in onda come se egli fosse il portavoce ufficiale della Commissione e come se quelle dichiarazioni intervenissero a conclusione della



riunione). Inoltre, sarebbe troppo semplicistico immaginare un rapporto diretto tra “mezzo” e “massa”, senza adeguatamente considerare l’influenza che sul singolo – esposto ai rapporti interpersonali – potrebbe avere esercitato il gruppo di appartenenza (ambiente di lavoro, famiglia, amici, etc.);

- il giudice avrebbe omissso di considerare il fenomeno di “blaming”, ovverosia quel processo di attribuzione di colpa a un “nemico esterno”, individuabile nella fattispecie nei componenti della Commissione, venuti da fuori ed estranei alla realtà aquilana;
- la consulenza Ciccozzi sarebbe insuscettibile di valutazione processuale (in quanto utilizza un metodo d’indagine che si colloca al di fuori dello schema esplicativo proprio del processo penale e che è privo di autonomi e oggettivi riscontri empirici, fondandosi, invece, sull’esperienza personale dell’autore; è fondata su presupposti di fatto totalmente erronei – in essa attribuendosi alla Commissione in modo assolutamente arbitrario, affermazioni mai fatte durante la riunione o in comunicazioni successive riferibili agli “esperti”, i quali non dissero mai che la gente avrebbe potuto rimanere in casa anche in ipotesi di scosse allarmanti, né prescissero la pratica “*del poter restare a casa*” - ignora gli effetti distorsivi dei mezzi d’informazione; esclude il libero arbitrio delle vittime, il cui comportamento sarebbe stato regolato dalle rappresentazioni sociali).

Con riferimento alla valutazione del fatto illecito altrui, l’appellante ha evidenziato come mancherebbe la prova certa e specifica della conoscenza, da parte degli imputati, della concausa antecedente costituita dalla condizione di vulnerabilità non dell’intero patrimonio immobiliare della città di L’Aquila e dei paesi limitrofi, ma dei singoli edifici crollati nei quali si trovavano le vittime.

In un processo per omicidio colposo, infatti, l’attribuzione della colpa deve essere operata con riguardo al singolo evento morte o lesioni e al singolo processo causale. Il dato rappresentato dalla circostanza che gli eventi nefasti si verificarono a seguito di crolli di edifici in cemento armato (che si sarebbero detti meno vulnerabili), mentre edifici in muratura del 1700 resistettero all’enorme sollecitazione, imporrebbe particolare cautela nella valutazione del nesso di causalità. A tale riguardo, alcun rilievo potrebbe conferirsi al

cosiddetto "Rapporto Barberi" circa la vulnerabilità del patrimonio immobiliare aquilano, perché trattasi di studio assai remoto (1999) e, soprattutto, perché esso riguardava i soli edifici pubblici.

L'appellante ha poi rilevato come dalle indagini espletate sarebbe emerso che tutti i crolli si verificarono in ragione di difetti e carenze di progettazione, di utilizzo di materiale scadente e di altrettanto inefficace manutenzione, e da ciò deriverebbe la constatazione che ove tali difetti non vi fossero stati, quegli edifici non sarebbero crollati (giudizio controfattuale confermato dal prof. Antonelli, consulente del Pubblico Ministero e docente di Tecnica delle Costruzioni). Del resto, la percentuale degli immobili (sia in cemento armato che in muratura) che collassarono a seguito del terremoto del 6 aprile 2009 fu bassissima (circa l'1% del complessivo patrimonio immobiliare) e i crolli avvennero con una localizzazione sparsa.

Con riferimento, infine, all'aspetto sanzionatorio, la difesa ha contestato l'eccessività della pena irrogata. In particolare, è stato evidenziato che la pena base sulla quale è stato poi operato l'aumento ai sensi dell'art. 589, comma 4, c.p. è stata individuata dal giudice tenendo conto del "*consistente numero di vittime e di persone offese*", e che ciò rappresenterebbe un evidente errore.

Ed invero, poiché l'aumento deve essere calcolato sulla pena determinata per la più grave delle violazioni, ne conseguirebbe che giammai ai fini di detta determinazione il giudice possa tener conto della pluralità degli eventi e, cioè, dello stesso elemento di valutazione sul quale deve essere parametrato l'aumento di pena.

Ai fini dell'individuazione della base di calcolo, poi, il giudice avrebbe omesso di valutare adeguatamente sia la personalità di Barberi, sia il grado della sua colpa, in realtà modestissimo e di lievissima entità, ove si consideri il contributo da lui apportato in sede di riunione.

Ulteriore profilo di doglianza è costituito dalla mancata valutazione, da parte del Tribunale, delle condotte illecite poste in essere da terzi in sede di progettazione, costruzione e manutenzione degli edifici crollati, costituenti oggetto di plurimi processi penali avviati presso il Tribunale aquilano. Tali condotte sarebbero da considerare causa predominante e

prevalente nella produzione degli eventi. Di qui, la richiesta alla Corte di operare una più adeguata valutazione dei suddetti elementi, così da pervenire alla riduzione della sanzione entro limiti che consentano a **Barberi** di usufruire dei doppi benefici di legge.

E' stata, poi, invocata l'eliminazione delle pene accessorie (inapplicabili in caso di condanna per delitto colposo) ed è stata chiesta la riduzione della provvisoria stabilita (con sospensione dell'esecutività immediata), in considerazione del fatto che le vittime sono costituite parti civili anche nei processi penali pendenti e relativi ai singoli crolli e potrebbero, dunque, moltiplicare le richieste risarcitorie.

APPELLO PROPOSTO DALL'AVV. FILIPPO DINACCI NELL'INTERESSE DEGLI IMPUTATI DOLCE MAURO E DE BERNARDINIS BERNARDO.

Con il primo motivo l'appellante ha dedotto la nullità dell'impugnata sentenza a norma degli artt. 521 e 522 c.p.p. per avere il primo giudice dichiarato la penale responsabilità dell'imputato **Dolce** Mauro nonostante il difetto di specifica contestazione al medesimo e, comunque, per aver affermato la responsabilità degli imputati per fatti diversi rispetto a quelli compendati nell'imputazione.

Al riguardo è stato evidenziato come nella parte motivazionale della sentenza fosse stata ritenuta la penale responsabilità dell'imputato **Dolce** con riferimento alla seguente affermazione tratta dal verbale della riunione della CGR in data 31-3-2009 ed a lui riferita ma dal medesimo mai pronunciata: *"le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione, ma con spostamenti spettrali molto contenuti di pochi millimetri e perciò difficilmente in grado di produrre danni alle strutture, c'è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni quali quelle a comportamento fragile"*.

A sostegno di quanto sopra è stato evidenziato che dalla lettura sia della bozza sia del verbale della suindicata riunione si evinceva chiaro che l'imputato **Dolce** aveva pronunciato parole differenti, di talché il primo giudice era pervenuto ad un giudizio di condanna con riferimento ad una "condotta totalmente diversa rispetto a quella contestata" e nei confronti di soggetto diverso rispetto a quello cui era attribuibile la suindicata affermazione, con

conseguenti stravolgimento dell'accusa, reale pregiudizio dei diritti della difesa e nullità della impugnata sentenza.

È stato altresì dedotto che la sentenza doveva ritenersi nulla anche sotto un diverso profilo atteso che, a fronte di una contestazione ben definita, erano state addebitate agli imputati le condotte, invece non contestate, costituite dalla omessa analisi e diffusione dei dati relativi alla vulnerabilità del patrimonio edilizio e dall'omessa analisi e diffusione dei dati relativi all'esposizione della popolazione ad eventuali danni, assertivamente ricavabili dal sistema SIGE

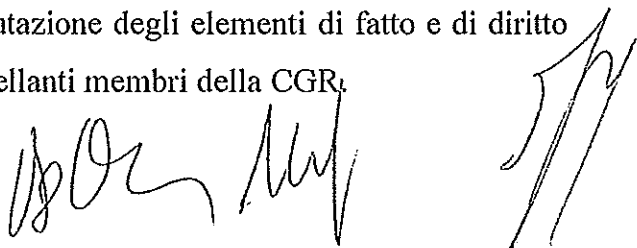
Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto l'erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto per avere il primo giudice ritenuto gli odierni appellanti destinatari delle norme rubricate.

Nella specie è stata ritenuta erronea l'interpretazione del dato normativo effettuata dal primo giudice, sulla cui scorta gli obblighi in tema di previsione e prevenzione del rischio sismico ed in tema di informazione della popolazione erano stati ritenuti gravanti sugli imputati, sostenendosi che l'esatta interpretazione dell'inequivocabile sistema normativo inerente la Protezione Civile doveva indurre a ritenere tali obblighi non gravanti sui predetti imputati, in ragione della natura meramente consultiva e propositiva dei compiti della CGR nei confronti della Protezione Civile.

È stato inoltre rilevato come i dati normativi da cui detto ruolo si ricava (art. 9 L. n. 225/1992, art. 5, comma 3 bis, L. 401/2001) non potessero qualificarsi quali regole di cautela e non permettessero di ipotizzare in capo alla CGR alcuna posizione di garanzia, sia con riferimento alla "protezione", sia con riferimento al "controllo", e come dal compendio normativo inerente la Protezione Civile non fosse desumibile alcun dovere della CGR di comunicazione alla popolazione dei risultati degli studi effettuati sulla previsione dei rischi.

Gli imputati, pertanto, non avendo agito in violazione di legge né essendo titolari di una posizione di garanzia, andavano mandati assolti con le formule, in via graduata, "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto".

Con il terzo motivo è stata dedotta l'erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto per avere il primo giudice ritenuto gli odierni appellanti membri della CGR.



Premessa l'interpretazione data dal primo giudice alle norme contenute nel decreto istitutivo della CGR, il DPCM n. 23582/2006, che, superando il dato nominalistico, gli aveva consentito di definire anche il ruolo, la qualità, le funzioni, i doveri e la responsabilità degli imputati **De Bernardinis, Selvaggi e Dolce**, non figuranti tra i componenti della CGR nominativamente indicati ai sensi dell'art. 2 del citato DPCM ma che, quali "partecipanti senza diritto di voto" a norma del 2° comma dell'art. 3 del citato DPCM, il 31 marzo 2009 avevano preso parte alla riunione "contribuendo, in termini apprezzabili e concreti al perseguimento delle finalità dell'oggetto della stessa", l'appellante ha evidenziato come la motivazione della appellata sentenza non avesse colto nel segno non solo con riferimento all'interpretazione fornita del DPCM n. 23582/2006, ma anche con riferimento all'effettiva condotta tenuta dagli imputati da cui era stata ricavata la qualifica di "membri di fatto" della Commissione a norma dell'art. 3 del citato DPCM.

Quanto al primo punto l'appellante ha evidenziato che proprio la natura consultiva della CGR rispetto al Servizio Nazionale di Protezione Civile di cui all'art. 9 L. n. 225/1992 ostava alla commistione tra il DPC e la CGR, all'uopo sottolineando che se, come sopra delineato, la Commissione è organo consultivo e propositivo della Protezione Civile, appariva ovvio come la prima si ponesse in termini di alterità rispetto alla seconda ed ai suoi componenti, con la conseguenza che doveva ritenersi sussistente una incompatibilità funzionale a comporre la CGR per i soggetti appartenenti alla Protezione Civile, incompatibilità che si ricava dalla stessa dizione letterale dell'art. 3 del già citato DPCM che distingue fra i soggetti di cui la commissione è "composta" ed i soggetti che alla stessa "possono partecipare".

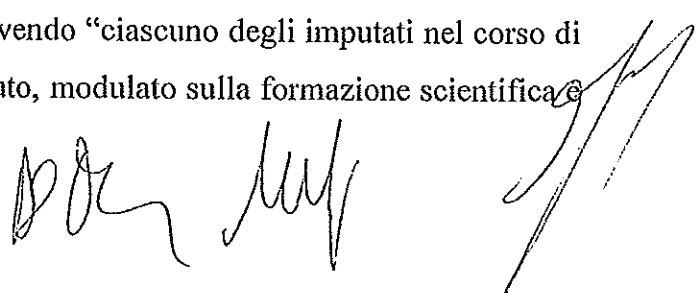
Ciò posto l'appellante ha evidenziato come gli odierni imputati **De Bernardinis e Dolce**, nelle rispettive qualità di Vice Capo Settore Tecnico Operativo della Protezione Civile e Direttore dell'Ufficio Sismico del DPC, non solo non potevano inquadrarsi tra i soggetti di cui al 2° comma dell'art. 3 del citato DPCM, come ritenuto dal primo giudice (direttori degli enti, istituti, centri di competenza e delle strutture competenti dell'INGV), ma neppure tra i soggetti di cui al 3° comma di detto articolo, ossia gli esperti esterni o autorità competenti in materia di protezione civile indicati in un registro di nominativi di personalità competenti nei settori specifici di rischio da cui attingere in funzione delle esigenze.

Gli imputati, invece, andavano inquadrati tra i soggetti di cui al 5° comma del citato articolo ("alle riunioni della commissione può partecipare, senza diritto di voto, il capo del DPC e, su richiesta del medesimo, i Direttori degli uffici del Dipartimento interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno"), e, in particolare, tra i soggetti "interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno" il che, all'evidenza, escludeva in capo agli stessi la qualifica di membri della CGR.

A riprova di quanto sopra è stato evidenziato che essi non risultavano infatti essere stati convocati al fine di apportare il proprio contributo tecnico scientifico in materia di sismologia, come poteva facilmente evincersi dalla mera lettura della lettera di convocazione della Commissione da parte del Capo del DPC, dott. Guido Bertolaso, non ricomprendente i nomi degli imputati **De Bernardinis** e **Dolce**. Né, al di là del dato formale, avrebbe potuto essere altrimenti, atteso che i predetti, rispettivamente ingegnere civile ed esperto di idraulica e meccanica dei fluidi, oltre a non poter ricoprire la qualità di membri della Commissione in ragione della suindicata incompatibilità, neppure potevano annoverarsi tra gli esperti o autorità competenti in materia di protezione civile e, pertanto, non erano in grado di contribuire in termini scientifici su temi altamente specialistici quali quelli oggetto della riunione in questione.

L'appellante ha quindi sottolineato che le argomentazioni sopra riportate, negando "a monte" la qualifica degli odierni imputati quali membri della CGR, risultava assorbente rispetto alle argomentazioni del primo giudice relative alla regolarità della convocazione della riunione ed al numero legale dei partecipanti.

Quanto poi al secondo punto, premesso che il primo giudice aveva comunque valutato dirimente per l'individuazione della qualità dei sette imputati e della natura giuridica della riunione del 31 marzo 2009 l'esame dell'attività in concreto posta in essere nel corso della riunione, e riportati i passi della sentenza inerenti ai ruoli svolti dai singoli imputati, da cui il primo giudice aveva ricavato come non si fosse trattato di una mera ricognizione di esperti, di verifica o di indagine, ex art. 3, comma 10°, DPCM n. 23582/2006, ma a tutti gli effetti di attività di valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico, così come previsto dagli articoli 2, 3 e 9 L. n. 225/1992 (avendo "ciascuno degli imputati nel corso di detta riunione apportato un significativo contributo, modulato sulla formazione scientifica



professionale di ognuno”), l'appellante ha osservato come, viceversa, proprio dalla bozza del verbale della riunione e dal verbale stesso, oltre che dal contenuto delle deposizioni testimoniali rese dai soggetti presenti, non emergeva alcun dubbio in ordine al fatto che nessuno dei due odierni imputati aveva espresso pareri o giudizi tecnici in ordine all'oggetto della riunione, così come specificato nella convocazione.

Al riguardo è stato evidenziato come, in sostanza, l'imputato **De Bernardinis** si fosse limitato ad aprire i lavori e l'imputato **Dolce** si fosse limitato, all'inizio della riunione, a fornire una serie di dati oggettivi sulle registrazioni della rete accelerometrica nazionale in possesso del DPC in ordine alla situazione sismica in atto, oltre che ai danni prodotti, e, quindi, a riferire brevemente sulle modalità di ispezione delle parti non strutturali degli edifici scolastici che potevano aver subito danni per effetto della scossa del 30 marzo 2009 (quali informazioni utili per la Protezione Civile) astenendosi, quindi, entrambi, da effettuare considerazioni durante la discussione scientifica riservata ai componenti della CGR.

Anche per questi motivi è stata pertanto invocata l'assoluzione di entrambi gli imputati con le formule, in via gradata “ perché il fatto non sussiste” o “ per non aver commesso il fatto”.

Con il **quarto motivo** è stata dedotta l'erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto per avere la sentenza impugnata ravvisato la sussistenza di “violazioni cautelari” da parte degli imputati, i quali, viceversa, in quanto funzionari del DPC, avevano svolto correttamente la relativa funzione.

Al riguardo è stato dedotto che, come emergeva anche dalle deposizioni rese dal Capo del DPC, dott. Gabrielli, e dal responsabile della Sala Operativa di detto Dipartimento, dott.ssa Postiglione, gli imputati, quali funzionari operativi del DPC, erano stati presenti quali soggetti assolutamente incompetenti dal punto di vista scientifico, ma, al pari del Sindaco Cialente, dell'assessore regionale Stati e del viceprefetto Braga, competenti dal punto di vista operativo e che, come tali, dovevano rispondere esclusivamente del rispetto delle regole impartite dalle procedure per l'attivazione del Dipartimento in caso di emergenza, e quindi inerenti il post-evento.

È stato quindi sostenuto che gli imputati avevano sicuramente adempiuto ai compiti loro spettanti, tra l'altro ribadendo esplicitamente ed anche pubblicamente, in quanto autorità di Protezione Civile Nazionale, che l'unica risposta operativa possibile da porre in essere nel caso della sequenza sismica aquilana consisteva nel controllo delle strutture segnalate come danneggiate, nel rilevamento e monitoraggio dei danni e della loro evoluzione, nell'allertamento e nel rafforzamento del sistema di protezione civile locale.

Sul punto l'appellante ha evidenziato, tra l'altro, che né dalle fonti scientifiche ufficialmente accreditate, né dai vertici o membri esperti della CGR, né da ulteriori soggetti tecnici e scientifici non accreditati ma informati dei fatti, erano mai pervenuti suggerimenti, osservazioni o smentite rispetto a quanto pubblicamente dichiarato e alle scelte operative effettuate a seguito della riunione del 31 marzo 2009, e che inoltre il successivo andamento dello sciame aveva confermato la valutazione formulata dagli esperti, tanto che, tra gli altri, in data 3 aprile 2009 il prof. Moretti - esponente della comunità scientifica aquilana in quanto docente di Geologia presso l'Università dell'Aquila e già ricercatore del Gruppo Nazionale per la Difesa dei Terremoti (GNDT) assorbito all'interno dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) - aveva confermato l'evoluzione positiva assunta dalla sequenza sismica, in coerenza con le valutazioni effettuate dagli esperti della CGR.

Inoltre neppure all'esito della riunione del 31 marzo 2009 erano state fornite indicazioni che consentissero di adottare attività di protezione civile da parte degli odierni imputati diverse da "quelle previste per uno scenario predefinito rispetto a una scossa sismica di magnitudo inferiore a 4.2", quale era stata quella del 30 marzo 2009.

Quanto poi ai rapporti intercorsi tra la stampa e la Protezione Civile successivamente alla riunione del 31 marzo 2009, l'appellante ha contestato l'impostazione della sentenza impugnata, stando alla quale il compito di fornire al pubblico una informazione chiara, corretta e completa, in astratto spettante al DPC, nell'occasione era stato deliberatamente affidato ai membri della CGR, così eliminando il "filtro normativamente previsto tra il responso scientifico e la popolazione" di talché, "in linea con l'intendimento iniziale del capo del DPC, la comunicazione tra la comunità scientifica e la popolazione fu "diretta" e di fatto svolta dall'imputato **De Bernardinis** e dall'imputato **Barberi**, i quali, con le loro esternazioni, avrebbero accettato tale ruolo.



In particolare è stato evidenziato che dal contenuto dell'esame reso dal dott. Bertolaso si evinceva chiaro quali fossero stati gli obiettivi che il Capo Dipartimento intendeva perseguire con la convocazione della CGR ed ai quali l'imputato **De Bernardinis**, che nell'occasione ne faceva le veci, e l'imputato **Dolce**, che lo assisteva, avrebbero dovuto attenersi, ed ossia:

- apprendere con chiarezza la situazione sismologica in atto attraverso le valutazioni e i pareri degli esperti di rischio sismico;
- fare in modo che anche le autorità, e, quindi, le strutture di protezione civile regionali e locali nonché periferiche dello Stato, prendessero contezza diretta di tali valutazioni e pareri al fine di poter adottare le conseguenti ed adeguate azioni di protezione civile di rispettiva competenza tra cui, in particolare, quella d'informazione della popolazione anche attraverso incontri con i giornalisti da tenersi dopo la riunione degli esperti ed assieme ad una rappresentanza della CGR.

A ciò andava aggiunto che nessuno dei due odierni imputati fu minimamente coinvolto nell'ideazione ed organizzazione dell'incontro con i giornalisti successivo alla riunione della CGR, incontro che fu invece curato dallo stesso Capo Dipartimento attraverso l'Ufficio Stampa posto alle sue dirette dipendenze, che a tal fine interagì anche con l'Ufficio Stampa della Regione Abruzzo, e tenuto peraltro conto che l'attività di informazione della popolazione compete alle autorità locali.

Tale azione di "filtro" era stata invero attentamente evitata dall'imputato **De Bernardinis** - che nell'occasione faceva le veci del dott. Bertolaso - il quale, durante l'incontro con i giornalisti in occasione delle interviste collegate alla riunione, aveva lasciato all'imputato **Barberi**, quale vicepresidente della CGR che aveva presieduto la riunione degli esperti, l'esposizione delle valutazioni e dei pareri espressi dagli esperti, limitandosi ad una presentazione dei convenuti alla riunione ed a fornire una sintesi di quanto espresso dagli esperti.

Pertanto sia le modalità di svolgimento dell'incontro con i giornalisti sia le modalità della riunione degli esperti si erano rivelate rispettose della relativa normativa ed erano scaturite "evidentemente dagli obiettivi che il Capo Dipartimento aveva inteso perseguire" ed ai quali l'imputato **De Bernardinis**, che ne faceva le veci, si era attenuto.

Anche per questi motivi è stata pertanto invocata l'assoluzione di entrambi gli imputati con la formula "per non aver commesso il fatto".

Con il quinto motivo è stata dedotta l'erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto per avere la sentenza impugnata ritenuto la condotta degli odierni imputati connotata da colpa, nonostante la correttezza delle affermazioni rese nell'ambito della riunione del 31 marzo 2009 e l'insussistenza di contenuti rassicuranti.

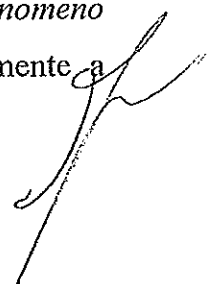
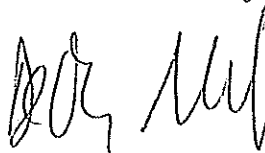
Al riguardo l'appellante ha rilevato come, in ogni caso, la condotta degli imputati doveva ritenersi priva di rilevanza penale sotto il profilo della correttezza delle loro affermazioni.

Nella specie, premessi i passi della sentenza inerenti ai criteri di valutazione della condotta svolta dagli imputati nel corso della riunione del 31 marzo 2009, l'appellante ha preliminarmente evidenziato:

- che, come sopra già evidenziato, le norme da cui muoveva il provvedimento impugnato per ricavarne la colpevolezza degli imputati non si rivolgevano ai propri assistiti, con la conseguenza che, avendo il primo giudice dato atto che il parametro del giudizio sulla condotta degli imputati non era di tipo scientifico ma normativo, era venuto meno il presupposto su cui fondare eventuali responsabilità, sia volendo accedere ad un'ipotesi di condotta di tipo commissivo, sia volendo accedere ad un'ipotesi di condotta di tipo omissivo;
- che, in ogni caso, la valutazione del rischio derivante da un ipotetico sisma distruttivo non poteva prescindere dalla prevedibilità del medesimo, essendo evidente che l'analisi del rischio derivante da un evento naturalistico imprevedibile, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, non avrebbe potuto ignorarlo.

Ciò posto, l'appellante ha ritenuto in primo luogo che tutte le affermazioni di cui al capo di imputazione dovevano ritenersi "assolutamente corrette".

In particolare è stato evidenziato come le affermazioni secondo cui *"non è possibile fare previsioni ... è estremamente difficile fare previsioni temporali sull'evoluzione dei fenomeni sismici ... la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce un fenomeno precursore ... qualunque previsione non ha fondamento scientifico"*, contrariamente a



quanto ritenuto dal primo giudice, erano da sempre unanimemente approvate in sede scientifica, senza alcuna contestazione, come poteva chiaramente evincersi da quanto quindi riportato in sede di ricorso in materia di previsione dei terremoti, a breve o medio termine, di repliche, di precursori, e ciò tanto più tenuto conto del fatto che, all'evidenza, "chi parlava intendeva riferirsi a una previsione deterministica o, perlomeno, ad una previsione con alta probabilità di successo".

Del pari dovevano valutarsi corrette le affermazioni sulla cui scorta *"i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi ... improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta ... non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento"*, come poteva chiaramente evincersi da quanto quindi riportato in sede di ricorso in materia di catalogo storico dei terremoti italiani, periodi di ritorno, capacità delle faglie del territorio italiano di scatenare terremoti, studi di previsione basati su modelli probabilistici non stazionari ma dipendenti dal tempo.

Ancora, circa l'affermazione *"non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento"*, è stato evidenziato, oltre quanto sopra, che, alla luce dell'analisi della sequenza sismica che aveva preceduto il terremoto del 6 aprile 2009, condotta post-evento da ricercatori dell'INGV con modelli probabilistici quantitativi, era emerso che il giorno 5 aprile 2009, alle 8,00 a.m. la probabilità assoluta che si verificasse una scossa di magnitudine superiore a 5.5 nelle ventiquattro ore successive era pari allo 0,01% e come la stessa probabilità, calcolata il 6 aprile alle ore 1,00 a. m. e, pertanto, dopo le due scosse del precedente 5 aprile, era risultata pari allo 0,5%. Ancora minore tale probabilità sarebbe stata se riferita ad una scossa di magnitudo pari o superiore a 6,3 (come quella quindi verificatasi), il che peraltro evidenziava il fatto che la probabilità di falsi allarmi rimaneva ben maggiore del 99%. E ciò a prescindere dalla circostanza che in nessuno dei paesi ad alta pericolosità sismica, quali Cina, Grecia, Giappone, Russia e Stati Uniti, esista una procedura che stabilisce come utilizzare una previsione probabilistica ai fini di Protezione civile.

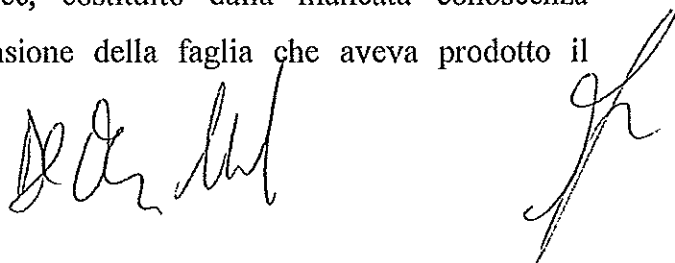
Quanto poi all'affermazione del primo giudice sulla cui scorta la conclusione rassegnata dall'imputato Barberi secondo cui *"non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una*

sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento; gli sciame tendono ad avere la stessa magnitudo ed è molto improbabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca” appariva in insanabile contrasto con le affermazioni in tema di riconducibilità delle variazioni anomale della sismicità alla categoria dei fenomeni precursori contenute nel testo “Proteggersi dal terremoto, l’appellante ha sostenuto che il primo giudice era incorso in un “*macroscopico errore*”.

Quest’ultimo aveva infatti sottolineato che in detto testo, che vedeva quale coautore proprio l’imputato **Dolce**, nella individuazione dei segnali proposti come precursori, le variazioni anomale della sismicità occupavano il primo posto e che nella lista dei cinque precursori compilata dalla International Association of Seismology and Physics of the Earth’s Interior (IASPEI) ben tre risultavano basati sulle anomalie della sismicità, mentre non solo l’imputato **Dolce**, non avendo competenza in materia, non aveva mai scritto nulla di simile, avendo contribuito alla stesura del testo con riferimento ai capitoli relativi ai soli profili ingegneristici, ma, da una lettura completa del paragrafo 3.1 del testo in questione, e in particolare dalle relative conclusioni, si evinceva altresì che la stessa IASPEI non aveva affatto individuato nelle sequenze di scosse di bassa magnitudo un precursore sismico “convalidato”.

L’appellante sul punto ha altresì evidenziato che, nonostante le premesse della sentenza e contrariamente ad esse, il primo giudice aveva valutato rilevante ai fini dell’accertamento della penale responsabilità degli imputati la correttezza scientifica delle affermazioni assertivamente rese dai medesimi.

È stato quindi stigmatizzato che la sentenza impugnata aveva omesso di valorizzare la circostanza di rilievo, sebbene chiaramente emersa in sede dibattimentale, che determinate informazioni potenzialmente utili per “ipotizzare un forte terremoto” possono essere acquisite esclusivamente a seguito dell’evento stesso, come puntualmente chiarito dal c.t. delle difese prof. Gasparini in sede di escussione testimoniale. Tale circostanza, oltre ad essere stata confermata dal contenuto della deposizione testimoniale resa dal teste d’accusa dott. Marzocchi, era rimasta ulteriormente suffragata dal dato, del pari emerso in sede dibattimentale ed ignorato dal primo giudice, costituito dalla mancata conoscenza dell’effettiva posizione e dell’effettiva dimensione della faglia che aveva prodotto il



terremoto del 6 aprile 2009, ossia la faglia di Paganica, cui nessuno studioso aveva precedentemente attribuito un ruolo principale nell'attività sismica dell'Aquila, imputata principalmente ad altre faglie "più chiare dagli studi geologici".

Ancora, l'appellante ha confutato l'interpretazione fornita dal primo giudice alla frase riportata nel capo d'imputazione ed attribuibile all'imputato Calvi *"le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione, ma con spostamenti spettrali molto contenuti di pochi millimetri e perciò difficilmente in grado di produrre danni alle strutture, c'è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni quali quelle a comportamento fragile"*.

Stando alla motivazione dell'appellata sentenza, invero, detta frase era stata pronunciata "con chiaro riferimento all'aspettativa per il futuro ed alla possibile evoluzione dello sciame in corso" e, come tale, doveva ritenersi idonea a rassicurare la popolazione circa l'evenienza di un forte sisma (come peraltro percepito dal teste d'accusa Viceprefetto Braga Gianluca).

Al riguardo l'appellante, premesso che le affermazioni in questione attenevano a profili ingegneristici e non sismologici, ha stigmatizzato il fatto che il primo giudice avesse ommesso di considerare, oltre alla corretta analisi grammaticale delle proposizioni in oggetto, il contenuto delle deposizioni testimoniali rese dagli altri testi a carico Leone Altero, Dirigente del Servizio Programmazione di Protezione Civile della Regione Abruzzo, e Salvatori Lorella, funzionario del DPC che nella riunione della CGR del 30 marzo 2009 aveva svolto le funzioni di segretaria, presenti sin dall'inizio alla riunione differentemente dal Viceprefetto Braga. Dette deposizioni giustificavano infatti una interpretazione della dichiarazione dell'imputato Calvi in senso diametralmente opposto a quella fatta propria dal Tribunale, avendo i predetti percepito la suindicata frase quale priva di alcun valore prognostico in quanto riferibile a quanto già accaduto (*"alla scossa del giorno precedente"*, *"alle scosse che erano state registrate, per le quali era stato fatto il rapporto di evento, era stata fatta l'analisi scientifica"*).

E ciò senza tener conto che il Viceprefetto Braga, oltre ad essere giunto in ritardo alla riunione, per le sue competenze non era affatto in grado di comprendere "un'istanza prettamente tecnica", quale quella effettuata dall'imputato Dolce, peraltro collegata al

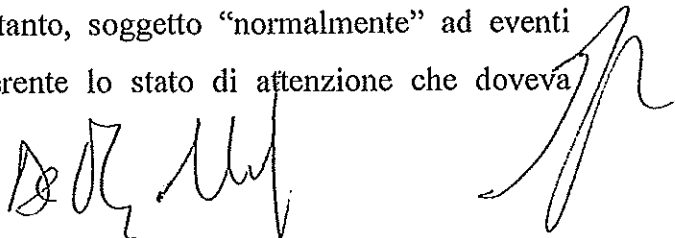
discorso iniziale relativo alle verifiche dei danni in corso all'Aquila che il predetto Braga non aveva neppure avuto modo di ascoltare.

Quanto sopra esposto e ritenuto, stando alla tesi difensiva, trovava conferma sia nell'analisi grammaticale del testo, laddove l'avverbio "quindi", utilizzato prima della locuzione "da attendersi", secondo le regole della grammatica italiana, doveva intendersi in senso analogo al sinonimo "perciò", ricollegabile esclusivamente al passato, sia nella bozza del verbale della riunione risalente al 3 aprile 2009, nella quale il concetto risultava espresso in maniera molto chiara nel punto in cui venivano riportate le seguenti parole riferibili all'imputato **Calvi**: "quelli di questa sequenza di certo sono eventi che non dovrebbero avere provocato danni, sono coerenti con la magnitudo".

Ancora, quanto all'intervista rilasciata al dott. Colacito dall'imputato **De Bernardinis** in ordine alla "normalità" del fenomeno sismico in atto in territorio aquilano ed "allo scarico di energia", è stato *in primis* stigmatizzato che la sentenza impugnata aveva erroneamente parcellizzato le risposte ed affermazioni dell'imputato ed analizzato prima il termine "normale" e poi il concetto di "scarico di energia" arrivando a conclusioni erranee. Infatti, dalla lettura integrale dell'intervista si evinceva chiaro che l'imputato si era limitato a riportare attendibili informazioni scientifiche disponibili al momento e veicolate al DPC, oltre che attraverso dichiarazioni ed interviste rilasciate da dirigenti e ricercatori dell'INVG, anche attraverso i comunicati ufficiali datati 17 febbraio e 12 marzo 2009, e che dette informazioni consentivano di ritenere che la sequenza sismica in atto rientrasse nella "normalità" nel quadro della sismicità italiana e, in particolare, del territorio aquilano.

L'appellante, riportato l'intero testo dell'intervista, ha poi sostenuto che l'imputato **De Bernardinis** non aveva rassicurato nessuno, né rivolto alcun appello tranquillizzante alla popolazione, né tanto meno invitato i cittadini a rimanere a casa e brindare con un bicchiere di vino.

In particolare, quanto ai profili scientifici, è stato evidenziato come le dichiarazioni rese in sede di intervista contenevano due ordini di concetti: il primo inerente alla "normalità" del fenomeno sismico in atto nel territorio abruzzese nel senso che trattasi di territorio notoriamente soggetto a rischio sismico e, pertanto, soggetto "normalmente" ad eventi sismici, ed il secondo, al primo correlato, inerente lo stato di attenzione che doveva



comunque essere mantenuto dalla cittadinanza stanziata su territori sismici. Non era quindi dato comprendere come tali dichiarazioni potessero essere state poste alla base dell'affermazione che l'imputato **De Bernardinis** fosse venuto meno ai doveri di valutazione del rischio connessi alla sua qualità ed alla sua funzione volte alla previsione ed alla prevenzione nonché ai doveri di informazione chiara, corretta e completa, come invece ritenuto dal primo giudice.

Analoghe considerazioni sono state svolte dall'appellante con riferimento alla successiva dichiarazione dell'imputato **De Bernardinis** relativa allo "scarico di energia", atteso che questi nell'occasione aveva chiaramente dato atto di aver appreso quanto riferito dalla "comunità scientifica" - come dal medesimo esplicitato in sede di esame e comprovato dalle notizie Ansa riportate - di talché l'affermazione "la situazione è favorevole" non poteva affatto intendersi come una valutazione personale ovvero una prognosi, ma costituiva una mera presa d'atto della situazione sismica del momento, così come rappresentata da vari studiosi della materia e riportata dalla stampa.

Quanto al concetto dello "scarico di energia" è stato inoltre evidenziato come allo stesso avessero fatto riferimento sia il dott. Braga in sede di escussione testimoniale ("quindi un'onda sismica sicuramente rappresenta una riduzione dell'energia immagazzinata"), sia il dott. Bertolaso in sede di esame, in quanto "ovviamente" appreso dall'INGV nonché dall'Ansa del 30 marzo 2009 inerente le dichiarazioni del dott. Valerio De Rubeis, ricercatore dell'INGV, come comprovato dalla documentazione richiamata da Bertolaso e prodotta all'udienza dell'11 aprile 2011.

Pertanto le affermazioni dell'imputato **De Bernardinis** dovevano ritenersi assolutamente corrette, atteso che lo stesso non aveva tranquillizzato nessuno - così come chiaramente emergeva dall'intero contenuto dell'intervista e del video della stessa -, non aveva formulato alcuna valutazione previsionale e si era attenuto alle informazioni scientifiche disponibili.

L'appellante ha quindi confutato che, così come invece ritenuto dal Tribunale, le affermazioni sui temi della prevedibilità dei terremoti, dei precursori sismici, dell'evoluzione dello sciame in corso, della "normalità" del fenomeno e dello scarico di energia possedessero un'indubbia valenza rassicurante.

Sul punto è stato evidenziato come l'effetto rassicurante delle dichiarazioni degli imputati era stato ricavato dal primo giudice fondamentalmente dalle dichiarazioni rese dall'assessore regionale Daniela Stati antecedentemente alla riunione della CGR, nella fase di chiusura della medesima e successivamente ad essa, ma che le argomentazioni del primo giudice non potevano essere condivise sia in ragione della inattendibilità della teste, che in dibattimento neppure aveva esitato ad affermare di aver firmato un verbale che non esisteva, sia in ragione dell'assoluto contrasto di dette dichiarazioni con quanto dichiarato dai testi d'accusa Leone Altero e Cialente Massimo. Quest'ultimo, in particolare, Sindaco della città dell'Aquila, alla domanda del primo giudice se la sua percezione del rischio della situazione che stava vivendo la sua città fosse mutata all'esito della partecipazione alla riunione della CGR, aveva risposto senza mezzi termini "assolutamente immutata".

Del pari il teste Leone aveva dato atto che era uscito da detta riunione così come era entrato e che l'unico elemento in base al quale si era sentito di poter tranquillizzare sua moglie era dato dal fatto che abitavano in un edificio "costruito con strutture armate".

Pertanto, la verifica dibattimentale, a fronte delle dichiarazioni dell'assessore Stati, aveva fornito due contributi di segno opposto in merito al fatto che le dichiarazioni rese nel corso della riunione della CGR avessero indotto un effetto rassicurante. E ciò conformemente alla lettura complessiva del verbale di detta riunione che non conteneva alcun invito esplicito alla popolazione a rimanere presso le proprie abitazioni in quanto non si sarebbe verificata alcuna scossa sismica di rilievo, né alcun termine che potesse generare equivoci né, infine, alcuna allusione, come poteva facilmente evincersi dai seguenti passaggi: *"non è possibile fare previsioni... è estremamente difficile fare previsioni temporali sull'evoluzione dei fenomeni sismici... qualunque previsione non ha fondamento scientifico... improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta..."*.

L'appellante ha inoltre sostenuto come l'insussistenza di contenuti rassicuranti emergenti dalla riunione della CGR del 31 marzo 2009 era confermata da un'ulteriore argomentazione di tipo logico, ossia dal fatto che uno dei motivi per cui la riunione era stata indetta era rappresentato dal comunicato stampa diramato il giorno precedente dalla Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione Civile Regionale Abruzzese con cui si affermava

testualmente: *“non ci sono i presupposti per prevedere da parte delle strutture preposte altre scosse sismiche di alcuna intensità”*, riportato dall’Ansa di Pescara il medesimo giorno nei seguenti termini: *“nell’Aquilano non sono previste altre scosse sismiche di alcuna intensità. Lo rende noto la Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione Civile”, con precisazione di come tutte le informazioni di diverso contenuto fossero da ritenere “false e prive di ogni fondamento”*.

Orbene se uno dei motivi di detta convocazione era stato proprio quello di smentire il contenuto, quello sì altamente tranquillizzante, del comunicato della Protezione Civile Regionale proprio in quanto non era possibile operare previsioni sui terremoti, non poteva “che negarsi a monte” che la medesima riunione potesse aver tranquillizzato i cittadini. Ed infatti “la riunione era stata convocata proprio per evitare rassicurazioni e, coerentemente, all’esito della medesima, non furono rilasciate dichiarazioni rassicuranti”.

L’appellante ha poi evidenziato che la stessa visione dell’intervista rilasciata dall’imputato **De Bernardinis** evidenziava come questi, all’espressa domanda sulla possibilità di tranquillizzare la popolazione, avesse risposto decisamente in maniera negativa, scuotendo anche il capo, ed ha poi riportato i passi significativi, ai fini difensivi, di detta intervista, del tutto trascurati dall’accusa, sottolineando come il predetto avesse esortato la popolazione aquilana a non abbandonare i sistemi atavici di autotutela ed a stringersi e proteggersi reciprocamente (*“... noi stessi dobbiamo mantenere uno stato di attenzione, senza avere uno stato d’ansia, capendo esattamente che dobbiamo affrontare determinate situazioni, dobbiamo affrontarle, essere pronti ... nella mia memoria di fanciullo ... mi raccontavano della sismicità ... e di come loro stessi erano pronti ad affrontarli ... deve essere un popolo ... preparato a convivere con questa situazione ... io chiedo ai cittadini ... agli abitanti, alla popolazione di starci vicino e di stare vicino a loro stessi”*).

Quanto poi al riferimento al bicchiere di vino che l’imputato avrebbe invitato a bere, è stato rimarcato come questi null’altro ebbe a fare che rispondere alla battuta dell’intervistatore, il dott. Colacito, che era stato l’unico ad aver rivolto un invito “a farsi un bicchiere di vino”. Doveva quindi ritenersi smentito l’assunto secondo il quale l’imputato **De Bernardinis** aveva contribuito a tranquillizzare la popolazione aquilana mediante l’invito a restare o tornare a casa ed a bere un bicchiere di buon vino.

Ciò posto, l'appellante ha evidenziato l'ulteriore circostanza, ritenuta di assoluto rilievo nell'accertamento della penale responsabilità degli imputati, costituita dal fatto che l'intervista rilasciata dall'imputato **De Bernardinis** al dott. Colacito era stata realizzata prima e non dopo la riunione della CGR, circostanza svalutata dal primo giudice sulla scorta del fatto che comunque i suoi contenuti erano riferibili alle valutazioni della commissione sulla scorta del fatto che la verifica dibattimentale avrebbe dimostrato che tra l'intervista rilasciata ed i temi affrontati nel corso della riunione vi era "un'assoluta identità di argomenti, una perfetta sovrapponibilità di valutazioni".

Detta impostazione è stata valutata dall'appellante come inaccettabile in quanto: non poteva ritenersi superabile un dato oggettivo; era stata affermata la responsabilità dell'imputato sulla base di dichiarazioni rese da terzi cui lo stesso non aveva in alcun modo cooperato; non rispondeva al vero che le affermazioni rese dall'imputato coincidessero con le affermazioni di cui al verbale della riunione, come evidenziato mediante un confronto tra il contenuto di detto verbale e l'intervista rilasciata.

In particolare, è stato evidenziato che la sentenza non riportava stralci del verbale e della relativa bozza contenenti riferimenti ai concetti di "*scarico di energia*" e di "*normalità*" per il mero fatto che dette tematiche non erano state affatto trattate, essendo stato effettuato solo un iniziale riferimento al concetto dello scarico di energia senza poi che l'argomento fosse stato sviluppato, il che permetteva pertanto di "smentire" le deposizioni in senso contrario rese dai testi Stati e Del Pinto, da ritenersi sul punto "frutto di un ricordo confuso".

Con riferimento alla teste Stati l'appellante ha rilevato come il primo giudice avesse trascurato la circostanza di assoluto rilievo costituita dall'intervista rilasciata dalla medesima il 23 marzo 2009, nel cui corso erano stati espressi concetti sovrapponibili alle dichiarazioni dibattimentali, cosicché non poteva affatto escludersi che il suo ricordo fosse riferito non tanto a quanto comunicato in sede della riunione della CGR ma a ciò che le era già precedentemente noto.

Peraltro, la stessa Stati aveva riferito che, a seguito dell'introduzione effettuata dall'imputato **Barberi**, non si era più parlato dello "*scarico di energia*", per cui doveva ritenersi che l'argomento fosse stato soltanto accennato ma non sviluppato. Da ciò traeva conferma il fatto che, differentemente da quanto sostenuto nell'impugnata sentenza,

l'intervista rilasciata dall'imputato **De Bernardinis** non costituisse affatto il "*manifesto*" della riunione, assunto che risultava altresì smentito, sotto il profilo controfattuale, dal contenuto della seconda intervista rilasciata dal predetto - mai pubblicata né mandata in onda - nient'affatto coincidente con il contenuto della prima e punto tranquillizzante.

Quanto sopra smentiva altresì in radice l'argomentazione del primo giudice sulla scorta della quale, benché il verbale ufficiale della riunione della CGR e la relativa bozza non fossero mai stati pubblicati prima della notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009, il contenuto della riunione sarebbe stato propalato dall'intervista rilasciata dall'imputato **De Bernardinis** antecedentemente alla riunione stessa.

Sul punto, da ultimo, l'appellante ha dedotto che neppure poteva valutarsi favorevolmente alla tesi accusatoria il fatto che nell'edizione del Tg1 RAI nazionale delle ore 20,00 del 31 marzo 2009 si fosse dato atto che gli esperti assicuravano sui fenomeni sismici aquilani - qualificati quali un mero sciame sismico, una situazione normale - e che anche le reti Mediaset avessero dato atto che per la Protezione Civile non vi era pericolo, atteso che tali emergenze risultavano smentite dal contenuto del verbale e della relativa bozza della riunione nonché dell'intervista rilasciata dall'imputato **De Bernardinis** successivamente alla stessa.

Quanto, ancora, alle pretese "omissioni" di cui all'impugnata sentenza e, in particolare, alla corretta valutazione della prevedibilità del rischio, che gli imputati non avrebbero compiuto, alla conseguente completa informazione che gli imputati non avrebbero fornito, nonché alla differenziazione tra l'impossibilità scientifica di prevedere il terremoto quale fenomeno naturale e l'impossibilità di prevederne il rischio, l'appellante, riportati i passi fondamentali della sentenza al riguardo, ne ha dedotto la erroneità sia nel merito che nel metodo.

In particolare è stato evidenziato come il primo giudice avesse ritenuto sussistente la penale responsabilità degli imputati per non aver previsto una probabilità, con conseguente negazione del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", elaborato proprio al fine di evitare condanne fondate su giudizi probabilistici, ed avesse banalizzato le argomentazioni difensive relegandole a superficiali sillogismi.

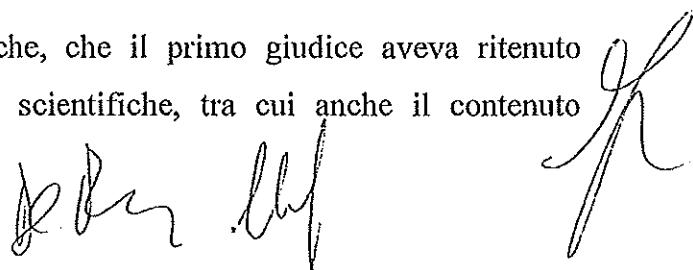
La sentenza impugnata, infatti, ignorando le considerazioni devolute sul punto, aveva affermato la sussistenza di una condotta colposa sviluppando una concezione di colpa non conosciuta all'ordinamento giuridico e facente perno non su un evento ma su una mera eventualità dell'evento stesso ovvero sul rischio del suo verificarsi, concezione che, pertanto, confliggeva sia con i criteri di prevedibilità ed evitabilità di per sé non riferibili al rischio di una probabilità statistica, sia con il principio di tassatività, sia, ancora, con il principio di personalità dell'imputazione.

Al riguardo è stato peraltro stigmatizzato che il primo giudice aveva in sostanza rimproverato agli imputati di aver omesso l'analisi degli indicatori a loro conoscenza per formulare un adeguato giudizio di probabilità del rischio a fini di prevenzione, laddove la riunione era volta a "fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull'attività sismica delle ultime settimane", così contraddicendo la sua stessa premessa secondo la quale l'unica base di partenza per individuare profili di colpa era rappresentata dalla struttura del capo d'imputazione e giungendo infine ad addebitare agli imputati una colpa neanche contestata.

Con riferimento, quindi, ai singoli indicatori di rischio, quanto alla mancata analisi della storia sismica dell'Aquila, è stato dedotto come era rimasto acclarato che l'utilizzo dei cataloghi storici dei terremoti al fine di valutare il valore premonitore degli sciami sismici doveva ritenersi assolutamente inefficace in ragione della incompletezza di dette raccolte, ed è stato sostenuto come ciò neutralizzasse l'assunto del primo giudice secondo il quale il dato rappresentato dalla storia sismica della città dell'Aquila costituiva un valido indicatore da considerare e valutare nell'analisi del rischio sismico.

Quanto alla mancata valutazione dello sciame sismico in atto, l'appellante ha in sostanza dedotto che erano state dal primo giudice riprodotte le medesime argomentazioni in ordine alla pretesa colpa generica, laddove lo stesso aveva fondato il proprio giudizio di rimproverabilità sulla mancata analisi della variazione anomala della sismicità, ed ha ribadito, quindi, le considerazioni già sopra svolte in ordine al volume "Proteggersi dai terremoti".

Al riguardo, poi, delle previsioni probabilistiche, che il primo giudice aveva ritenuto possibili sulla scorta delle attuali conoscenze scientifiche, tra cui anche il contenuto

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. On the left, there are two sets of initials, possibly 'P.R.' and 'L.H.'. To the right of these is a large, stylized signature that appears to be 'K' or 'K.'.

dell'articolo pubblicato nel n. 3 del quadrimestrale "Progettazione sismica" dal titolo "Prima del terremoto del 6 aprile 2009: conoscenze e ipotesi sismogenetiche" a firma, tra gli altri, degli imputati **Boschi** e **Selvaggi**, e lo studio dell'imputato **Boschi** pubblicato nel 1995 sulla rivista americana "Bulletin of the sismological society of America" (oltre che sul contenuto delle deposizioni dei testi dott.ssa Renata Rotondi, primo ricercatore dell'Istituto Nazionale di Matematica Applicata e di Tecnologie Informatiche di Milano, e del prof. Mazzocchi), l'appellante, premesso che i dati contenuti nelle cosiddette mappe di pericolosità erano ampiamente conosciuti dalle amministrazioni pubbliche locali e che le stesse apparivano ben poco utili ai fini operativi fornendo risultati discostanti e riferendosi ad aree molto ampie ed a lunghi intervalli temporali, ha evidenziato che proprio lo studio da ultimo citato a firma dell'imputato **Boschi**, in cui era stato individuato l'Appennino Aquilano come area in cui era più elevata la probabilità di un terremoto violento nel ventennio 1995-2015, confermava la fallacia del modello adottato nella misura in cui prevedeva con una probabilità del 100% il verificarsi di un terremoto entro cinque anni, ossia entro il 2000, evento non verificatosi. Pertanto è stato rimarcato come, dimostrata sia l'inefficacia di detti studi ai fini operativi che la irrilevanza dello sciame sismico per la formulazione di un giudizio probabilistico, doveva ritenersi del tutto erroneo censurare la condotta degli imputati per non aver dato atto nella riunione di dette conoscenze.

È stato inoltre sottolineato come sostenere che, alla fine, lo studio **Boschi** fosse stato confermato dal verificarsi del sisma del 6 aprile 2009 aveva comportato una valutazione *ex post* sulla sussistenza dell'elemento soggettivo che, invece, presuppone una valutazione *ex ante*. Analoghe argomentazioni sono state sviluppate con riferimento allo studio della dott.ssa Rotondi ed all'articolo firmato dagli imputati **Boschi** e **Selvaggi**.

È stato ancora evidenziato come la faglia di Paganica che aveva scatenato il terremoto del 6 aprile 2009 non era mai stata presa in considerazione nei vari modelli elaborati dagli studiosi e, soprattutto, come il vero obiettivo della riunione non era stato costituito dalla dissertazione in ordine a studi teorici più o meno affidabili ma era stato solo quello di fornire informazioni ai fini operativi relativamente alla vicenda sismologica in atto, a fronte di allarmismi ingiustificati e comunicati non corretti.